

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

256° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2003

—————

## I N D I C E

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i> 5
3 <sup>a</sup> - Affari esteri.....	» 11
5 <sup>a</sup> - Bilancio.....	» 24
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro.....	» 28
7 <sup>a</sup> - Istruzione.....	» 37
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni.....	» 50
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare.....	» 54
11 <sup>a</sup> - Lavoro.....	» 63
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità.....	» 69
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali.....	» 76

### Commissioni congiunte

3 <sup>a</sup> (Affari esteri) e GAE-Senato e III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea-Camera).....	<i>Pag.</i> 3
--	---------------

### Commissione speciale

Materia d'infanzia e di minori.....	<i>Pag.</i> 117
-------------------------------------	-----------------

### Organismi bicamerali

Questioni regionali.....	<i>Pag.</i> 121
Mafia.....	» 124
Mitrokhin.....	» 127

### Sottocommissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali - Pareri.....	<i>Pag.</i> 129
2 <sup>a</sup> - Giustizia - Pareri.....	» 132
5 <sup>a</sup> - Bilancio - Pareri.....	» 133
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità - Pareri.....	» 138
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri.....	» 139
RAI-TV - Accesso.....	» 140

---

<i>CONVOCAZIONI</i> .....	<i>Pag.</i> 150
---------------------------	-----------------

## COMMISSIONI CONGIUNTE

### **3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione) e GAE (Giunta per gli affari delle Comunità europee)**

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

### **III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea)**

della Camera dei deputati

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2003

**20<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente della XIV Commissione della Camera*

Nino STRANO

*La seduta inizia alle ore 14.*

#### *INDAGINE CONOSCITIVA*

**Indagine conoscitiva sul futuro dell'Unione europea. – Audizione dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome**

STRANO, *presidente*, avverte preliminarmente che, sulla base di quanto convenuto nella riunione congiunta del 4 febbraio scorso degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni III e XIV della Camera e della 3<sup>a</sup> Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee del Senato, è stata acquisita la prescritta intesa del Presidente della Camera sulla proroga del termine, fino al 31 dicembre 2003, per lo svolgimento dell'indagine conoscitiva sul futuro dell'Unione europea, che le quattro Commissioni stanno svolgendo congiuntamente.

Propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Il presidente della 3<sup>a</sup> Commissione del Senato, PROVERA, si associa alle parole di benvenuto del presidente STRANO.

Svolgono interventi sui temi oggetto dell'audizione Luigi FEDELE, *presidente del Consiglio regionale della Calabria*, Alessandra ZENDRON, *presidente del Consiglio provinciale di Bolzano*, e Efisio SERRENTI, *presidente del Consiglio regionale della Sardegna*.

Intervengono quindi l'onorevole BALDI (FI) e la senatrice IOANNUCCI (FI), nonchè il presidente STRANO, ai quali rispondono Alessandra ZENDRON, *presidente del Consiglio provinciale di Bolzano*, e Efisio SERRENTI, *presidente del Consiglio regionale della Sardegna*.

Dopo interventi del presidente della Giunta per gli affari delle Comunità europee del Senato, GRECO, e del presidente della III Commissione della Camera, SELVA, ed una precisazione di Efisio SERRENTI, *presidente del Consiglio regionale della Sardegna*, il presidente STRANO ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara quindi conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2003

**237<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

PASTORE

*La seduta inizia alle ore 15.**SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER LE POLITICHE DELLA SICUREZZA*

Il senatore BOSCETTO, coordinatore della Sottocommissione, riferisce sulla riunione odierna di quell'organo ristretto: egli ha messo a disposizione una prima raccolta, curata dal Servizio Studi del Senato, di pronunce giurisdizionali in applicazione della più recente legislazione in tema di immigrazione. In proposito, il senatore Stiffoni ha anche segnalato l'esigenza di considerare, nelle forme appropriate, le questioni inerenti alla dislocazione nel territorio dei centri di prima accoglienza per gli stranieri colpiti da provvedimenti di espulsione.

Inoltre, la Sottocommissione ha convenuto sull'opportunità di programmare, appena possibile, una serie di audizioni degli organismi sindacali o di rappresentanza del personale delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1942) Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Bocchino ed altri

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio. Questione di competenza)

Il relatore BOSCETTO illustra il disegno di legge n. 1942, già approvato dalla Camera dei deputati, volto a promuovere e sostenere le attività economiche, sociali, ambientali e culturali nei piccoli comuni e a tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, rurale e storico-culturale, attraverso l'adozione di misure a favore dei cittadini e delle attività economiche.

Evidenzia che, in base al comma 2 dell'articolo 1, ai comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti collocati in aree territorialmente dissestate o caratterizzate da difficoltà di comunicazione ed estrema perifericità o in cui si registrano evidenti situazioni di marginalità, è riconosciuta la qualificazione di «piccoli comuni» e sono riservate le particolari disposizioni di cui al Capo II. L'elenco dei piccoli comuni è definito, entro sei mesi dell'entrata in vigore della legge, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è aggiornato con le medesime procedure ogni tre anni.

Il Relatore sottolinea l'esigenza di una attenta riflessione, in particolare sulla congruità costituzionale delle disposizioni in esame, con riferimento, fra l'altro, alle previsioni di cui agli articoli 119, quinto comma, e 117, secondo comma, lettere *m*) e *p*), della Costituzione. Fa osservare, in proposito, che il testo approvato dalla Camera dei deputati, anziché stabilire disposizioni di natura precettiva, rimette alle Regioni (sulle quali graverebbe anche l'onere finanziario delle misure indicate) la possibilità di intervenire a favore dei comuni minori. Sotto tale profilo, pur giudicando positivamente l'impianto legislativo, auspica che il provvedimento sia migliorato, specie per quanto riguarda la dotazione finanziaria.

L'articolo 2 reca disposizioni concernenti tutti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti. Prevede alcune semplificazioni in relazione alla valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi e al procedimento per l'affidamento e l'esecuzione degli appalti di lavori pubblici, nonché deroghe all'osservanza di alcune disposizioni legislative. Promuove la promozione di unioni o consorzi fra comuni, l'utilizzo della rete telematica per la raccolta dei giochi al fine di favorire il pagamento delle imposte e dei corrispettivi delle erogazioni di acqua, energia, gas e altri servizi, nonché convenzioni con le diocesi cattoliche e con le rappresentanze di altre confessioni religiose per la salvaguardia e il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari. Stabilisce, inoltre, che la nascita possa essere acquisita agli atti dello stato civile come avvenuta nel comune di residenza dei genitori, anche qualora il parto si sia verificato presso altro comune della medesima provincia.

Si sofferma quindi sugli articoli concernenti specificamente i piccoli comuni. L'articolo 4, comma 2, prevede l'istituzione di centri multifunzionali, dove verrebbe concentrata una pluralità di servizi, al fine di assicurarne l'efficienza e la qualità. L'articolo 5 reca disposizioni per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e stabilisce che agli esercizi di somministrazione e di ristorazione può essere riconosciuta la natura di «consumatori finali». L'articolo 6 stabilisce che i progetti informatici riguardanti i piccoli comuni, in particolare quelli concernenti i collegamenti dei centri multifunzionali, hanno la precedenza nell'accesso ai finanziamenti per la realizzazione di programmi di *e-Government*. Gli articoli 7 e 8 promuovono il mantenimento degli sportelli postali e degli istituti scolastici statali nei piccoli comuni, mentre l'articolo 9 introduce la possibilità di derogare ad alcune disposizioni in materia di autorizzazioni

commerciali. Il successivo articolo 10 prevede, inoltre, la possibilità di garantire nei piccoli comuni la presenza del servizio di erogazione dei carburanti.

Infine, l'articolo 13 istituisce il fondo per gli incentivi fiscali in favore dei piccoli comuni, per provvedere alla copertura delle minori entrate derivanti da misure agevolative concernenti l'imposta comunale sugli immobili e da misure agevolative concernenti l'imposta di registro per l'acquisto di immobili. Alla ripartizione provvede annualmente il Ministro dell'economia e delle finanze attraverso decreti sui quali esprimono il rispettivo parere le competenti Commissioni parlamentari.

In conclusione, auspica un esame approfondito del testo, anche al fine di verificarne il coordinamento con le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Il presidente PASTORE osserva che dalla relazione introduttiva del senatore Boschetto si ricava una prima valutazione assai perplessa, anzitutto sulla sede di trattazione di questo importante provvedimento. Al di là dei riferimenti normativi espliciti, infatti, esso investe molti aspetti, anche rilevanti e complessi, del sistema delle autonomie. Tali questioni sono di natura eminentemente istituzionale e le misure di incentivazione e sostegno non potrebbero essere disgiunte, nella loro definizione, da una attenta e puntuale verifica dell'impatto che ne può derivare per l'equilibrio complessivo dell'ordinamento degli enti locali. È sufficiente considerare, a tale riguardo, la difficoltà di conciliare un indirizzo legislativo e di politica istituzionale già consolidato, diretto a favorire le aggregazioni tra enti di dimensioni minori e l'esercizio in comune di funzioni, con gli interventi che favoriscono i comuni più piccoli, naturalmente se conservano tale condizione.

Il senatore VITALI concorda aggiungendo che vi è, a suo avviso, anche una esigenza, evidente già da una lettura sommaria del testo, inerente al coordinamento delle disposizioni in questione e di ogni nuovo analogo intervento legislativo con il complesso normativo vigente in materia di enti locali.

Si associa il senatore MAFFIOLI.

La Commissione unanime, quindi, conferisce al Presidente l'incarico di sottoporre all'attenzione del Presidente del Senato l'opportunità di una nuova assegnazione del disegno di legge in sede referente, alle Commissioni riunite affari costituzionali e bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1985) Conversione in legge del decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento e conclusione. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 febbraio.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore Boschetto nella seduta precedente.

La Commissione approva.

**(1996) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità, approvato dalla Camera dei deputati**

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MALAN riferisce sui presupposti costituzionali del decreto-legge, che prevalentemente reca disposizioni tributarie a integrazione, correzione e completamento della legge finanziaria per il 2003. Illustrato il contenuto degli articoli del provvedimento d'urgenza, propone di esprimere un parere favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione accoglie la proposta di parere favorevole.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(1985) Conversione in legge del decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata**

(Esame e rinvio)

Il relatore BOSCETTO rinvia alle considerazioni svolte il 6 febbraio in sede di valutazione dei presupposti costituzionali aggiungendo alcuni rilievi sull'articolo 3 del decreto-legge, che estende alla scuola dell'obbligo il regime di concessione di borse di studio che la legislazione vigente prevede attualmente per i corsi di studio superiori e universitari, a favore degli orfani e per i figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata: in proposito egli rileva che la disposizione in esame sembra riguardare un caso attualmente già previsto da una norma di regolamento, contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 318.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, su proposta del presidente PASTORE si conviene di fissare per il 18 febbraio, alle ore 13, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(1972) Modifiche agli articoli 83, 84, e 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di attribuzione dei seggi nell'elezione della Camera dei deputati*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sanza ed altri; Fontana; Fontana)

(Esame e rinvio)

Il relatore MALAN riferisce sul disegno di legge in titolo, volto a modificare il testo unico sull'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 161 del 1957, per disciplinare la ripartizione dei seggi non attribuiti nella quota proporzionale, nel caso in cui la lista cui spettano i suddetti seggi non disponga di candidati né per la parte proporzionale né nella graduatoria di candidati, ad essa collegati, non eletti nei collegi uninominali. Si tratta di una situazione che si è verificata all'indomani delle ultime elezioni per la coincidenza di una serie di fattori – quali l'elevato numero di suffragi attribuiti a Forza Italia nella quota proporzionale, il fatto che i candidati di Forza Italia si sono presentati nell'uninomiale collegati alla cosiddetta lista civetta, «lista per l'abolizione dello scorporo» e la presenza concomitante di molti candidati di tale formazione politica in collegi uninominali e in una o più circoscrizioni proporzionali – e che non risulta disciplinata dalla legislazione vigente. Osserva, infatti, che la suddetta lacuna non può essere colmata dalle disposizioni recate, in proposito, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 14 del 1994, l'applicazione delle quali risulta contraddittoria.

Soffermandosi sul meccanismo configurato nel provvedimento rileva come esso si basi sull'attribuzione dei seggi vacanti ai «migliori perdenti» nei collegi uninominali che appartengono alla medesima coalizione di cui fa parte la lista che non ha candidati sufficienti. L'appartenenza dei candidati nei collegi uninominali al gruppo politico organizzato, che costituisce il riconoscimento, nella legge elettorale, della figura delle coalizioni politiche, si desume dall'avere essi contraddistinto la propria candidatura anche con il contrassegno comune del gruppo politico organizzato mentre l'appartenenza della lista al gruppo politico organizzato si desume dal fatto che almeno un candidato di tale lista si è presentato anche in un collegio uninominale distinguendo la propria candidatura anche con il suddetto contrassegno comune.

Sottolinea, infine, come il comma 4 dell'articolo unico del provvedimento escluda l'applicazione delle menzionate disposizioni alla citata situazione che si è venuta a verificare per quanto concerne l'attribuzione dei seggi a Forza Italia, prevedendo che il meccanismo, nel corso della

XIV legislatura, si applichi esclusivamente ai fini dell'attribuzione dei seggi che si siano resi vacanti a seguito di dimissioni, di morte o di decadenza per cause di ineleggibilità o di incompatibilità. Si pone infatti, a tale riguardo, l'esigenza di evitare che si aggravi ulteriormente il problema del mancato rispetto dell'articolo 56 della Costituzione, che prevede che la Camera sia composta da seicentotrenta deputati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI*

Il presidente PASTORE avverte che la Sottocommissione pareri è convocata domani, 12 febbraio, alle ore 14, per un'ulteriore seduta.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

## AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2003

91<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*

PROVERA

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Mantica.*

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

### PROCEDURE INFORMATIVE

#### **Interrogazione**

Il sottosegretario di Stato MANTICA risponde all'interrogazione n. 3-00715, presentata dai senatori Provera ed altri, rilevando preliminarmente come gli interventi di cooperazione in Etiopia ed Eritrea discendano direttamente dagli impegni assunti nell'ambito del Programma paese per l'Etiopia, definito nel giugno del 1999 e del piano indicativo per l'Eritrea, concordato nel giugno 1999 e modificato nel luglio 2000, che rispecchiavano le linee politiche del precedente governo.

Benchè gli indirizzi politici e metodologici in proposito siano mutati, non esistono presupposti e ragioni per modificare gli impegni allora sottoscritti, che vanno quindi rispettati in quanto tali.

Ricorda peraltro che sulla base delle indicazioni derivanti dalla sua visita in Etiopia ed Eritrea del luglio del 2001 è stata disposta una complessiva ridefinizione delle modalità operative della cooperazione italiana. In particolare le direzioni generali competenti del Ministero degli Esteri, la Direzione Generale Africa Subsahariana e la Direzione Generale per la Cooperazione allo sviluppo concertano ora le iniziative in funzione dell'andamento dei rapporti politici bilaterali.

Fa presente poi che a seguito della espulsione dell'ambasciatore italiano ad Asmara, è stata disposta la temporanea sospensione dell'avvio di nuove iniziative, ad eccezione dell'aiuto a carattere umanitario.

Tale sospensione era legata strettamente alla politica dell'Unione europea ed era correlata all'innovativo concetto posto dal Governo come li-

nea di indirizzo e cioè la cooperazione come dividendo della democrazia, del rispetto dei diritti umani e della *good governance*.

I rapporti sono ora ripresi ed è stato riavviato il dialogo sulla cooperazione, che verrà approfondito nei prossimi mesi attraverso contatti bilaterali.

Con la risposta alla precedente interrogazione del presidente Provera, lo scorso 24 ottobre 2002, n. 3-00661, si è fornito un quadro complessivo dei rapporti di cooperazione allo sviluppo con Etiopia ed Eritrea, sottolineando le diversità di approccio nei confronti dei due Paesi – che pure sono accomunati dagli stessi problemi, riconducibili all'assoluta povertà di gran parte della popolazione – tenuto conto del diverso grado della *governance* e della posizione sostanzialmente diversa che l'Italia riveste nei loro confronti: donatore di riferimento in Eritrea, donatore importante, ma quantitativamente meno influente in Etiopia.

Il piano di attività della cooperazione con i due Paesi si prefigge lo scopo – attuato attraverso il Programma-paese con l'Etiopia e il piano indicativo con l'Eritrea – di ricondurre la cooperazione bilaterale ad un numero limitato di settori, sulla base di obiettivi predeterminati e condivisi con i due Paesi.

Per quanto concerne l'Etiopia, il Programma-paese sottoscritto nel giugno 1999 prevedeva la concentrazione degli aiuti in un ristretto numero di settori (sviluppo rurale e sicurezza alimentare, sanità, istruzione, settore privato e infrastrutture stradali). L'importo totale del Programma è di 108,5 milioni euro, interamente a dono. Per quanto concerne l'Eritrea, il Programma firmato nello stesso mese, prevedeva un'allocazione di risorse per un ammontare di circa 127,5 milioni di euro, di cui 60 a credito d'aiuto.

Va sottolineato che la guerra tra l'Etiopia e l'Eritrea del 1998-2000 ha costituito un elemento di forte perturbazione, rallentando il quadro di cooperazione. Ma se per la cooperazione con l'Etiopia, il riflesso più importante è stato costituito dal rallentamento delle attività di formulazione degli interventi, per l'Eritrea il riflesso è stato più radicale – perché più radicale è stato l'impatto della guerra sulle deboli strutture del Paese – e ha portato alla riconversione in aiuto di emergenza di parte del programma indicativo di cooperazione.

Ben diversa è pertanto la situazione rispetto ai programmi di cooperazione con la Somalia, dove, in assenza di strutture statali del Paese, è evidente che non si possano intrattenere rapporti di cooperazione in senso bilaterale, dal momento che la cooperazione esige l'esistenza di un *partner* statale. Con la Somalia, o meglio con le entità amministrative che si sono costituite in Somalia, gli unici rapporti sono attualmente intrattenuti sul piano dell'aiuto umanitario e della riabilitazione su base multilaterale.

Il programma indicativo di cooperazione con l'Eritrea, firmato nel giugno 1999, si basava essenzialmente su tre settori: sviluppo delle risorse umane e infrastrutture educative; sviluppo economico, con particolare ri-

guardo al settore privato; servizi sociali e infrastrutture (sanità, approvvigionamento idrico).

A seguito della situazione che si venne a creare dopo il maggio 2000, quando, a causa dell'offensiva etiopica, una vasta parte del territorio eritreo (la più produttiva) venne occupata e oltre un milione di sfollati dovettero rifugiarsi in vari campi sull'altopiano, il Governo eritreo, con l'assistenza della Banca mondiale e di consulenti della Cooperazione italiana, mise a punto un Programma di ricostruzione di emergenza (ERP) di circa 300 milioni di dollari. In tale contesto, nel maggio 2000 fu concordata una parziale revisione del programma indicativo, includendovi la partecipazione italiana al programma, per un totale di 56 milioni di dollari, di cui 28 a credito d'aiuto per supporto alla bilancia dei pagamenti, credito sospeso nell'ottobre 2001 a seguito della rottura delle relazioni diplomatiche). La parte a dono è stata finanziata mediante un fondo fiduciario presso la Banca mondiale.

Nel periodo 1999-2001 l'Eritrea è risultata il maggior beneficiario dell'aiuto pubblico allo sviluppo italiano, per quanto riguarda i doni. Prima della crisi diplomatica, ora risolta, l'Italia era il donatore di riferimento e, accanto alla Banca mondiale e alla Commissione europea, il principale interlocutore sia per quanto concerne le attività umanitarie e di emergenza che per quanto concerne quelle di sviluppo di più lungo periodo.

I risultati dei singoli interventi sono stati oggetto di valutazioni periodiche (ad intervalli semestrali, per quanto concerne i 6 progetti realizzati tramite la Banca mondiale) da parte di missioni di monitoraggio e sono stati realizzati sotto il controllo dell'Ufficio di cooperazione dell'Italia *in loco*. I rapporti politici con il Governo eritreo – in consonanza con la posizione adottata a livello comunitario – hanno inciso non poco sul blocco di nuove attività ordinarie che si è avuto a partire dall'ottobre del 2001; fanno eccezione i programmi di emergenza, che non hanno subito contrazioni.

Inoltre, la non elevata capacità di assorbimento di iniziative di cooperazione da parte del paese, dovuta soprattutto ai riflessi negativi dello stato di guerra e all'ampia mobilitazione interna, ha indotto a modulare attentamente la realizzazione delle singole iniziative e ne ha ridotto le relative erogazioni.

Dà quindi brevemente conto dei principali programmi realizzati con il contributo della Cooperazione italiana: il Programma di sanità pubblica e riabilitazione (PHARPE) dell'Organizzazione mondiale della sanità; il Programma dell'UNICEF MAHZEL per la reintegrazione sociale e la tutela dei minori; il Programma di Ricostruzione di Emergenza (ERP) della Banca mondiale.

Il PHARPE, realizzato dall'OMS, in linea con le strategie settoriali elaborate dal governo eritreo, intende contribuire al miglioramento dello stato di salute delle popolazioni eritree con particolare riguardo alle popolazioni rurali che non beneficiano dell'offerta di servizi sanitari e di riabilitazione fisica. Dopo una prima fase (1997-2000) incentrata sullo svi-

luppo dei sistemi sanitari nazionali, ne è stata formulata una seconda, con inizio nel maggio 2000, che si è rivelata estremamente funzionale sia per l'azione di sostegno istituzionale al Ministero della sanità eritreo che per il miglioramento del sistema dei servizi che, in alcuni casi, quali i programmi di controllo della malaria e della tubercolosi e la sorveglianza epidemiologica si sono giovati prevalentemente del sostegno del PHARPE.

Il Programma si articola in sei sottoprogetti; per ciascuno dei quali richiama brevemente i risultati conseguiti finora: Unità sanitarie in grado di erogare effettivamente servizi sanitari di base; Sviluppo delle risorse umane; Controllo della malaria; Controllo della tubercolosi; Sorveglianza epidemiologica; Riabilitazione dei portatori di disabilità fisiche.

Il MAHZEL (Programma dell'UNICEF per la reintegrazione sociale e la tutela dei minori), nato sulla scia del Programma per la riunificazione degli orfani di guerra, già intrapreso dal Governo eritreo nel 1994, interamente finanziato dal Governo italiano, ha come scopo rafforzare i tradizionali sistemi di salvaguardia dei gruppi sociali più svantaggiati, quali i minori, ed il recupero di bambini orfani. Secondo un'indagine nazionale nel 1992 il numero degli orfani ammontava a 90 mila. Nel 2001 sono stati ricongiunti 2.063 orfani con 1.200 famiglie affidatarie mentre nella prima metà del 2002 è stata effettuata la ricongiunzione di altri 1.263 orfani con 600 famiglie.

Delle suddette 1.200 famiglie affidatarie, 400 hanno beneficiato di programmi per attività generatrici di reddito (*income-generating activities*). Sono stati inoltre formati 42 consulenti finanziari locali, che offriranno servizi di consulenza a favore delle famiglie affidatarie per la promozione di attività micro-imprenditoriali. Al fine di promuovere attività volte a sostenere il potenziamento istituzionale-amministrativo (*capacity-building*) della controparte locale (Ministero del Lavoro e del benessere sociale) sono stati organizzati corsi di orientamento e formazione.

L'ERP (*Emergency Reconstruction Program*), infine, è un programma di sostegno economico e di ricostruzione formulato dal Governo eritreo insieme con la Banca mondiale, con il contributo della Cooperazione italiana, all'indomani del cessate il fuoco del 18 giugno 2000. Il finanziamento complessivo della Comunità internazionale è di circa 288 milioni di dollari, e i principali finanziatori sono: Banca mondiale (90 milioni USD), Italia, Unione europea, Governo eritreo, Banca africana di sviluppo, Danimarca, Francia.

L'ERP prevede l'attuazione dei seguenti interventi; il sostegno alla bilancia dei pagamenti, rendendo disponibile valuta per le importazioni di beni essenziali; il sostegno tecnico e finanziario al settore privato, la ricapitalizzazione del sistema bancario; il sostegno al settore agricolo attraverso la fornitura di sementi, concimi e attrezzature; il sostegno alla riabilitazione della rete viaria e delle infrastrutture di produzione e distribuzione di energia elettrica; l'assistenza tecnica e il sostegno finanziario alla riabilitazione delle infrastrutture sociali di base nelle aree più direttamente colpite dall'ultimo conflitto; la fornitura di servizi di risparmio e credito alle popolazioni rurali; l'assistenza tecnica e il sostegno finanziario per

la ricostruzione delle abitazioni distrutte durante l'ultima guerra con l'Etiopia; la ricapitalizzazione delle associazioni di mutuo soccorso a livello comunitario (*traditional safety-nets*).

Il contributo italiano all'ERP, come in precedenza ricordato, è finalizzato al sostegno alla bilancia dei pagamenti (28.405.129 euro), da realizzarsi in via bilaterale con un credito di aiuto, alla ristrutturazione del settore privato (9.554.452 euro), alla riabilitazione delle infrastrutture (2.866.335 euro) e alla protezione sociale, che si suddivide in tre ulteriori sottocomponenti: la riabilitazione delle infrastrutture di base nel quadro dell'ECDF- Fondo di sviluppo delle comunità eritree (6.688.116 euro), la riabilitazione dello *stock* abitativo (2.866.335 euro), il sostegno dei *traditional safety-nets* (8.000.000 USD).

Per quanto riguarda il sostegno alla bilancia dei pagamenti, l'avvio dell'intervento è stato bloccato, analogamente a quanto disposto dai *partner* europei, a seguito della crisi politica tra Italia e Eritrea intervenuta nell'autunno del 2001.

Nel corso del 2001 è stata portata a termine la componente che prevedeva la riabilitazione delle strutture civili relative alle centrali elettriche di Massawa e Hirghigo, mentre i lavori di riparazione delle componenti elettro-meccaniche e dei generatori sono stati realizzati al 90 per cento.

La componente di sostegno al settore privato ha incontrato diverse difficoltà nella sua fase iniziale, in quanto la Banca mondiale ha posto una serie di precondizioni prima di poter procedere all'erogazione di ulteriori finanziamenti.

Per quanto concerne il sostegno alla protezione sociale, in particolare alle cosiddette *traditional safety-nets*, interamente finanziata dall'Italia, nel corso del 2001 sono stati trasferiti circa 3.500.000 USD nelle agenzie di credito eritree. Il Programma fornisce accesso al credito a individui, gruppi di persone o piccole imprese nelle aree rurali, e a beneficiarne sono state 24.760 famiglie.

La componente relativa alla riabilitazione dello *stock* abitativo è alle fasi iniziali della sua realizzazione. I lavori relativi alla ristrutturazione delle infrastrutture di base sono stati in buona parte completati. La mancanza di manodopera specializzata influenza negativamente alcune componenti dell'ERP, causando ritardi, per esempio, in alcuni progetti di riabilitazione infrastrutturale. Attualmente risulta impiegato poco più del 20 per cento del dono italiano al *trust fund*, secondo informazioni della Banca mondiale.

Passa quindi ad affrontare il tema degli interventi di emergenza e aiuti alimentari a favore dell'Eritrea.

In proposito ricorda che il conflitto con l'Etiopia, scoppiato nel corso del 1998 e protrattosi per il biennio successivo, ha determinato in Eritrea ampi movimenti interni di popolazione e la creazione di numerosi campi profughi. In conseguenza di questi fenomeni, un milione di persone circa (su soli tre milioni e mezzo di popolazione totale dell'Eritrea) risultavano colpite direttamente o indirettamente dagli effetti del conflitto.

Per alleviare le sofferenze delle popolazioni eritree colpite dal conflitto ed in risposta agli appelli del Governo eritreo (giugno 2000) e dell'ONU (luglio 2000), la Cooperazione italiana ha promosso nel novembre del 2000 il Programma PoWER (*Post-War Emergency Rehabilitation*) realizzato dall'UNDP.

Tale intervento, mirato soprattutto a prestare soccorso all'ingente numero di persone sfollate, si inserisce, quale importante complemento, nel quadro delle azioni a favore degli eritrei vittime della guerra e della siccità, che la DGCS già sosteneva, anche attraverso la costituzione di fondi in loco presso l'Ambasciata di Asmara, destinati all'acquisto di beni alimentari e di prima necessità e all'assistenza chirurgica.

L'iniziativa PoWER è stata interamente finanziata dall'Italia con 2.582.284 euro di fondi di emergenza e 15.500.000 euro di fondi ordinari, come contributo volontario all'UNDP. Con il PoWER si è inteso assicurare: sostegno alle autorità locali nel fronteggiare la grave situazione di emergenza, in particolare nelle aree teatro del conflitto quali Gash Barka e Debub; riabilitazione e ricostruzione di alloggi di emergenza e di abitazioni; riabilitazione dei servizi sociali di base (acqua ed igiene ambientale, sanità pubblica, educazione); promozione e sostenibilità del tenore minimo di vita attraverso il sostegno all'agricoltura e ad attività generatrici di reddito, in particolare quelle ad alta intensità di manodopera.

Nel corso del 2001, sono state realizzate le seguenti attività: riabilitazione e ricostruzione di 36 scuole, 16 centri di salute, 1500 abitazioni; realizzazione di 24 punti e sistemi di approvvigionamento idrico; retribuzione lavorativa a 125 mila operai; costruzione di 1.500 ripari di emergenza; distribuzione di forniture mediche e attrezzature scolastiche; rientro nei loro villaggi di origine di circa 150 mila rifugiati e sfollati attraverso la distribuzione di coperte, *kit* da cucina, carburanti, attrezzi agricoli, sementi.

Otto ONG italiane (Mani Tese, Cosv, Cric, Movimondo, Cesvi, APS, GVC, Intersos) hanno realizzato buona parte di questi interventi. La loro azione, come quella di altre ONG internazionali, ha creato un ponte di aiuti umanitari facilitando la transizione verso una strategia di sviluppo di medio e lungo periodo. I 45 interventi approvati nell'ambito del PoWER sono terminati nei mesi scorsi. Nel luglio 2002 si è tenuta la Riunione Congiunta di Verifica (*Mid Term Review*) del programma, a seguito della quale sono state fatte delle raccomandazioni sulla fase conclusiva del programma.

Sempre attraverso il canale dell'emergenza, è stato avviato un intervento per il controllo della epidemia di *HIV/AIDS*, che si inserisce nel più ampio contesto dell'impegno italiano nella lotta a tale pandemia nel continente africano. Nel caso dell'Eritrea le migrazioni interne dovute alla guerra con l'Etiopia (un milione) ed una poco diffusa conoscenza della tematica da parte delle comunità hanno creato la premessa per un'impennata dell'andamento epidemico. Il programma ha inteso, anche in previsione di una auspicabile smobilitazione dei militari in servizio (200.000), potenziare il Programma Nazionale di Controllo dell'*HIV/AIDS*.

Nel corso del 2001, oltre all'assistenza tecnica fornita per la definizione delle linee guida, sono stati portati a termine gli acquisti relativi alle forniture di farmaci, *kit* diagnostici, materiale di laboratorio ed altri presidi sanitari, equipaggiamenti d'ufficio ed arredi. Tali attività hanno consentito una prima strutturazione del Programma Nazionale.

Come ulteriore sostegno alle popolazioni eritree, si è deciso di inviare in Eritrea aiuti alimentari – realizzati tramite invii scaglionati ad opera dell'AGEA (ex AIMA) – a valere sugli appositi fondi presso di essa, destinati a sostenere la grave situazione di emergenza umanitaria.

Nel corso del 2000 l'AGEA ha fornito grano duro per un importo di 3 miliardi di lire (6.920 tonnellate). La Commissione governativa eritrea per i rifugiati (ERREC), alla quale erano state consegnate le forniture, prima di iniziare a distribuire il prodotto fornito alle popolazioni indigenti del paese, ha richiesto ed ottenuto di poter scambiare con l'*Eritrean Grain Board* il grano duro con un'equivalente quantità di sorgo o grano tenero, in quanto questi cereali risultavano più facilmente utilizzabili dalle popolazioni sfollate, mediante quella che, convenzionalmente, è definita «operazione di *swap*». Nel luglio del 2001, infine, sono stati consegnati aiuti alimentari (grano duro) per un valore di 6 miliardi di lire, quale residuo della programmazione degli aiuti alimentari per il 1999.

Per quanto riguarda la risposta all'attuale crisi umanitaria, è stato concesso nel 2002 un contributo di 1,5 milioni di euro al PAM (Programma alimentare mondiale) a favore dell'Eritrea. In proposito, il Sottosegretario fa presente che, nel corso del suo incontro del 7 febbraio scorso Massaua con il presidente Isaias Aferworki ha annunciato un ulteriore contributo al PAM di 1,5 milioni di euro, in risposta all'appello per la siccità. Ho inoltre annunciato l'intenzione italiana di partecipare finanziariamente al Programma di Smobilitazione e Reintegrazione, sostenuto dalla Banca mondiale, Commissione europea, Paesi Bassi e Norvegia, con un contributo di 5 milioni di euro.

Assieme alla prosecuzione dei programmi in corso ciò configura una appropriata ripresa dei rapporti e del dialogo sui temi della cooperazione, che verrà approfondito nei prossimi mesi tramite contatti bilaterali.

Passa quindi ad affrontare la situazione in Etiopia, rilevando preliminarmente come, nella scelta dei settori di intervento, il relativo Programma Paese rispecchi le politiche, le strategie e le priorità di sviluppo del Governo etiopico. Oltre il 50 per cento dei fondi è infatti destinato al supporto ai programmi settoriali nel campo dell'istruzione (26,3 per cento dei fondi), della sanità (14,3 per cento dei fondi) e delle infrastrutture (14,3 per cento dei fondi), mentre il 25,8 per cento dei fondi è destinato al settore dello sviluppo rurale e della sicurezza alimentare. Allocations di minore entità sono previste per il supporto al settore privato (3,8 per cento dei fondi), per azioni nel campo sociale (3,2 per cento dei fondi) e per interventi di rafforzamento istituzionale (3,3 per cento dei fondi).

Illustra quindi le più significative attività svolte dalla Cooperazione italiana in Etiopia, di alcune delle quali lui stesso, nella sua missione in Etiopia del luglio 2001, ha avuto modo di apprezzare l'efficacia nel tes-

suto socioeconomico: il Progetto di sviluppo rurale in Arsi e Bale; il Programma in favore dei bambini e ragazzi in condizioni particolarmente difficili; il *Programme Aid*.

Il primo di tali programmi prevede interventi a favore dei piccoli agricoltori e della piccola imprenditoria nelle due zone amministrative dell'Arsi e del Bale della Regione Oromia, al fine di incrementare la capacità produttiva e di contribuire in tal modo ad elevare la sicurezza alimentare dell'intero paese. Le principali attività riguardano: il supporto alla divulgazione agricola, il supporto allo sviluppo delle cooperative di servizio, lo sviluppo della micro-finanza (credito e risparmio), la realizzazione di piccoli schemi irrigui e di acquedotti rurali, la promozione di micro-progetti comunitari, la realizzazione di strade rurali ed opere civili di servizio, il sostegno alla ricerca agricola ed alla produzione di sementi, la fornitura di fertilizzanti e il supporto istituzionale. La gestione dell'iniziativa è affidata ad una struttura etiopica di coordinamento integrata con personale italiano di assistenza tecnica messo a disposizione dalla DGCS. L'agenzia delle Nazioni Unite UNOPS cura parte delle attività di approvvigionamento di beni e servizi.

Questo programma ha sviluppato una serie di significative attività, dal supporto ai servizi zionali di divulgazione agricola a beneficio di circa 285 mila piccoli agricoltori, al sostegno ai servizi di promozione femminile, al supporto ed assistenza alle cooperative agricole, alle istituzioni micro-finanziarie locali a beneficio di circa 16 mila piccoli agricoltori locali, a molti altri interventi ancora, che richiama brevemente.

Nel corso del 2001 ha avuto luogo una valutazione indipendente dei risultati della presente fase, che si è conclusa nel giugno 2002. Sulla base della positiva valutazione delle attività precedenti, fa presente di aver sottoposto al Comitato Direzionale, che ha dopo la sua approvazione, la seconda fase del Programma, per un valore totale di 15 milioni di euro.

Il Programma in favore dei bambini e ragazzi in condizioni particolarmente difficili si articola in tre componenti di cui la prima, in gestione diretta, ha come obiettivo il supporto ai minori ospiti delle strutture di accoglienza pubbliche nella città di Addis Abeba. La seconda componente, denominata «Supporto al progetto per la prevenzione ed alla reintegrazione sociale dei bambini di strada», è orientata alla prevenzione del fenomeno dei bambini di strada, attraverso interventi nelle comunità disagiate, ed al recupero e alla reintegrazione sociale di minori a rischio. La terza componente, realizzata attraverso l'UNICEF, riguarda il sostegno istituzionale al locale Ministero del lavoro e degli affari sociali per lo sviluppo di interventi in favore dei minori particolarmente svantaggiati.

Nel 2001 sono state portate a termine le attività di supporto ai servizi previste all'interno delle due componenti in gestione diretta. Si sono concluse le attività di sostegno scolastico, assistenza ed educazione sanitaria, formazione professionale interna (per il personale professionale e para-professionale degli istituti di accoglienza), sostegno alle cooperative di credito ed avviamento alle attività generatrici di reddito. Sono attualmente in corso le attività finalizzate alla chiusura dell'iniziativa e al trasferi-

mento dei beni alla controparte e la dismissione del personale. Per quanto concerne i minori ospiti delle strutture di accoglienza, sono state portate a termine forniture di beni di prima necessità, materiali scolastici e ricreativi, arredi, vestiario, farmaci eccetera. Sono inoltre state completate le attività di sostegno alla formazione professionale ed alla reintegrazione dei giovani nelle comunità di origine, ed è stata effettuata la manutenzione ordinaria delle strutture assistite.

Passa quindi ad illustrare il *Programme AID*, che è diretto a rendere disponibile valuta a favore di imprese etiopiche private e pubbliche del settore industriale per l'acquisizione in Italia di beni strumentali. L'iniziativa è stata attivata nell'ottobre 1999, e la prima attività posta in essere è stato l'acquisto sul mercato italiano di beni strumentali destinati a rendere operativo un importante centro di formazione nel settore della concia e del trattamento del pellame.

Nel corso del 2000 sono stati predisposti i documenti di gara per l'acquisto (valutato in circa 15 miliardi di vecchie lire) di infrastrutture industriali, di attrezzature di laboratorio e didattiche, indispensabili per consentire all'Istituto di svolgere il suo compito di formazione e di fornire supporto alle industrie del settore nel campo del controllo di qualità e del trattamento degli effluenti. È stata inoltre lanciata la gara con pubblicazione su tre quotidiani italiani a diffusione nazionale. Dopo il termine per la presentazione delle offerte, fissato al 21 febbraio 2001, è avvenuta l'apertura delle offerte e la successiva aggiudicazione per la migliore offerta al consorzio di ditte Endeco/Italprogetti.

Il relativo contratto è stato firmato in data 26 ottobre 2001, per un valore complessivo di lire 15.671.027.301. La disponibilità residua del Programma risulta di lire 17.876.999.002; tali fondi saranno utilizzati a favore del settore tessile.

Il Programma di Sviluppo nel settore sanitario rappresenta una delle principali iniziative sin qui identificate e formulate congiuntamente alle controparti etiopiche a seguito della sottoscrizione del Programma bilaterale di Cooperazione avvenuta nel giugno del 1999.

Il Programma governativo di sviluppo nel settore sanitario (*Health Sector Development Programme-HSDP*) costituisce il piano di investimento ventennale, definito dal Governo etiopico con il sostegno della Banca Mondiale e la partecipazione finanziaria della comunità dei donatori che, attualmente, contribuisce alla copertura del 50 per cento circa del fabbisogno annuale complessivo per la sanità.

Il Programma è suddiviso in fasi quinquennali; la Cooperazione italiana sostiene con un contributo di 15.575.000 euro le attività pianificate nell'ambito del programma.

L'HSDP interpreta la metodologia di intervento denominata *Sector Wide Approach* (SWAp) in cui, sulla base di una strategia settoriale previamente elaborata dal governo e discussa con i *partners* allo sviluppo, sono previsti precisi meccanismi di coordinamento e di armonizzazione procedurale, nel massimo rispetto del principio di *ownership*. Il contributo italiano a tale esercizio, che si configura per la sua parte più consistente

come un finanziamento diretto al Governo etiopico, è in particolare orientato verso quattro Stati-Regione del Paese: Afar, Oromia, Somali e Tigray nonché a livello centrale, a sostegno delle attività del Ministero della Sanità.

Il Programma, che si snoda su un arco temporale triennale, si pone l'obiettivo di contribuire a migliorare lo stato di salute della popolazione etiopica, con particolare riferimento alle Regioni oggetto di intervento (Afar, Oromia, Somali e Tigray, peraltro tra quelle maggiormente colpite dall'attuale crisi umanitaria), attraverso la realizzazione di attività che consentano di migliorare la copertura e la qualità dei servizi di promozione della salute, di prevenzione e di cura delle malattie, il miglioramento della quantità e le competenze del personale medico e infermieristico e il miglioramento del sistema informativo e della gestione del sistema sanitario.

Tali Stati regionali, in virtù dell'attuale struttura federale etiopica e dei notevoli sforzi di decentralizzazione in atto, godono di ampia autonomia di pianificazione e gestione delle risorse rispetto al potere centrale. Ciò si riflette nell'ampia delega prevista, anche a livello di attribuzione di compiti esecutivi, nell'ambito del programma, dove gli Uffici regionali del Ministero della Sanità (MoH) coinvolti ricopriranno il ruolo di enti esecutori delegati gestendo, con le proprie risorse interne ed il sostegno dell'Assistenza Tecnica italiana, i finanziamenti espressamente allocati per le rispettive Regioni.

Passa quindi ad illustrare il Programma di Sviluppo nel settore dell'istruzione, che si inquadra nel programma-paese italo etiopico 1999-2001 e ne rappresenta uno degli interventi più qualificanti. Sinora, la cooperazione italiana aveva privilegiato, nei rapporti con l'Etiopia, per quanto concerne l'istruzione, l'assistenza al settore universitario. Nella nuova prospettiva aperta dai SIP («*Sector Investment Programs*») e dall'adesione dell'Etiopia ai «*Millenium Development Goals*», cioè a quei traguardi che in termini di sviluppo la comunità internazionale si è posta attraverso le conferenze e i vertici mondiali degli anni 90, riassunti nella Dichiarazione del Millennio (settembre 2000), l'accento si sposta sull'istruzione primaria e professionale. Il sostegno ai SIP è una modalità particolarmente avanzata di aiuto, che viene ritenuta complementare all'aiuto al bilancio, per ora effettuato solo da Banca Mondiale, UE e da due donatori.

Il Programma è frutto di un lungo e approfondito lavoro di formulazione, condotto in ogni sua fase di concerto con le autorità etiopiche. Sotto il profilo sostanziale, l'iniziativa mira al potenziamento delle capacità istituzionali etiopiche nella gestione, ai vari livelli, del sistema educativo, attraverso una serie di attività che attengono al sostegno istituzionale a livello d'istruzione primaria e allo sviluppo della formazione tecnica professionale (a livello di *college* universitario).

L'iniziativa, che comprende un'assistenza tecnica direttamente fornita dalla DGCS, si articola su tre *tranches* annuali, per un totale di 25.822.900 euro.

Alla luce dei risultati ottenuti da iniziative come le suddette, la valutazione che il Governo etiopico dà della Cooperazione italiana è positiva, così come viene valutato positivamente il livello di dialogo politico che si è via via instaurato.

Inoltre, particolarmente positivo, per la Cooperazione italiana, è risultato il rapporto svolto dal DAC (*Development Assistance Committee*) dell'OCSE nel 2000 sul programma di aiuti all'Etiopia, quale elemento del più vasto «esame» dell'Aiuto Pubblico allo Sviluppo dell'Italia.

Tale rapporto indica che «con il nuovo *Country Programme*, firmato nel giugno 1999, la cooperazione italo-etiopica ha compiuto un progresso notevole. Esso è stato preparato in stretta collaborazione con le Autorità etiopiche ed è ben adattato alle loro priorità». Il rapporto sottolineava, infatti, che il programma paese «ottiene voti alti per i principali orientamenti, la partecipazione e la *ownership* del Governo etiopico, il buon coordinamento con gli altri donatori, il forte coinvolgimento delle ONG e la partecipazione delle donne e delle comunità». Tali affermazioni hanno trovato riscontro, fa presente il Sottosegretario, nelle sue visite di campo ai programmi, tra cui quella del programma Sviluppo Rurale nell'Arsi e Bale, da lui visitato nel luglio 2001.

L'Italia partecipa inoltre attivamente al coordinamento tra donatori, che è particolarmente efficace in Etiopia e si estrinseca attraverso le attività del D.A.G. (*Development Assistance Group*), presieduto dall'UNDP. Anche grazie a tale attività, l'Etiopia è uno dei paesi pilota la cui esperienza verrà esaminata nell'ambito del processo internazionale per l'armonizzazione delle procedure dell'aiuto allo sviluppo, promosso da Banca mondiale e dall'OCSE. Tale iniziativa si inserisce, inoltre, nell'ambito degli impegni assunti in occasione della Conferenza di Monterrey e del Vertice G8 di Kananaskis.

Non è un caso, poi, rileva il Sottosegretario, che il coordinamento dei donatori bilaterali ad Addis Abeba veda, per il 2003, designato l'Ambasciatore italiano quale Vice Presidente e poi, nel 2004, quale Presidente.

Come l'Eritrea, anche l'Etiopia ha fruito negli anni 1998-2000 di aiuti alimentari gestiti dall'AGEA (ex AIMA). Nel caso dell'Etiopia, paese caratterizzato da un *deficit* cerealicolo cronico, anche se variabile negli anni, gli aiuti italiani hanno avuto sostanzialmente un valore strutturale. Come tali essi, attraverso la vendita sul mercato locale, hanno prodotto dei fondi di contropartita, la cui utilizzazione è definita nello specifico accordo intergovernativo concluso l'11 maggio 1999. In particolare, tale accordo prevede che i fondi di contropartita vengano depositati su un conto a doppia firma (del rappresentante del Governo etiopico e dell'Ambasciatore italiano) ed utilizzati per finanziare attività di sviluppo concordate. La presa in consegna e la vendita del prodotto in Etiopia sono state gestite, come previsto dall'Accordo, dalla società a capitale pubblico *EGTE (Ethiopian Grain Trade Enterprise)* che ha versato tutti i proventi nel conto a doppia firma sopra menzionato. L'effettuazione delle forniture (avvenuta attraverso due spedizioni successive per un importo di 6 miliardi di lire ciascuna, per un totale di circa 25.000 tonnellate

di grano duro) e la costituzione dei relativi fondi di contropartita sono avvenute regolarmente, come certificato dall'Ambasciata d'Italia.

A causa della situazione di emergenza umanitaria determinatasi successivamente nel Paese e generata dagli effetti concomitanti della siccità e del conflitto con l'Eritrea, è stato deciso di concedere un ulteriore aiuto alimentare di emergenza, per un importo di 3 miliardi di lire (per la fornitura di 4.951 tonnellate di grano tenero). Tale aiuto, concordato nell'aprile del 2000 sulla base di uno specifico appello del governo etiopico, prevedeva l'invio di grano messo direttamente a disposizione dell'ente governativo etiopico preposto alla gestione delle emergenze (*DPPC- Disaster Prevention and Preparedness Commission*), il quale, ricevuto l'intero quantitativo, ha successivamente provveduto direttamente alla distribuzione alle popolazioni colpite dall'emergenza alimentare.

Come risposta del Governo italiano all'attuale crisi umanitaria in Etiopia, è stato concesso un contributo di 3 milioni di euro al PAM (Programma alimentare mondiale), per l'assistenza ai gruppi più vulnerabili nelle regioni più colpite dalla siccità.

Il presidente PROVERA manifesta apprezzamento per la scelta del rappresentante del Governo di fornire una risposta più ampia ed articolata di quella della quale era stata data lettura in risposta alla sua precedente interrogazione sullo stesso argomento (3-00661) nella seduta del 24 ottobre 2002. Si riserva peraltro di esprimere una valutazione più complessiva sulla risposta fornita oggi dal Sottosegretario, anche alla luce di un esame più approfondito che effettuerà sulla documentazione da questi consegnata.

Il PRESIDENTE dichiara quindi concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1172) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Sovrano Militare Ordine di Malta concernente i rapporti in materia sanitaria, fatto a Roma il 21 dicembre 2000**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, rinviato nella seduta del 5 febbraio 2003.

Il presidente PROVERA dà conto delle intese intercorse nella riunione odierna dell'Ufficio di Presidenza della Commissione, allargato ai rappresentanti dei Gruppi, in ordine alle modalità di svolgimento delle audizioni informali da effettuare nel contesto dell'esame del disegno di legge in titolo.

La Commissione prende atto di quanto testè comunicato dal Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2003

**267<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.*

*La seduta inizia alle ore 14,50.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1492) AZZOLLINI ed altri.** – *Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente alla denominazione e al contenuto della legge finanziaria. Delega al Governo in materia di conti pubblici*

**(1548) MORANDO ed altri.** – *Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, relativamente al titolo I, IV e V, in tema di riforme delle norme di contabilità pubblica*, rinviati dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 17 settembre 2002

(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente AZZOLLINI, relatore sui provvedimenti in titolo, ne ricorda brevemente l'*iter* della precedente fase procedurale, conclusasi con il rinvio dall'Assemblea in Commissione il 17 settembre 2002.

Il sottosegretario VEGAS illustra il contenuto di una nota di sintesi sui principali elementi di riforma delle norme di contabilità pubblica, ritenendo che, prima dell'avvio della prossima sessione di bilancio, si debba pervenire ad una semplificazione dei documenti finanziari e delle relative procedure di esame, secondo una delle diverse opzioni possibili, che andranno valutate con adeguate forme e modalità procedurali.

Tale riforma dovrà procedere anzitutto alla semplificazione ed alla razionalizzazione degli stessi strumenti informativi, che attualmente risultano frammentati in diversi documenti, e dovrà riconsiderare la funzione da attribuire alla legge finanziaria ed alla legge di bilancio, per quanto riguarda il ruolo, la struttura e i metodi della loro redazione. Ovviamente, si

tratta di un percorso che potrà fornire soluzioni graduali nel tempo e quanto più possibile condivise.

Il senatore MORANDO, intervenendo anche a nome dei Gruppi parlamentari che si riconoscono nell'Ulivo, dichiara di condividere la decisione di tornare a discutere su temi che già avevano costituito oggetto di riflessione da parte della Commissione, anche grazie al contenuto del disegno di legge di cui egli è primo firmatario. Confermando, quindi, la disponibilità ad aprire un nuovo confronto sui temi della contabilità pubblica, ricorda come tale confronto sia stato in precedenza interrotto a causa della decisione del Governo di intervenire in materia con il cosiddetto «decreto-legge taglia-spese». A tale riguardo, ricorda che quel provvedimento contravveniva sia al contenuto di risoluzioni parlamentari approvate in materia, che assegnavano all'iniziativa parlamentare una sorta di riserva rispetto alle modifiche della legge n. 468 del 1978, sia alle dichiarazioni, a suo tempo rese dal Ministro dell'economia e delle finanze, circa il carattere fondante dei Parlamenti democratici insito nelle regole di contabilità pubblica. Se, pertanto, la maggioranza ed il Governo intendono riprendere in esame ipotesi di modifica della legge di contabilità nazionale, l'opposizione intende riproporre all'attenzione della Commissione il contenuto del disegno di legge n. 1548, quale testo iniziale cui apportare quelle integrazioni che si rendono necessarie proprio a seguito delle modifiche intervenute nella citata legge n. 468 per effetto del decreto-legge n. 194 del 2002. A tale riguardo, appare pregiudizialmente necessario conoscere con chiarezza quali siano le intenzioni della maggioranza e del Governo rispetto a possibili modifiche di quel decreto-legge, soprattutto nelle parti che, in questi mesi, hanno dato luogo ad un notevole contenzioso e a diverse difficoltà gestionali e applicative.

Dovendosi, pertanto, riprendere un approfondimento su tematiche di particolare rilievo, quali quelle della riforma delle norme di contabilità pubblica, appare necessario procedere, in un lasso di tempo circoscritto in un paio settimane, alle audizioni di soggetti ed istituti che abbiano particolare competenza in materia e che possano quindi fornire un utile contributo per la predisposizione delle possibili proposte di modifica. Dopo aver citato, quali possibili interlocutori, la Corte dei conti e l'Istituto di studi ed analisi economica (ISAE), si sofferma sulla recente decisione del Governo di non confermare nell'incarico di Presidente di quest'ultimo istituto la professoressa Kostoris Padoa Schioppa. Tale decisione appare fortemente criticabile soprattutto se si considerano i contributi di alto spessore professionale e di rigore scientifico forniti dall'ISAE alla stessa Commissione secondo un'apprezzabile logica di orgogliosa difesa della propria autonomia: le analisi prodotte sotto la presidenza della predetta professoressa hanno spesso provocato l'imbarazzo degli stessi Governi di Centrosinistra che, tuttavia, a differenza dell'attuale Esecutivo, hanno giustamente apprezzato lo spirito critico espresso in termini rigorosi. Riservandosi, quindi, di assumere ulteriori iniziative parlamentari perché il Governo renda conto di tale decisione, a prescindere dai giudizi che si pos-

sono esprimere sul nuovo presidente dell'ISAE, l'oratore passa poi ad esaminare le diverse critiche, mosse anche da autorevoli esponenti politici ed istituzionali, alle regole che presiedono alla sessione di bilancio, soprattutto dopo l'esperienza dell'ultima legge finanziaria. A tale riguardo, dopo aver contestato l'affermazione formalistica secondo cui lo stravolgimento del testo originario dell'ultima finanziaria sia stato operato per iniziativa parlamentare e che vi sia stato un vero e proprio assalto parlamentare alle disponibilità finanziarie in essere, ritiene che molti dei problemi emersi possano invece essere superati attraverso una semplice e corretta applicazione della legge n. 468 del 1978, in rapporto con quanto previsto dai regolamenti parlamentari, a partire da una più stringente attuazione dei ben noti criteri di ammissibilità delle disposizioni contenute sia nel disegno di legge originario sia nei relativi emendamenti.

In un percorso di riforma delle norme di contabilità, giudica pertanto pericolosa un'ipotesi di riduzione dei poteri emendativi dei singoli parlamentari o una sottrazione degli spazi di discussione in Assemblea. A tale proposito, ritiene anche necessario conoscere gli orientamenti che emergono in ordine a possibili ipotesi di modifica del Regolamento, nella parte riguardante la sessione di bilancio. In ogni caso, tali eventuali ipotesi devono poter essere affrontate nella più ampia sede del dibattito in corso sulle riforme istituzionali e del Regolamento in generale, nell'ambito del confronto tra maggioranza ed opposizione recentemente inaugurato con l'apprezzabile iniziativa assunta dalla Presidenza del Senato.

Il presidente AZZOLLINI esprime, anzitutto, compiacimento per la disponibilità manifestata da parte dell'opposizione a riprendere il confronto sulle modifiche della legge di contabilità nazionale, assicurando che potrà fornire al più presto una chiara risposta politica sulla modificabilità del decreto-legge n. 194 del 2002. Dopo aver dichiarato di condividere l'opportunità di svolgere in tempi adeguati talune audizioni, secondo un programma che verrà al più presto definito, condivide anche l'ipotesi che, ove si decidesse di modificare le norme regolamentari sulla sessione di bilancio, ciò andrà fatto nel contesto istituzionale di confronto generale aperto di recente dalla Presidenza del Senato, fermo restando che la Commissione dovrà trovare le forme ed i modi più adeguati per fornire un contributo propositivo.

Il senatore MARINO, dopo aver espresso piena adesione a quanto dichiarato dal senatore Morando, ritiene che la riforma della legge di contabilità nazionale debba muovere dal proposito fermo di superare gli attuali limiti nella leggibilità e trasparenza dei documenti di bilancio e di restituire al Parlamento il ruolo che gli compete e che gli è stato sottratto con l'emanazione del decreto-legge «taglia-spese». Nel dichiararsi, quindi, disponibile a riprendere la discussione sui provvedimenti in titolo, ritiene particolarmente rilevante la necessità che il contenuto delle deleghe previste dal disegno di legge n. 1492 venga puntualmente esplicitato e reso quindi meno generico. Per quanto riguarda, infine, i soggetti da audire

nel corso delle prossime settimane, auspica che ci si possa avvalere del contributo della Corte dei conti, dell'ISTAT e dell'OCSE, che sta operando un monitoraggio dei sistemi di contabilità in diversi paesi e potrebbe fornire così un proficuo contributo in materia.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore MORANDO, rilevando che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere sul disegno di legge n. 1996, ritiene necessario che il Governo fornisca i dati finanziari relativi all'applicazione della cosiddetta «legge Tremonti-bis», posto che la disposizione del provvedimento in questione che ne proroga gli effetti per talune categorie di soggetti, produce effetti che sono stati quantificati non su dati effettivi, ma su quelli presuntivi contenuti nella relazione tecnica che accompagnava la legge prorogata.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

## FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2003

132<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*

PEDRIZZI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente PEDRIZZI preannuncia la convocazione per la prossima settimana dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi al fine di predisporre il programma dei lavori della Commissione e, in particolare, per programmare il seguito dell'esame dei disegni di legge in materia di consorzi di garanzia fidi e la conclusione dell'indagine conoscitiva sul settore dei giochi.

Il senatore BRUNALE ritiene opportuno prevedere un'ulteriore convocazione del Comitato ristretto costituito per l'esame dei disegni di legge in materia di Confidi prima dell'esame in Commissione plenaria.

Il presidente PEDRIZZI dà assicurazione al senatore Brunale in tal senso.

### *SULLO SVOLGIMENTO DI UN CONVEGNO SUL SETTORE DEI GIOCHI*

Il Presidente informa la Commissione che l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e la Scuola superiore dell'Economia e delle finanze, organismi che, come è noto, fanno capo al Ministero dell'Economia e delle finanze, hanno organizzato un convegno internazionale dal tema «L'Evoluzione del sistema dei giochi: analisi comparata», con il sostegno di soggetti privati ben individuati ed interessati a tali tematiche.

Egli ritiene particolarmente grave l'esclusione della Commissione finanze e tesoro dal novero dei partecipanti al convegno non solo per ragioni di competenza, ma soprattutto per il fatto che in tal modo si trascura, consapevolmente o meno, il lavoro di approfondimento compiuto dalla Commissione sul settore dei giochi. Poiché egli interpreta tale disattenzione come un'iniziativa lesiva delle prerogative parlamentari, preannuncia un'iniziativa di protesta ufficiale all'indirizzo del Governo, sulla quale chiede un pronunciamento della Commissione.

Interviene il senatore EUFEMI il quale concorda sul richiamo delle specifiche responsabilità degli enti governativi che hanno organizzato la manifestazione, ma ricorda come già in altre occasioni sulla tematica del gioco ci siano state divergenze tra l'Esecutivo ed il Parlamento.

Il senatore COSTA esprime l'opinione che il richiamo formale preannunciato dal Presidente vada indirizzato soprattutto alla Scuola superiore dell'Economia e delle finanze, il cui carattere accademico e di studio rende particolarmente grave la mancata attenzione agli approfondimenti compiuti in sede parlamentare.

Il senatore BRUNALE si dichiara d'accordo con l'iniziativa preannunciata dal Presidente, dopo aver ricordato le numerose occasioni che hanno fatto emergere un palese contrasto tra gli indirizzi degli orientamenti maturati in sede parlamentare e quelli propugnati dall'Esecutivo su molti argomenti concernenti il settore del gioco. Ricorda altresì di aver accolto l'invito a partecipare al Convegno citato a titolo personale, suggerendo di coinvolgere la Commissione in ragione della indagine conoscitiva.

Anche il senatore SALERNO si associa alla iniziativa preannunciata dal Presidente ricordando peraltro che l'indagine conoscitiva, pur non formalmente conclusa, costituisce uno strumento informativo parlamentare del quale gli organizzatori del Convegno avrebbero dovuto tenere conto.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(1996) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità**, approvato dalla Camera dei deputati.

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore BALBONI, il quale illustra i contenuti del decreto legge unitamente alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati ricordando in premessa che il provvedimento reca una serie di disposizioni, quasi tutte di natura tributaria, a completamento delle misure già previste dalla legge finanziaria per il 2003.

L'articolo 1 dispone la restituzione, già avvenuta entro la data del 31 dicembre scorso, delle agevolazioni concesse alle banche, originariamente con la legge 461 del 1998 e, conseguentemente, dal decreto legislativo attuativo n. 153 del 1999.

La vicenda scaturisce dalla decisione adottata l'11 dicembre 2001 dalla Commissione europea, la quale ha stabilito l'incompatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato del regime agevolativo in esame, relativo, come si ricorderà, alle operazioni di concentrazione e, nell'ambito delle stesse, a quelle di trasferimento dei beni.

Il dettato comunitario ha dunque imposto la soppressione del regime di aiuti ritenuto incompatibile e il recupero, con interessi, di quanto già reso disponibile a favore dei relativi beneficiari.

Con l'inserimento di un articolo 1-*bis* la Camera ha previsto, in ottemperanza alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee dell'8 giugno 2000, che gli spedizionieri comunitari che esercitano in Italia l'attività di spedizione in qualità di prestatori di servizi non sono soggetti all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese né all'obbligo dell'iscrizione all'elenco autorizzato istituito presso le Camere di commercio.

Con il successivo articolo 2 viene operata la riapertura dei termini riguardanti l'assegnazione agevolata e la cessione a titolo oneroso di beni ai soci e per la trasformazione in società semplice (ai sensi dell'articolo 3, commi 7-9, della legge n. 448 del 2001), per le relative operazioni poste in essere successivamente al 30 novembre 2002 e fino al 30 aprile 2003.

L'articolo 3 dispone poi la proroga delle disposizioni in materia di affrancamento delle riserve, di cui all'articolo 4 della legge n. 448 del 2001, ossia la possibilità di assoggettare le predette riserve a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi in misura pari al 19 per cento, anche con riferimento alle riserve e agli altri fondi in sospensione di imposta, anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, esistenti nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2002.

La norma concede ai contribuenti la possibilità di optare per il versamento dell'imposta sostitutiva in unica soluzione ovvero in tre rate annuali.

La Camera ha inserito nell'articolo in esame un ulteriore comma diretto a consentire alle società sportive previste dalla legge 23 marzo 1981, n. 91, l'iscrizione – in apposito conto, tra le componenti attive, nel primo bilancio da approvare successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione – l'ammontare delle svalutazioni dei diritti pluriennali delle prestazioni sportive degli sportivi professionisti, determinato sulla base di un'apposita perizia giurata, quale onere pluriennale da ammortizzare, con il consenso del collegio sindacale.

Le società che si avvalgono della facoltà introdotta dalla norma in esame debbono procedere, ai fini civilistici e fiscali, all'ammortamento della svalutazione iscritta in dieci rate annuali di pari importo. Si tratta di norme controverse, ma per le quali non ritiene fondati i timori di una violazione della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.

L'articolo 4 reca disposizioni in materia di versamento degli acconti da parte dei concessionari della riscossione.

Occorre ricordare che la disciplina in materia prevede l'obbligo a carico dei concessionari di versare, ogni anno, una somma a titolo di acconto sulle riscossioni dell'anno successivo.

La modifica introdotta dall'articolo 4 in esame dispone l'aumento della percentuale, da applicare ai fini del calcolo dell'acconto dovuto dai concessionari della riscossione, dal 23,5 al 32 per cento sulle somme riscosse nell'anno precedente.

La Camera ha inserito nell'articolo 4 alcuni commi, con i quali si prevede l'esclusione dall'applicazione della sanzione per i concessionari che effettuano il versamento dell'anticipazione con ritardo non superiore a trenta giorni.

L'articolo 5 reca disposizioni in materia di chiusura delle partite IVA inattive. La norma, in particolare, consente di ovviare alle irregolarità derivanti dalla mancata presentazione per gli anni pregressi delle dichiarazioni Iva, nonché delle dichiarazioni dei redditi limitatamente ai redditi di impresa e di lavoro autonomo, con importi pari a zero. Viene consentita anche la regolarizzazione delle violazioni commesse in materia di omessa presentazione delle dichiarazioni di inizio, variazione o cessazione di attività, previste nei commi 1 e 3 dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Per la sanatoria è dovuto un versamento di 100 euro entro il 16 aprile 2003 (termine così prorogato dalla Camera, rispetto all'originaria scadenza del 16 marzo 2003).

Nel corso dell'esame alla Camera è stato inserito un comma *2-bis*, il quale stabilisce che le prestazioni di lavoro effettuate dagli associati nell'ambito di contratti di associazione in partecipazione non si considerano effettuate nell'esercizio di arti e professione e, pertanto, non sono assoggettate all'IVA. In entrambi i casi si tratta di misure rilevanti e condivisibili.

Passando a commentare le integrazioni più rilevanti introdotte dalla Camera, il relatore illustra gli articoli aggiunti dopo l'articolo 5, recanti modifiche alla legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003) in materia di condoni. In termini generali, le modifiche tendono a rendere più conveniente per i contribuenti il ricorso allo strumento del condono. In sintesi, le modifiche più importanti concernono il differimento generalizzato al 16 aprile 2003 del termine per l'effettuazione dei versamenti relativi alle varie sanatorie, l'aumento dei limiti minimi al di sopra dei quali è possibile effettuare il versamento rateale e anticipazione dei termini di versamento delle rate successive alla prima, la riduzione delle percentuali di versamento per utilizzare la sanatoria, la riduzione (dal 13 al 6 per cento) dell'imposta sostitutiva prevista per la regolarizzazione dei redditi e degli imponibili conseguiti all'estero, l'esclusione dalla possibilità di definizione di cui agli articoli da 7 a 9 e 15 della legge n. 289 del 2002 solo se è già stata esercitata l'azione penale ed il contribuente ne ha avuto formale conoscenza alla data del perfezionamento della definizione automatica.

Inoltre si prevede la possibilità di avvalersi delle misure di sanatoria anche se, alla data del 1° gennaio 2003, sono stati notificati processi verbali di contestazione con esito positivo ovvero avvisi di accertamento, purché venga perfezionata la relativa definizione degli stessi ai sensi degli articoli 15 e 16 della medesima legge n. 289 del 2002; ed ancora, si prevede l'estensione delle definizioni di cui agli articoli 8 e 9 della medesima legge n. 289 del 2002 anche al contributo straordinario per l'Europa.

Per quanto concerne la regolarizzazione delle scritture contabili, si prevede la riduzione dal 13 per cento al 6 per cento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dovuta sui maggiori valori dei beni iscritti in bilancio e si fissa al 16 aprile 2003 il termine per il versamento dell'imposta stessa. In ordine alla chiusura delle liti fiscali pendenti, viene introdotta la novità della possibilità di chiudere anche le liti fiscali pendenti in Cassazione, e vengono ridefiniti gli importi per la definizione, parametrati al valore della lite: se il valore della lite è inferiore o uguale a 2.000 euro la definizione è pari a 150 euro; se il valore è, invece, superiore a 2.000 euro si possono avere tre forme diverse di definizione.

La Camera è poi intervenuta sulla tempistica per la definizione. I versamenti dovranno essere eseguiti entro il 16 aprile; l'istanza di definizione deve essere presentata entro il 21 aprile; i termini di sospensione delle liti e i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per Cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini di costituzione in giudizio, sono sospesi fino al 30 giugno 2003.

Con l'articolo 5-ter vengono abrogate le disposizioni concernenti la possibilità di sanare, mediante il pagamento del 20 per cento delle imposte non versate, le violazioni in materia di imposta unica sulle scommesse e la ridefinizione delle condizioni economiche delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche e sportive.

L'articolo 5-quater stabilisce invece che l'articolo 13 della legge finanziaria, sulla definizione dei tributi locali, si applica anche con riferimento al diritto annuale spettante alle camere di commercio.

Con l'articolo 5-quinquies viene prevista la possibilità di regolarizzare le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2001, concernenti gli omessi versamenti della tassa automobilistica erariale delle regioni a statuto speciale, attraverso il pagamento entro il 16 aprile 2003 della tassa stessa, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Con l'articolo 5-sexies, le misure agevolative della cosiddetta «Tremonti-bis» vengono prorogate con riferimento agli investimenti realizzati entro il 31 luglio 2003, in sedi operative ubicate in comuni interessati da eventi calamitosi e nei quali, entro il 31 dicembre 2002 sono state emanate ordinanze sindacali di sgombero o di limitazione del traffico per le principali strade di accesso al territorio comunale. Gli investimenti immobiliari, nelle stesse zone, vengono agevolati fino al 31 luglio 2004.

Il relatore formula poi un giudizio sostanzialmente positivo della disciplina di favore per il rientro dei capitali dall'estero, commentando favorevolmente le modifiche recate dal provvedimento. In particolare, l'ar-

articolo 6 dispone la riapertura dei termini, dal 1° gennaio al 30 giugno 2003, per l'effettuazione delle operazioni di emersione delle attività finanziarie detenute all'estero (cosiddetto scudo fiscale), ai sensi del decreto legge n. 350 del 2001, ed apporta alcune modifiche e integrazioni alla disciplina delle medesime operazioni.

L'articolo 6-*bis*, inserito dalla Camera, consente di rimpatriare – entro il 30 giugno 2003 – il denaro e le attività finanziarie già regolarizzate con l'articolo 15 del decreto-legge n. 350 del 2001, ottenendo i benefici (si ritiene, in particolare, quelli in tema di riservatezza) di cui all'articolo 14 del decreto stesso. I rimpatri effettuati dopo il 16 aprile 2003.

L'articolo 6-*ter*, anch'esso introdotto dalla Camera, prevede la possibilità di mantenere il regime di «riservatezza» anche nel caso in cui il denaro o le attività finanziarie immesse in un conto o deposito segreto siano trasferite a un altro intermediario residente in Italia.

L'articolo 7 reca disposizioni dirette specificamente alla dismissione di alcuni beni immobili dello Stato al fine di perseguire gli obiettivi di finanza pubblica previsti dal Governo: la cessione dei beni appartenenti all'Ente tabacchi italiani è funzionale sia alla privatizzazione al meglio dell'Ente, non gravata dagli oneri di immobili non più strumentali all'attività industriale, sia alla massimizzazione del gettito derivante dalla dismissione degli immobili, ceduti in blocco alla società Fintecna.

L'articolo 8 precisa che le funzioni relative all'amministrazione, alla riscossione e al contenzioso concernente le entrate tributarie in materia di giochi e scommesse, incluse le entrate erariali derivanti dall'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1998, sono di competenza dell'Agenzia delle entrate. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo in esame, inserito nel corso dell'esame presso la Camera, stabilisce, tuttavia, che dal 1° aprile 2003 tutte le funzioni relative all'amministrazione, alla riscossione e al contenzioso concernente le entrate tributarie in materia di giochi e scommesse sono attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Infine, l'articolo 9 prevede l'integrazione dei collegi di revisione o sindacali delle amministrazioni pubbliche (ad esclusione, tra gli altri, degli enti locali) con un componente nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze. La Camera ha approvato una modifica tendente ad estendere le esclusioni, già previste dallo stesso articolo, anche ai consigli e agli ordini professionali.

Il presidente PEDRIZZI avverte che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha approvato all'unanimità l'inserimento all'ordine del giorno nella seduta di giovedì mattina, 13 febbraio prossimo, dell'esame del disegno di legge in titolo. Ragion per cui egli sarebbe orientato a proporre alla Commissione un termine estremamente ridotto, per la presentazione di eventuali emendamenti pur nella consapevolezza che, per consentire alla Commissione di conferire il mandato al relatore entro giovedì mattina, sarebbe più opportuno che non ci fossero emendamenti da esaminare.

Dopo che il senatore TURCI ha chiesto una breve sospensione per approfondire la decisione assunta dai Presidenti dei Gruppi parlamentari, il PRESIDENTE sospende brevemente la seduta.

*(La seduta, sospesa alle ore 15,45, è ripresa alle ore 15,50).*

Si apre il dibattito.

Il senatore COSTA svolge il proprio intervento commentando le osservazioni critiche formulate dal commissario europeo Monti in merito alle disposizioni introdotte dalla Camera dei deputati in materia di società sportive professionistiche. Egli fa presente che le norme in commento non riducono la base imponibile delle società sportive e quindi non riducono l'ammontare delle imposte né annullano il debito fiscale. Ragion per cui appare fuori luogo l'interpretazione della norma come un aiuto di Stato: come è noto, la Corte di Giustizia europea ha stabilito che un beneficio fiscale per essere considerato aiuto deve derivare dalla rinuncia dello Stato membro alle entrate tributarie che avrebbe normalmente percepito.

Sulla base dell'attuale disciplina tributaria nazionale i diritti allo sfruttamento delle prestazioni sportive degli atleti professionisti, quali beni immateriali, sono ammortizzabili e dunque deducibili dal reddito, in quote costanti in relazione alla durata del contratto che vincola l'atleta alla società sportiva (di prassi, tali contratti hanno durata di 5 o 6 anni). Eventuali svalutazioni del costo degli atleti attuate in applicazione della disciplina civilistica sono deducibili dal reddito, ai sensi dell'articolo 66 del Testo Unico delle imposte sui redditi come minusvalenze patrimoniali iscritte in bilancio ma non realizzate. Quest'ultima disposizione comporta l'irrelevanza sotto il profilo tributario della svalutazione civilistica del costo degli atleti la cui deduzione dal reddito della società deve proseguire sulla base dell'originario processo di ammortamento. Per tali motivazioni, dichiara il proprio sostegno alla disposizione introdotta dalla Camera dei deputati, dichiarandosi convinto della fondatezza di tali disposizioni anche sotto il profilo del rispetto della normativa comunitaria.

Per quanto riguarda invece il condono cosiddetto «tombale», si dichiara contrario all'eliminazione del limite massimo di importo da versare giudicando invece opportuno, sotto il profilo della equità fiscale, la determinazione di un tetto massimo o, in alternativa, la graduazione dell'aliquota di versamento di andamento inversamente proporzionale al livello dell'imposta da versare.

Interviene quindi il senatore EUFEMI, il quale preliminarmente esprime un sostanziale apprezzamento per le disposizioni concernenti il condono tributario, sia perché esse accrescono la convenienza ad utilizzare tale strumento, sia perché concorrono a determinare maggiore certezza rispetto all'obiettivo di realizzare le previsioni di gettito collegate a tale misura. Egli peraltro richiama l'attenzione sulla rilevanza della disposizione concernenti la materia dei bilanci delle società sportive professioniste.

Non vi è dubbio che le problematiche legate allo sport professionistico, e al calcio in generale, non possono essere oggetto di disputa politica, mentre invece deve essere all'attenzione di ogni parlamentare la tenuta del sistema calcistico in generale.

Al di là di tali osservazioni, richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che il decreto reca all'articolo 1 le misure per completare gli adempimenti comunitari a seguito di condanna per aiuti di Stato: come è noto, si tratta della sanzione comminata dall'Unione europea allo Stato italiano per aver voluto concedere nel 1998, una serie di agevolazioni, di carattere tributario, al fine di favorire le fusioni tra gli istituti di credito. La Commissione europea infatti ha deciso l'incompatibilità di tale regime fiscale agevolato con la disciplina comunitaria che tutela la libera concorrenza. Per quanto riguarda invece le misure a favore delle società calcistiche egli ricorda che il regime degli ammortamenti, di per sé complesso e tecnicamente delicato, è uno strumento utilizzato in particolari settori al fine di tener conto delle peculiarità delle stesse (settore dell'autotrasporto, della marineria o dell'ippica). Per tali motivi, egli ritiene che non sussistano i presupposti per invocare la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, che si applica invece a misure di sostegno diretto alle spese correnti e di gestione, ovvero che modificano le condizioni di libera concorrenza e si riferiscono a tipologie di beneficiari selettivamente indicati. A suo giudizio, invece, le misure proposte dalla Camera dei deputati non possono essere indicate come aiuti di Stato, non producendosi alcuna riduzione né dell'imponibile né del prelievo fiscale, né tantomeno alcuna lesione della libera concorrenza.

Il senatore SALERNO esprime parole di convinto sostegno alle misure recate dal decreto-legge, come modificato dalla Camera dei deputati, in tema di condono tributario: in particolare, sottolinea con soddisfazione la riduzione delle aliquote previste per utilizzare il condono e l'ampliamento del termine per fare ricorso a tale strumento. Purtroppo, egli si dichiara favorevole a reintrodurre un limite massimo entro il quale calcolare le somme da versare ai fini del condono. Per quanto riguarda invece le misure a favore delle società sportive calcistiche, si dichiara d'accordo con quanti hanno sostenuto che tale misura non è un aiuto di Stato, bensì uno strumento di stabilizzazione dei bilanci delle società calcistiche.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore TURCI, prendendo atto delle decisioni assunte dai Presidenti dei Gruppi parlamentari, fa presente al Presidente che egli richiamerà l'attenzione del Presidente della propria parte politica nel caso le modifiche da apportare al decreto-legge dovessero riguardare il tetto per le imposte da pagare per utilizzare il condono, l'abrogazione del quale è stata fortemente voluta anche dall'opposizione: in tal caso, potrebbe essere rivisto l'orientamento circa la calendarizzazione del provvedimento in Assemblea.

Il senatore CASTELLANI esprime un forte disagio per l'estrema ristrettezza dei tempi attribuiti alla Commissione per esaminare un provvedimento di tale rilievo: tuttavia si riserva di presentare emendamenti anche per l'esame in Commissione.

Il presidente PEDRIZZI, preso atto dell'orientamento unanime dei senatori della Commissione, fissa alle ore 20 di oggi il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e rinvia alla prossima seduta il seguito della discussione generale.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

## ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2003

**164<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

*Intervengono il ministro per i beni e le attività culturali Urbani, nonché i sottosegretari di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Maria Grazia Siliquini e Caldoro.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente ASCIUTTI esprime viva soddisfazione per la decisione assunta dall'Amministrazione del Senato di incaricare un Consigliere parlamentare del Servizio Studi dei compiti di documentazione per la Commissione. Ciò risponde infatti ad un'esigenza fortemente avvertita, che la Commissione stessa aveva in più occasione avuto modo di segnalare.

La Commissione unanime si associa alla soddisfazione espressa dal Presidente.

### *IN SEDE REFERENTE*

**(1955) *Disciplina dell'insegnamento del restauro dei beni culturali***

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore BEVILACQUA, che sottolinea l'attualità del provvedimento. Nel corso di sopralluoghi che la Commissione ha svolto in diverse regioni italiane nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui nuovi modelli organizzativi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali è infatti emerso con chiarezza come restauri eseguiti in anni passati, ad opera di personale non sempre qualificato, abbiano realizzato interventi invasivi le cui conseguenze sono nettamente visibili ancora oggi.

Si impone dunque una normativa di riferimento che disciplini in modo sistematico l'insegnamento del restauro e coordini i vari soggetti istituzionali che operano nel settore a diversi livelli.

Le modifiche introdotte nell'ordinamento dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 richiedono peraltro un intervento che sia rispettoso delle nuove competenze attribuite alle regioni.

Il disegno di legge n. 1955, presentato dal Governo proprio al fine di conferire ordine al settore, con specifico riferimento al restauro dei beni culturali mobili, appare opportunamente attento a tali prerogative. Esso si configura infatti come un disegno di legge quadro e prevede che i profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori del restauro siano definiti con decreto del Ministro d'intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni.

Esso opera altresì una indispensabile distinzione fra restauratori ed operatori del restauro.

La preparazione professionale del primo profilo attiene all'alta formazione e viene pertanto rimessa alle prerogative dello Stato, oltre che ad altri organismi pubblici e privati (regioni, università, accademie di belle arti, Scuola per il restauro) accreditati dallo Stato medesimo, secondo criteri e *standard* di qualità definiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, acquisito il parere della Conferenza permanente Stato-regioni.

La preparazione delle figure professionali di supporto al restauratore di beni culturali (cosiddetti «operatori del restauro») attiene invece alla formazione, materia rimessa dal nuovo articolo 117 della Costituzione alla potestà legislativa regionale. In questo caso, i criteri e gli *standard* sono pertanto definiti direttamente in sede di Conferenza permanente Stato-regioni. Il coinvolgimento dello Stato è del resto indispensabile anche con riferimento alla definizione dei profili meno alti, atteso che essi concorrono comunque significativamente agli interventi su beni, la cui tutela è affidata inderogabilmente allo Stato.

Il disegno di legge prevede poi il riordino delle scuole di alta formazione e detta norme transitorie sul valore dei titoli di studio finora rilasciati.

Sul disegno di legge la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza dei Presidenti delle regioni e province autonome hanno espresso un orientamento favorevole, anche in considerazione dell'accoglimento di molte delle proposte emendative avanzate. Al riguardo, il relatore segnala che la versione originaria del provvedimento doveva contenere la definizione di «collaboratori restauratori», evidentemente non apprezzata dalle autonomie locali. Detta definizione è infatti stata su loro richiesta soppressa e indi sostituita con quella di «operatori del restauro». È stato altresì accolto l'invito a prevedere il parere della Conferenza Stato-regioni per la definizione dei criteri e *standard* di qualità dell'insegnamento diretto ai restauratori, nonché per la definizione delle modalità di accreditamento dei soggetti pubblici e privati legittimati ad impartire detto insegnamento. Non è

stata invece accolta l'ulteriore richiesta di tramutare il predetto parere in una vera e propria «intesa» con la Conferenza.

Quanto infine alla richiesta di sopprimere l'indicazione della durata di entrambi i corsi (quelli per i restauratori e quelli per gli operatori del restauro), sembrerebbe essere stata accolta solo la soppressione della durata triennale dei corsi per operatori, che infatti non risulta chiaramente esplicitata nel testo del disegno di legge, mentre resta indicata in cinque anni la durata dei corsi per i restauratori.

Quanto infine al comma 3 dell'articolo 5, recante norme transitorie sulla validità dei titoli conseguiti sulla base del precedente ordinamento, si rileva che è stata accolta l'indicazione della Conferenza Stato-regioni. Non è stata accolta invece quella della Conferenza dei Presidenti delle regioni secondo cui la disposizione transitoria doveva estendersi a coloro i quali risultassero iscritti ad una scuola di restauro statale o regionale alla data di entrata in vigore della legge.

Condividendo sostanzialmente le finalità della legge, il relatore auspica quindi una sua sollecita approvazione, dichiarandosi fin d'ora disponibile a raccogliere eventuali spunti che emergeranno dal dibattito. Sottolinea peraltro che il comma 3 dell'articolo 1 non fissa tempi certi per l'emanazione del decreto ministeriale di definizione dei profili dei restauratori e degli altri operatori. Analogamente, il comma 2 dell'articolo 2 prevede che il rispetto degli *standard* di qualità sia sottoposto a verifica periodica, ma non indica la relativa frequenza. In entrambi i casi, egli sollecita quindi una riflessione sull'opportunità di indicare per legge le relative scadenze temporali.

Suggerisce altresì di procedere ad alcune audizioni, fra cui quella dei Presidi delle facoltà di beni culturali e quella dei direttori delle Scuole di restauro.

Ha quindi la parola il ministro URBANI il quale dà conto di una tendenza decisamente in crescita del numero dei restauratori, connessa ad una crescita delle esigenze di restauro, sia a livello nazionale che internazionale. Le scuole di restauro italiane hanno infatti una tradizione così elevata che spesso ne viene richiesta la collaborazione dall'estero, soprattutto su beni culturali di origine italiana. L'incremento del numero dei restauratori non deve tuttavia, ad avviso del Governo, andare a detrimento della qualità della loro formazione. Da qui, l'esigenza di una regolamentazione del settore, al fine di coniugare il sempre maggior numero di operatori al mantenimento di *standard* di qualità.

Il disegno di legge, come del resto evidenziato anche dal relatore, è già frutto di un ampio confronto con le autonomie locali, il mondo universitario, le scuole di restauro. Il Governo nutre peraltro vivo interesse per il confronto che si svilupperà in Parlamento, nonché per l'arricchimento che potrà derivare dallo svolgimento delle audizioni sollecitate dal relatore.

Quanto alle specifiche richieste avanzate dalla Conferenza Stato-regioni e dalla Conferenza dei presidenti delle regioni, egli dichiara che l'allargamento dei destinatari delle disposizioni transitorie prospettato dalla

Conferenza dei Presidenti non è stato accolto al fine di mantenere alto il livello qualitativo della formazione. È stata invece accolta l'indicazione di sopprimere la durata del corso per operatori del restauro onde assicurare una maggiore flessibilità. Il Governo è tuttavia disponibile ad un confronto e non esclude la possibilità di introdurre eventualmente l'indicazione di una durata minima.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(1735) VALDITARA ed altri. – Modifica dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sugli ordinamenti didattici universitari*

*(1960) GABURRO. – Modifiche alla legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, sulla qualificazione dei corsi universitari*

(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente relatore ASCIUTTI ricorda anzitutto che l'attuale articolazione dei corsi universitari secondo il modello del cosiddetto «3 + 2» è stata introdotta dalla riforma dell'ordinamento degli studi universitari, attuata con il decreto ministeriale n. 509 del 1999 in esecuzione dell'articolo 17, comma 95, della legge n. 127 del 1997 («Bassanini 2»). Tale ordinamento si articola in una laurea di durata triennale, cui segue una laurea specialistica di durata biennale. Ne è risultata dunque la scissione della tradizionale formazione universitaria in due periodi sequenziali: il primo con l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali e di specifiche conoscenze professionali finalizzate a una immediata «spendibilità» del titolo nel mercato del lavoro; il secondo volto a conseguire una formazione specialistica consentendo il completamento della formazione universitaria di base triennale.

L'esperienza applicativa ha tuttavia dimostrato che il percorso triennale non sempre appare compatibile con la necessità di porre basi adeguate per la formazione specialistica del livello successivo. In particolare, è risultata velleitaria l'idea di avere un percorso triennale con duplice valenza, sia professionalizzante, sia orientato ai fondamenti dell'alta formazione. Inoltre, è emerso che per alcune aree disciplinari e determinati sbocchi sarebbero preferibili percorsi unitari anche quinquennali. Non solo, ma gli studenti hanno dimostrato una tendenza generalizzata a continuare dopo il triennio, cosicchè quella che doveva essere una riforma volta ad accelerare l'ingresso nel mondo del lavoro sembra tradursi in un allungamento del percorso universitario. Né la riforma ha riscosso la fiducia degli studenti, come confermato dal caso eclatante della facoltà di giurisprudenza dell'università La Sapienza di Roma, in cui solo una decina di studenti su 20.000 ha scelto il modulo del «3+2». Anche il Consiglio del corso di laurea in storia dell'università della Calabria ha espresso formali riserve sulla riforma, lamentando un percorso meccanicistico incentrato su un farraginoso sistema di crediti formativi, non sempre coe-

renti, congegnato più per discipline tecniche che per il settore umanistico. In tale ambito, il «3+2» difficilmente potrà infatti raggiungere il risultato di «5», mentre la laurea triennale non offre un inserimento agevole nel mondo del lavoro.

Le proposte di riforma, prosegue il Presidente relatore, intendono dunque porre rimedio a tali discrasie arricchendo le possibilità di articolazione dei cicli formativi universitari. Operativamente, entrambi i disegni di legge intervengono sul predetto articolo 17, comma 95, della legge n. 127 del 1997. Già precedenti atti normativi avevano del resto posticipato il termine originariamente fissato per l'adeguamento da parte degli atenei al nuovo modulo, a testimonianza di una diffusa sensibilità del Parlamento sulla questione.

Il Presidente relatore si sofferma quindi sul disegno di legge n. 1735, d'iniziativa dei senatori Valditara ed altri, che – in osservanza del principio sancito dall'articolo 33 della Costituzione che esalta l'autonomia delle università – prevede la facoltà per le università sia di mantenere il «3+2» che di sostituirlo con un «4+1», con un quinquennio unitario o eventualmente anche di affiancare al «3+2» un corso di laurea quinquennale ed unitario.

Esso parte infatti dal presupposto che il «3+2» non sia in alcun modo necessitato dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, come a volte erroneamente proclamato. Nessuna convenzione né direttiva europea obbliga infatti gli Stati membri a tale modulo e la stessa Dichiarazione di Bologna del 19 giugno 1999, adottata dai Ministri europei dell'istruzione superiore, si limitava a stabilire che i corsi universitari non avessero durata inferiore a tre anni e a richiamare l'articolazione dei *master* per potenziare la flessibilità della formazione post-laurea.

I presentatori di tale disegno di legge osservano altresì che la prima applicazione della riforma registra una proliferazione di corsi basati più su esigenze di immagine che di sostanza, nonché una diffusa banalizzazione dei programmi e l'abbassamento della serietà di preparazione e di accerciamento.

Sulla base di tali considerazioni, essi intendono attribuire al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la scelta del regime dei modelli (3+1, 4+1, 5) entro cui le facoltà potranno effettuare la loro scelta, assicurando comunque percorsi temporalmente identici al fine di non intaccare l'omogeneità del sistema.

Il Presidente relatore passa quindi ad illustrare il disegno di legge n. 1960, d'iniziativa dei senatori Gaburro ed altri, che si pone a sua volta l'obiettivo di conferire flessibilità e libertà alla progettazione ed alla organizzazione della filiera universitaria al fine di rafforzare la centralità della formazione universitaria. Viene pertanto rivisto anche il principio della rigida fissazione di durate *standard* dei tempi della formazione iniziale in favore della valorizzazione di un'alta formazione iniziale, che sappia tuttavia intercettare anche la sempre più pressante esigenza di formazione continua. Tale proposta si prefigge dunque di affidare alla piena responsabilità dei singoli atenei l'organizzazione della durata e degli insegnamenti

dei diversi corsi di studio attivati, individuando sia una filiera in serie (corsi di laurea di base, corsi di laurea specialistica, dottorato di ricerca) che una filiera in parallelo (*master* di primo o secondo livello, corsi di specializzazione), con reciproco incrocio. Partendo dal presupposto del rispetto dell'autonomia, la proposta si prefigge altresì di assicurare un fecondo e intrinseco rapporto tra sviluppo della ricerca e qualificazione della didattica, eliminando meccanismi di rigidità all'interno della vita universitaria, e assegna ai dipartimenti, in una con la responsabilità sulla ricerca scientifica, anche quella della didattica.

Il disegno di legge prevede dunque che gli atenei organizzino corsi di laurea triennale, corsi di laurea specialistica ovvero corsi di laurea quadriennale, ovvero ancora corsi di laurea a ciclo unitario quinquennale in conformità o in aggiunta a quanto previsto da norme comunitarie o nazionali. Agli atenei è altresì affidata la disciplina dei piani di studio, della relativa durata, degli obblighi di frequenza nonché delle forme di verifica e di accertamento del profitto.

Si prevede inoltre che i corsi di studio vengano gestiti dai dipartimenti e coordinati dalle facoltà. Al fine di favorire lo sviluppo di offerte formative di istruzione superiore con incidenza su aree regionali e con ottica sistemica è consentita peraltro l'istituzione e l'attivazione di dipartimenti interateneo ovvero di strutture interdipartimentali sia in ambito nazionale che europeo, secondo modalità disciplinate dal Ministero. Inoltre, si prevede che, al fine della programmazione delle attività formative, per ogni corso di studio sia definita una durata *standard* in anni, non inferiore a due e non superiore a cinque, definita per aree disciplinari omogenee, sulla scorta delle indicazioni fornite dai relativi settori disciplinari, con decreto del Ministro aggiornato periodicamente. Ancora, i corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili, verrebbero raggruppati in grandi aree disciplinari denominate «classi». Infine, si prevede la soppressione del Consiglio universitario nazionale e la devoluzione delle sue funzioni alla Conferenza dei rettori delle università italiane.

In questo quadro, al Ministero viene affidato il compito di individuare le classi con decreti di area disciplinare, in modo da assicurare agli studenti e alle famiglie una chiara informazione sui diversi livelli e titoli che compongono la filiera dell'area disciplinare di riferimento. Inoltre i suddetti decreti dovranno assicurare agli studenti e alle famiglie reali possibilità di fruire e di spendere in modo integrato i corsi di studio e di formazione offerti da ciascuna filiera, prevedendo indici di percorribilità curricolare effettiva sia del canale ascendente in serie sia del canale in parallelo. A tale scopo i suddetti decreti avranno cura di garantire che con il primo canale venga assicurata una formazione universitaria, soprattutto orientata alla padronanza delle conoscenze e delle metodiche specialistiche necessarie a garantire elevata qualificazione nei diversi ambiti disciplinari specifici, e che con il secondo canale l'università fornisca cono-

scenze e abilità superiori nelle pratiche professionali, per funzioni direttamente richieste da particolari attività professionali.

Concluso l'esame dei due articolati, il Presidente relatore osserva che il «3+2» è tuttavia ormai a regime in gran parte delle facoltà italiane. Ritiene quindi che cancellarlo radicalmente dal sistema, tanto più a così breve tempo dalla sua introduzione, potrebbe avere conseguenze negative. Né va dimenticato – prosegue – che, per alcuni settori, un percorso universitario più breve immediatamente spendibile sul mercato del lavoro può essere utile, soprattutto se ad esso corrispondono adeguati sbocchi anche nella pubblica amministrazione. L'esperienza dei diplomi universitari è del resto naufragata proprio su tale ultimo profilo.

Conclude invitando dunque a garantire flessibilità al sistema, tanto più nel contesto della globalizzazione: ricorda infatti che nel corso della recente conferenza di Bill Gates tenutasi presso il Senato è stato autorevolmente rammentato come, per la prima volta nella storia, l'uomo più ricco del mondo non possedesse niente di tangibile ma soltanto conoscenza. Ma l'acquisizione di conoscenza richiede un'attenzione e un'azione formativa articolata e diversificata, la possibilità per gli atenei di offrire proposte formative competitive e confacenti alle domande, un'istruzione superiore, in ultima istanza, di alta qualità.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore D'ANDREA chiede che la discussione dei disegni di legge in esame sia raccordata con l'affare, recentemente assegnato dalla Presidenza alla Commissione, inerente il sistema universitario.

Il presidente relatore ASCIUTTI fornisce assicurazioni in tal senso.

Il senatore VALDITARA sottolinea comunque l'importanza di avviare un ampio dibattito sulle prospettive dell'università italiana, anche in considerazione degli orientamenti espressi sulla riforma da personalità di spicco del mondo universitario indipendentemente dallo schieramento politico di riferimento.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(1026) TOGNI ed altri. – Nuova disciplina per le attività circensi. Delega al Governo per la determinazione dei principi fondamentali in materia**

**(1467) ACCIARINI ed altri. – Norme per la promozione delle attività circensi e divieto di impiego degli animali nei circhi e spettacoli viaggianti**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 gennaio scorso, nel corso della quale – ricorda il presidente relatore ASCIUTTI – la Commissione ha deliberato di disgiungere l'esame dei provvedimenti in titolo da quelli più generali in materia di spettacolo. Propone quindi di

dare per acquisita la relazione introduttiva già svolta e di avviare senza indugio la discussione generale.

Conviene la Commissione.

Interviene il senatore TOGNI, il quale esprime soddisfazione per la ripresa dell'esame dei disegni di legge in titolo, atteso che essi avevano iniziato il proprio *iter* già da molto tempo. Con riferimento al disegno di legge n. 1467, osserva che esso contiene, nella relazione introduttiva, alcune affermazioni piuttosto pesanti, che ritiene ingiustificate. L'esigenza di adeguare la legislazione al fine di consentire agli spettacoli circensi di muoversi in condizioni di sicurezza, sia per gli uomini che per gli animali, è infatti pienamente in linea con gli indirizzi dei principali Paesi europei, dove il circo con gli animali è largamente apprezzato ed incoraggiato. Né va dimenticato che gli animali attualmente detenuti dai circhi non sono esemplari rari, bensì appartengono a specie che si riproducono tranquillamente in cattività.

Egli dà poi conto di un esperimento compiuto di spettacolo circense senza animali, il cui ritorno economico è stato assai deludente. Al contrario, il circo tradizionale è un settore che potrebbe godere di una certa prosperità qualora fossero garantite le condizioni per una più stabile permanenza sul territorio nazionale. In assenza di siffatte garanzie, gli imprenditori circensi sono invece costretti a spostare spesso all'estero la loro attività rischiando così di ingenerare l'equivoco di un settore in declino.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(993) PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore FAVARO, il quale osserva preliminarmente che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere alla Commissione affari costituzionali, cui il disegno di legge è assegnato nel merito.

Il provvedimento istituisce un Consiglio superiore della lingua italiana, con il compito – ai sensi dell'articolo 2 – di sovrintendere alla tutela, alla promozione ed alla diffusione della lingua italiana in Italia e fuori dall'Italia ed alla politica nei confronti delle lingue straniere.

Si tratta, rileva il relatore, di un'esigenza da tempo sentita, tanto che nella precedente legislatura fu presentato dal senatore Pierluigi Castellani un disegno di legge recante «Istituzione della certificazione lingua italiana», che mirava a far attestare le competenze linguistiche in italiano per gli stranieri.

Successivamente, l'onorevole Fortunato Aloï presentò alla Camera un disegno di legge dal titolo: «Lingua italiana, tutela dei beni culturali ed ambientali».

In questa legislatura, la Camera dei deputati ha poi approvato un disegno di legge costituzionale dal titolo: «Modifica all'articolo 12 della Costituzione, concernente il riconoscimento della lingua italiana quale lingua ufficiale della Repubblica», con l'obiettivo di rendere esplicito, in un contesto nuovo rispetto a quello del 1948, un principio che i Costituenti ritennero del tutto implicito. Nella Costituzione, infatti, non si parla di lingua nazionale mentre all'articolo 6 dispone la tutela delle minoranze linguistiche.

L'insieme di tali proposte parte dalla considerazione che la lingua è un «bene culturale», nonché un bene sociale, e va difeso da espressioni incongrue e disorientanti, che non provengono solo dall'uso indiscriminato di parole straniere, ma anche da neologismi incomprensibili.

Inoltre, mancando un modello di lingua in cui tutti possano riconoscersi salvando le dinamiche linguistiche regionali, diventa modello linguistico quello dei telegiornali, che fanno della lingua un uso asfittico e spesso approssimativo.

Né va dimenticato che la nostra lingua è parlata da quasi 60 milioni di persone ed è tra le lingue comprinarie dell'Unione europea. Eppure la Svizzera fa per la lingua italiana più di quanto non faccia l'Italia, mancando nel nostro Paese qualsiasi provvedimento statale in difesa della lingua italiana.

Il disegno di legge n. 993 ha dunque come obiettivo quello di contrastare lo scadimento della nostra lingua e la conseguente perdita di prestigio in ambito europeo: non si tratta tanto di salvaguardare puristicamente un complesso di forme ortografiche e sintattiche ma soprattutto di salvaguardare un bene culturale, impedendo un impoverimento linguistico che è sempre specchio e conseguenza di un impoverimento culturale.

Il relatore si sofferma quindi analiticamente sull'articolato del disegno di legge, il cui articolo 1 reca l'istituzione del Consiglio superiore. L'articolo 2 indica invece gli obiettivi dell'organo e l'articolo 3 ne stabilisce la composizione. All'articolo 4 sono elencate le finalità del Consiglio, mentre l'articolo 5 individua l'attività dei comitati scientifici.

Egli osserva tuttavia che il provvedimento non reca una norma di copertura finanziaria. Esso trascura inoltre di coinvolgere la scuola, benchè essa sia stata per il passato e sia tuttora lo strumento più forte per la difesa della lingua e dell'identità linguistica.

Rileva altresì che l'ordinamento prevede altri enti che rispondono in tutto o in parte agli obiettivi del disegno di legge, fra cui cita l'Accademia Nazionale dei Lincei, l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana, la Società Dante Alighieri, l'Accademia Nazionale della Crusca. A questi, si aggiungono anche enti privati, fra cui in primo luogo la UTET, che ha curato il più rilevante dizionario della lingua italiana, con un lavoro che ha un grande valore culturale e sociale oltre che economico.

Propone pertanto che la Commissione proceda all'audizione dei presidenti di tali enti, prima di esprimersi sull'istituzione di un organo nuovo.

Prende infine atto dell'assegnazione del provvedimento alla Commissione affari costituzionali. Osserva tuttavia che l'argomento è di carattere eminentemente culturale e ritiene pertanto determinante il parere che la Commissione istruzione si accinge ad esprimere.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice SOLIANI dichiara di condividere i profili di criticità delineati dal relatore che, correttamente, ha inserito la riflessione sul provvedimento in un contesto di grande serietà. L'idea meccanica di poter cristallizzare l'evoluzione di una lingua, anziché seguirne i mutamenti all'interno del processo storico appare infatti del tutto incongrua e gravida di implicazioni pesanti. La lingua italiana è frutto del resto degli innumerevoli accadimenti che hanno caratterizzato la storia del Paese e proprio il confronto con la globalizzazione linguistica può sollecitare la consapevolezza del nostro idioma. Ciò anche a partire dai primissimi anni dell'apprendimento scolastico, che dovrebbe sempre essere accompagnato da un approfondimento etimologico.

Non che il deterioramento della lingua non sia un rischio reale. Si tratta tuttavia, a suo avviso, della punta di un *iceberg*, della manifestazione forse più evidente di un progressivo impoverimento culturale e concettuale.

Né va dimenticata la legge sulla tutela delle minoranze linguistiche approvata dal Parlamento nella scorsa legislatura.

Osserva infine che in nessun modo il presidio e la valorizzazione della lingua nazionale possono essere affidati al Governo che, al contrario, dovrebbe sostenere gli strumenti per un suo concreto rafforzamento: la scuola, l'università, la ricerca, anche di carattere linguistico e umanistico.

Il senatore TESSITORE si esprime in senso nettamente contrario al provvedimento in titolo. L'ipotesi di determinare lo statuto di una lingua attraverso atti aventi forza di legge ed affidarne la tutela ad una Commissione di rilievo politico che appare infatti del tutto insostenibile. A suo giudizio in una materia così delicata Governo e Parlamento dovrebbero assicurare solo strumenti di sostegno, non di governo e gestione. La lingua è del resto una realtà estremamente dinamica, frutto di una stratificazione storica. Tentarne la difesa, tanto più affidandola ad un organismo di carattere politico, sarebbe dunque non solo un'impresa vana ma andrebbe contro le sue dimensioni epistemologiche e si porrebbe in contrasto con una caratteristica essenziale della nostra cultura.

Pur comprendendo dunque l'intento dei proponenti di fronte al rischio di una contaminazione della nostra realtà culturale e linguistica, egli dichiara di condividere molte delle osservazioni conclusive del relatore da cui si augura discenda un parere contrario. Esprime altresì sorpresa per la scelta di affidare il merito della discussione alla Commissione affari

costituzionali, sulla base di considerazioni di carattere prevalentemente formale.

Il senatore VALDITARA condivide l'esigenza di una riflessione ulteriore, ritenendo senz'altro condivisibili alcuni rilievi. In particolare, conviene sull'opportunità di consultare altri organismi preposti alla tutela della lingua.

Nega tuttavia che l'intento del provvedimento sia quello di cristallizzare per legge una realtà fluida come quella linguistica, che rappresenta il portato di una evoluzione secolare.

Il disegno di legge avvia invece una riflessione di carattere più ampio, anche con riferimento alla diffusione della lingua italiana e al suo uso negli atti della Pubblica Amministrazione. Con queste precisazioni esprime pertanto un giudizio positivo sul provvedimento.

In considerazione della delicatezza delle questioni sollevate, il PRESIDENTE ritiene preferibile ascoltare l'orientamento del ministro Moratti prima di proseguire nella discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto di ripartizione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali relative a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per l'esercizio finanziario 2003 (n. 169)**

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame e rinvio. Richiesta di proroga del termine per l'espressione del parere)

Il relatore BEVILACQUA ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere, come ogni anno, il proprio parere sulla proposta del Governo di riparto delle somme destinate ad enti ed istituzioni culturali vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali. Si tratta di una tabella che comprende due voci generiche (la prima «Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi» e l'ultima «Contributi ordinari ad enti e istituti culturali»), nonché dieci voci estremamente analitiche (quali i contributi all'associazione Italia nostra, al Fai, al Regio Parma festival, al Festival pucciano, al Centro europeo di Toscolano).

La prima voce generica deriva dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549 (collegato alla finanziaria per il 1996), che dispose l'iscrizione in un unico fondo dei contributi fino ad allora previsti da varie norme di legge. Fra essi figurano i contributi destinati a congressi scientifici e culturali; premi e sovvenzioni per scrittori, editori e librai; contributi straordinari agli enti inseriti nella cosiddetta «tabella Amalfitano» e contributi annuali ad enti in essa non inseriti; biblioteche non statali; festival dei due mondi di Spoleto; opera del Duomo di Orvieto; Centro per la conservazione e il restauro dei beni culturali; Biennale di Venezia; Triennale di Milano; Qua-

driennale di Roma. Al riparto di detta voce generica, il Governo procede con atto interno sulla base appunto di una disposizione della manovra finanziaria per il 1996.

Le voci analitiche derivano invece da disposizioni di legge approvate dopo il 1996 e che la legge finanziaria per il 2002 ha ulteriormente fatto confluire in un'unica unità previsionale di base. Dall'anno scorso, vi è quindi nuovamente un'unica tabella che comprende tutte le autorizzazioni di spesa destinate ad enti ed istituzioni culturali.

L'ultima voce si riferisce invece ai contributi ordinari destinati agli enti inseriti nella cosiddetta «tabella Amalfitano», di cui il Governo dovrebbe presto presentare il nuovo riparto 2003-2005, essendo a dicembre venuta a scadere la precedente tabella valida per il triennio 2000-2002.

Quanto all'entità delle somme stanziare, il relatore rileva che quest'anno lo stanziamento risulta aumentato di oltre 336.000 euro rispetto all'anno scorso. Né ad esso dovrebbe essere stata applicata la riduzione del 10 per cento prevista dall'articolo 13 della legge finanziaria per il 2003 per spese destinate a consumi intermedi. Come già la Commissione ebbe modo di rilevare lo scorso anno, i contributi agli istituti culturali non sono spese classificate quali «consumi intermedi», bensì come «trasferimenti» e difatti sono contraddistinti da diverso codice economico.

L'aumento è dovuto all'articolo 14 della legge 8 novembre 2002, n. 264, che ha reintegrato gli istituti culturali del taglio subito ad opera della legge finanziaria dello scorso anno, quanto meno per la parte eccedente il 10,43 per cento imposto a tutte le amministrazioni pubbliche.

L'articolo 15 della medesima legge n. 264 del 2002 ha inoltre disposto – a seguito dell'approvazione di un emendamento di iniziativa del senatore Bucciero – la soppressione del contributo destinato all'Associazione amici del teatro Petruzzelli di Bari, precedentemente inserito in questa tabella.

Allo stato, i singoli contributi risultano dunque aumentati nella misura dell'1,7 per cento rispetto all'anno scorso, essendo stato equamente ripartito l'aumento dello stanziamento disponibile.

In considerazione degli aumenti registrati, il relatore esprime conclusivamente una valutazione positiva sull'atto in titolo, richiamando tuttavia le osservazioni già espresse dalla Commissione negli anni passati in ordine all'esigenza di una più equa distribuzione dei contributi sul territorio nazionale. Si riserva comunque di recepire nello schema di parere eventuali osservazioni emerse nel dibattito.

La Commissione, su proposta del presidente ASCIUTTI, conviene quindi di richiedere al Presidente del Senato la proroga del termine per l'espressione del parere ai sensi del comma 2 dell'articolo 139-*bis* del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno delle sedute già convocate per la settimana in corso è integrato con l'esame in sede deliberante, dei disegni di legge nn. 784 e 1140 sull'Istituto di studi politici S. Pio V di Roma.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2003

**172<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***GRILLO**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Mammola e Sospiri.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(1956) Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Muratori e Germanà; Perlini ed altri; Carli ed altri

**(536) PROVERA. – Norme in materia di nautica da diporto**

**(743) GRILLO. – Disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico**

**(979) CUTRUFO ed altri. – Provvedimenti di sostegno del settore della nautica da diporto e del turismo nautico**

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore, presidente GRILLO, rileva anzitutto che il settore della nautica, grazie anche ai risultati conseguiti dall'industria del nostro Paese nei mercati internazionali, ha compiuto negli ultimi anni un'evoluzione particolarmente significativa. La nautica da diporto da attività elitaria e per pochi, si è trasformata in fenomeno d'interesse popolare e strumento d'impulso per lo sviluppo turistico del nostro Paese, con significative ricadute economiche ed occupazionali. Tuttavia, il contesto congiunturale di rallentamento dell'economia internazionale, unitamente ad un unanime riconoscimento del considerevole fattore moltiplicatore dell'indotto economico che il settore può generare, costituiscono oggi le motivazioni principali per un provvedimento utile a fornire un impulso alla nautica da diporto sul mercato nazionale. Inoltre, nell'ambito legislativo che oggi attiene al settore, l'evoluzione tecnologica della produzione, la maturata

sensibilità dell'utenza ed il contesto normativo europeo, portano a ritenere che il comparto intero debba fruire di una rinnovata legislazione che permetta uno sviluppo della nautica da diporto adeguata alle caratteristiche climatiche e morfologiche del nostro Paese. Si sofferma quindi nell'illustrazione dell'articolato. Con l'articolo 1 sono apportate modifiche alla legge 11 febbraio 1971 n. 50 che, fin dalla sua originaria concezione, si poneva l'obiettivo di dettare norme specifiche per la nautica, riconoscendo la peculiarità della navigazione da diporto rispetto a quella marittima disciplinata dal Codice della Navigazione. Vengono in particolare riconosciuti quali parametri di misurazione delle unità da diporto e dei relativi motori di propulsione quelli dettati dagli standard internazionali, contemplando altresì l'ampliamento della categoria del natante ai dieci metri di lunghezza dello scafo. Per snellire il processo di registrazione, particolarmente nella stagione estiva, è inoltre contemplata la possibilità di immatricolare provvisoriamente, in tempi brevi, l'unità da diporto, mediante procedura semplificata. Le specie di navigazione vengono adeguate a quanto previsto dalla normativa europea. Sono dettate nuove norme in materia di numero massimo delle persone trasportabili e titoli professionali per il comando ed il personale di bordo. Vengono adeguate le sanzioni amministrative in caso di condotta dell'unità senza abilitazione ed in ottemperanza alle norme europee vengono semplificate le procedure per l'installazione a bordo degli apparati ricetrasmittenti (VHF). L'articolo 2, riconoscendo l'importanza dell'attività del noleggio come elemento di sviluppo del turismo nautico, detta nuove norme per la disciplina del noleggio e locazione di unità da diporto, contemplando in particolare l'adozione di specifici requisiti in materia di sicurezza della navigazione, numero minimo dei componenti l'equipaggio e titoli professionali per il comando ed i servizi di bordo. L'articolo 3, contemplando l'iscrizione nel Registro Internazionale, di cui alla legge n. 30 del 1998, delle navi da diporto adibite esclusivamente al noleggio, pone finalmente le condizioni per far fronte alla concorrenza del Registro Inglese, oggi più adeguato e competitivo per tali tipi di unità nella produzione delle quali il nostro Paese è *leader* mondiale. Per tali navi adibite a noleggio, viene contemplata la classificazione da parte di ente di classificazione autorizzato, nonché l'adozione di un apposito regolamento di sicurezza. L'articolo 4, per facilitare il rispetto delle norme di salvaguardia delle aree marine protette da parte dei diportisti, armonizzando le modalità di indicazione dei divieti di navigazione pone l'obbligo di segnalazione per le stesse mediante sistemi e strumenti internazionalmente riconosciuti. L'articolo 5 modifica il Codice della Navigazione accentrando alle direzioni marittime la registrazione delle navi maggiori e adeguando le sanzioni amministrative comminate in caso di mancato rispetto delle normative in materia di uso del demanio marittimo per finalità turistico-ricreativo. L'articolo 6 conferisce delega al Governo per l'emanazione di un Codice sulla nautica da diporto atto ad armonizzare le normative nazionali nella materia della nautica, apportando, ove necessario, semplificazioni in materia di gestione amministrativa, iscrizione e visite di sicurezza delle unità da diporto.

Viene contemplata l'adozione di una nuova tabella dei tributi, viene eliminata la duplicazione di competenze tra uffici marittimi e motorizzazione, sono adottate nuove procedure di vigilanza sulla produzione delle dotazioni di sicurezza. Vengono inoltre previste nuove soluzioni organizzative atte a fornire tempestive informazioni all'utenza, è prevista inoltre una revisione delle patenti nautiche con l'obiettivo di armonizzarle a livello europeo. L'articolo 7 risulta particolarmente innovativo per il settore della nautica, conferendo rilievo alle unità da diporto di particolare interesse storico ed identificandole quali beni culturali ai sensi del decreto legislativo n. 490 del 1999. Tali unità dovranno avere più di venticinque anni di età e possedere particolari requisiti in materia di progettualità, tecnica costruttiva, traguardi sportivi o tecnici, interesse storico o etnologico, sviluppo sociale ed economico del Paese. Ad un'apposita commissione è conferito il compito di definire l'ottemperanza delle unità ai requisiti previsti. L'articolo 8 accentra le competenze in materia di ordinanze di polizia marittima e limiti di navigazione, al Capo del circondario marittimo. L'articolo 9, per evitare duplicazioni di competenze ed eccessivi controlli in mare non motivati, riconduce al Corpo delle capitanerie di porto la preminente competenza dei controlli relativi alla sicurezza della navigazione da diporto. L'articolo 10, modificando il regio decreto n. 1814 del 1927, contempla l'adozione di una targa ripetitrice, in luogo dell'attuale con numerazione progressiva distinta, per i rimorchi aventi massa inferiore a 3,5 tonnellate. L'articolo 11 rende facoltativa l'inchiesta formale prevista da Codice della Navigazione in caso di sinistro tra unità da diporto, con l'eccezione di quelle adibite a noleggio. L'articolo 12 prevede che le azioni emesse da società concessionarie di porti turistici che attribuiscono diritto all'utilizzo dei posti barca, non costituiscano strumento finanziario ai sensi della normativa vigente prevista per le intermediazioni di società finanziarie. L'articolo 13 precisa che la durata di sei anni, rinnovabile alla scadenza, per le concessioni demaniali, di cui alla legge n. 88 del 2001, si applica limitatamente alla gestione di stabilimenti balneari. L'articolo 14 accorda stanziamenti superiori alla misura del 25 per cento, se permessa dagli stanziamenti relativi previsti, per i benefici di cui alla legge n.289 del 2002. Infine, l'articolo 15 abroga definitivamente la tassa di stazionamento per tutte le unità da diporto.

Ricorda quindi che l'unico problema non risolto dalla Camera dei deputati riguarda la questione del regime giuridico dei cosiddetti «porti a secco». Poiché i terreni sui quali questi porti sono costruiti vengono bagnati da acque demaniali, si tratta di chiarire quale sia il regime che li governa. Nell'altro ramo del Parlamento la questione è rimasta irrisolta in quanto si sono ipotizzate due differenti soluzioni, una delle quali prevede una disciplina pubblicistica di questi porti, l'altra che invece ne prevede una di natura più squisitamente privatistica e vicina al regime della proprietà privata. Ritiene tuttavia che la questione debba comunque trovare una soluzione anche perché questo può rappresentare un ulteriore aiuto al settore della nautica da diporto. Per l'esame dei contenuti dei disegni

di legge congiunti rinvia infine alle rispettive relazioni di accompagnamento.

Interviene quindi il sottosegretario MAMMOLA che illustra taluni aspetti del dibattito che si è sviluppato alla Camera dei deputati circa il regime giuridico delle sponde dei cosiddetti «porti a secco» richiamando i temi del dibattito tra i sostenitori del regime pubblicistico che ritengono prevalente il fatto che le sponde siano bagnate da acque demaniali e i sostenitori della tesi che la proprietà delle sponde deve rimanere tale salvo il pagamento di un canone sull'acqua che bagna queste proprietà. Auspica dunque che la questione sia ripresa in questa sede in quanto, come già ricordato, ciò rappresenterebbe un importante aiuto al settore della nautica da diporto ed in particolare alle imprese minori. Risponde quindi a richieste di chiarimento dei senatori Paolo BRUTTI e VERALDI, circa il regime giuridico attuale dei porti turistici.

Infine, il senatore VISERTA COSTANTINI chiede se non sia opportuno procedere a qualche audizione dei soggetti interessati prima di dare avvio alla discussione generale.

Il PRESIDENTE assicura che si farà carico di approfondire le possibilità d'espletamento di tale ultima richiesta

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

## AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2003

**124<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
RONCONI

*Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali Delfino.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE informa preliminarmente che l'esame della bozza di documento conclusivo per l'indagine conoscitiva sulla situazione dell'approvvigionamento idrico con riferimento agli usi agricoli delle acque potrà svolgersi nella seduta già convocata per domani alle ore 15,30.

Informa altresì di aver ricevuto dal Presidente Pera una lettera con la quale i senatori Piatti e Murineddu chiedevano il rinvio in Commissione del disegno di legge recante disposizioni in materia di agricoltura (A.S. 1599), il cosiddetto «Collegato agricolo». Al riguardo informa di avere, in qualità di relatore, inviato una lettera al Presidente Pera per precisare di non ritenere sussistenti i presupposti per suffragare tale richiesta di rinvio, ritenendo quindi concluso l'*iter* in Commissione e ricordando, oltre gli strumenti di indirizzo votati, l'impegno di una fattiva concertazione tra Ministero e regioni.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE REFERENTE*

(1973) *Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari; Volontè ed altri; Misuraca e Amato; Losurdo ed altri; De Ghislanzoni Cardoli ed altri; Pecoraro Scanio ed altri; Marini ed altri

(583) *EUFEMI ed altri. - Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato*

(748) *TURRONI. - Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato*

(883) *DE PETRIS e TURRONI. - Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato*

(897) *PICCIONI. - Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato*

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore, senatore PICCIONI, osservando che il testo licenziato dalla Camera dei deputati, all'esame della Commissione, prevede il riordino delle competenze del Corpo forestale dello Stato e trae origine da una serie di proposte di legge d'iniziativa parlamentare alla Camera dei Deputati, cui si sono ora aggiunti una serie di disegni di legge presentati in Senato, tutti volti a uniformare l'ordinamento del Corpo forestale dello Stato, ridisegnandone le funzioni e le modalità operative di funzionamento.

Il problema del riordino del Corpo forestale dello Stato è una questione che è stata lungamente dibattuta nel corso della passata legislatura e ha dato luogo all'approvazione di diversi interventi normativi, che può essere opportuno sinteticamente riepilogare per un migliore inquadramento della materia.

Occorre prendere le mosse dall'approvazione della legge n. 59 del 1997 (Bassanini), per il conferimento alle regioni di funzioni e compiti amministrativi, ove si prevede che l'effettiva individuazione dei beni e delle risorse da trasferire alle regioni e agli enti locali venga disposta con appositi decreti del Presidente della Repubblica: in attuazione della legge delega n. 59 viene emanato il decreto legislativo n. 143 del 1997, il cui articolo 4 prevede che tra i beni e le risorse umane da trasferire alle regioni, che devono essere individuati con DPCM, siano inclusi anche i beni e le risorse (finanziarie, umane, strumentali e organizzative) del Corpo forestale. Sempre in attuazione della legge n. 59 il decreto legislativo n. 112 del 1998, all'articolo 70, prevede il conferimento alle regioni delle competenze esercitate dal Corpo forestale (salvo quelle necessarie all'esercizio delle funzioni di competenza statale). Il successivo decreto legislativo n. 300, sempre del 1999, inoltre prevede il trasferimento del Corpo forestale dalle dipendenze del MIPAF a quelle dell'Ambiente. Peraltro il nuovo regolamento di organizzazione del MIPAF (DPR n. 450 del 2000) stabilisce che fino all'attuazione del passaggio del Corpo all'Ambiente il Corpo forestale viene posto alle dirette dipendenze del Ministro e a capo del Corpo è preposto un dirigente generale.

Nel corso del 2000, in relazione alla presentazione al Parlamento di uno schema di DPCM per il trasferimento delle risorse alle regioni (in cui si prevede il passaggio del 70 per cento degli organici del Corpo forestale alle regioni), si svolge un ulteriore dibattito sulla opportunità della regionalizzazione del Corpo: la legislatura si chiude con la presentazione, a Camere già sciolte, del DPCM dell'11 maggio 2001 che ha disposto la regionalizzazione del 70 per cento dell'organico del Corpo forestale dello Stato a decorrere dal 1º gennaio 2002, determinandone in tal modo lo smembramento in 15 corpi forestali regionali.

Il relatore sottolinea come il suddetto decreto sia stato emanato a Camere sciolte senza tener conto delle gravi ripercussioni per la salvaguardia dell'ambiente e della protezione civile, nonché per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, soprattutto nelle aree rurali e montane, nelle quali la presenza delle altre forze di polizia è più rarefatta; oltretutto, il decreto in questione è stato adottato in un momento in cui più fortemente si avvertiva l'esigenza di un migliore e più coordinato controllo del territorio, al fine di contrastare la dilagante criminalità.

Ma è stato soprattutto il problema del trasferimento del personale del Corpo forestale alle regioni ad aprire un acceso dibattito politico i cui temi si sono dilatati a volte anche a sproposito, fino a tentare di ricomprendere i temi più generali della devoluzione di competenze dall'amministrazione centrale a quelle periferiche.

Sottolinea che l'opposizione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 maggio 2001 è nata soprattutto dalla volontà di eliminare una situazione di palese irregolarità, discendente da vizi sostanziali e da evidenti vizi procedurali, derivanti dalla retrodatazione (relativa all'esclusione dell'attribuzione della qualifica di polizia giudiziaria al personale trasferito alle regioni) all'11 maggio 2001 di una modifica decisa in data 6 giugno 2001 dal precedente Governo, cioè a poche ore dal conferimento dell'incarico a formare il nuovo Governo dopo i risultati elettorali. Profili di illegittimità, inoltre, erano, a suo avviso, palesemente riscontrabili nella «cervellotica» individuazione delle percentuali del personale da trasferire alle regioni (70 per cento), che venne effettuata senza alcuna motivazione, in assoluto contrasto con l'attuale assetto normativo e senza che fossero state trasferite alle regioni le funzioni di competenza.

Osserva al riguardo che l'opposizione al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sembra scaturire dalla volontà di pervenire alla promozione di un atto di autentica autotutela amministrativa, piuttosto che come decisione avente motivazioni e finalità esclusivamente politiche: la sentenza del TAR del Lazio dell'11 luglio 2002, n. 10396, che, in accoglimento dei ricorsi del WWF e di gruppi di dipendenti del Corpo forestale dello Stato, ha annullato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in questione, dà pieno fondamento a quanto testé affermato.

Il testo licenziato a larga maggioranza dalla Commissione agricoltura della Camera dei deputati è il frutto di un lungo e approfondito dibattito, particolarmente complesso nella successiva fase di discussione in Assemblea (che ha respinto anche due questioni pregiudiziali e una richiesta di

sospensiva, poi accogliendo diversi emendamenti). Come si esprime la stessa relazione predisposta per l'Assemblea dal relatore alla XIII Commissione della Camera dei deputati, il testo trasmesso ha comunque tenuto conto anche delle modifiche apportate al Titolo V della Costituzione relativamente alle competenze legislative attribuite allo Stato e alle regioni dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 ed in particolare del nuovo testo dell'articolo 118 della Costituzione. In particolare l'individuazione delle funzioni che restano attribuite al Corpo forestale come riordinato dall'articolo 2 è avvenuta «sulla base della connessione con esigenze ed interessi che trovano una migliore e più completa tutela a livello (almeno) nazionale».

Il mantenimento dell'unitarietà del Corpo forestale dello Stato (riconosciuto dall'articolo 16 della legge n. 121 del 1981 come una delle cinque Forze di polizia del Paese, ad ordinamento civile, specializzato nel settore ambientale) corrisponde all'esigenza di perseguire finalità e obiettivi unitari di tutela dell'ambiente, di mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica in aree montane e rurali, di sorveglianza e repressione verso forme di criminalità ecologica a carattere sempre più spesso nazionale e internazionale.

I disegni di legge all'esame, condividendo tale analisi, riconoscono e disciplinano altresì la necessità di uno stretto collegamento e coordinamento con l'attività delle regioni, in modo da salvaguardare comunque l'unitarietà funzionale del Corpo forestale. In questo senso, le soluzioni adottate appaiono a volte diverse tra loro, così come ulteriori elementi di diversità possono essere colti nell'individuazione della collocazione istituzionale del Corpo stesso.

Il relatore passa all'esame dell'A.S. 1973 (approvato dalla Camera dei deputati), che intende fornire una nuova base giuridica all'azione del Corpo forestale dello Stato in modo tale da rendere l'attività del Corpo più efficiente e funzionale rispetto alle esigenze di tutela e valorizzazione del territorio.

All'articolo 1 vengono specificati natura giuridica e compiti istituzionali: viene riconfermata la natura di forza di polizia dello Stato ad ordinamento civile, prevista dall'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, del Corpo forestale dello Stato al quale viene riconosciuta la specializzazione nella difesa del patrimonio agroforestale della nazione e nella tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché nel concorso, ai sensi della citata legge n. 121/1981, nel controllo del territorio ai fini dell'ordine e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento alle aree rurali e montane. Al comma 2 dell'articolo 1 si riconferma al Corpo forestale dello Stato l'attività di polizia giudiziaria già riconosciutagli dalla attuale legge ricostitutiva del Corpo n. 804/1948 e dal vigente codice di procedura penale, la vigilanza sul rispetto della normativa nazionale ed internazionale concernente la salvaguardia delle risorse agroambientali, la tutela del patrimonio naturalistico nazionale e, infine, la sicurezza agroalimentare attraverso la repressione e la prevenzione dei reati connessi. In ultimo, il Corpo fore-

stale viene riconfermato quale struttura operativa nazionale di protezione civile così come previsto dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225.

All'articolo 2 vengono specificati i compiti attribuiti al Corpo forestale dello Stato, fatte salve le attribuzioni delle regioni e degli enti locali, che, con ogni probabilità, diventeranno oggetto di provvedimenti legislativi regionali volti all'istituzione di servizi tecnici forestali regionali.

All'articolo 3 il testo regola l'organizzazione del Corpo forestale, specificando che esso è posto alle dirette dipendenze del Ministero delle politiche agricole e forestali, fatta salva, però, la dipendenza funzionale dalle strutture centrali e periferiche del Ministero dell'interno per le attività di ordine pubblico e di protezione civile e dall'autorità giudiziaria per quanto riguarda i compiti relativi all'attività di polizia giudiziaria. Preannuncia al riguardo un emendamento per ricondurre la dipendenza funzionale del Corpo forestale dello Stato, per quanto concerne l'ordine e la sicurezza pubblica, in capo «al Ministro dell'interno, »così come per altro previsto per l'Arma dei Carabinieri e per il Corpo della Guardia di Finanza, e non già «alle strutture centrali e periferiche del Ministero dell'interno, in quanto solo il Ministro dell'interno è Autorità nazionale di pubblica sicurezza.

Anche la dipendenza funzionale dall'Autorità giudiziaria del Corpo forestale dello Stato, quale Amministrazione, intesa quindi nella sua organicità, dovrà essere riconsiderata in quanto tale dipendenza funzionale dall'Autorità giudiziaria dei singoli appartenenti al Corpo è già ben disciplinata dagli articoli 56 e 57 codice di procedura penale, laddove nessun corpo di polizia dipende dall'autorità giudiziaria: in caso contrario si avrà un «Corpo di polizia» alle dipendenze dell'Autorità giudiziaria, riconoscendogli di fatto una specializzazione in tale campo superiore a quella della stessa Polizia di Stato o dell'Arma dei Carabinieri.

All'articolo 3, comma 2, viene previsto che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio si avvalga della collaborazione del Corpo forestale per alcune specifiche funzioni. Al comma 3 si stabilisce che al Corpo forestale dello Stato è preposto un dirigente generale che assume la qualifica di capo del Corpo forestale dello Stato. Al comma 7 dell'articolo 3 si specificano i compiti della scuola del Corpo forestale che provvede alla formazione, all'addestramento, all'aggiornamento ed alla specializzazione del personale nonché, a richiesta, del personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni.

All'articolo 4, comma 2, è prevista l'istituzione di un comitato di coordinamento delle attività del Corpo forestale con quelle dei servizi tecnici forestali regionali; al comma 3 dell'articolo 4 è altresì statuito il trasferimento alle regioni e agli enti locali delle riserve naturali e degli altri beni non necessari alle attività istituzionali del Corpo forestale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri viene anche trasferito alle regioni il personale tecnico assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, necessario alla gestione dei beni trasferiti; per quanto riguarda gli appartenenti al Corpo forestale, il personale può chiedere di transitare, a domanda e ove consentito dalle singole normative regionali, nei ruoli dei

servizi tecnici forestali regionali. Vengono altresì previsti i meccanismi di trasferimento delle risorse finanziarie alle singole regioni in relazione all'attuazione della presente legge ribadendo in fine che restano ferme le competenze delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

All'articolo 5, viene prevista l'istituzione di un organismo di coordinamento in materia di sicurezza alimentare (presso la Presidenza del Consiglio) che, in relazione alla avvenuta istituzione dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare, coordini gli organi e gli uffici aventi competenza in materia.

All'articolo 6 infine, vengono dettate alcune disposizioni finali per consentire al Corpo forestale di continuare ad avvalersi del personale operaio non trasferito alle regioni per lo svolgimento delle attività istituzionali.

Al termine dell'esame dell'articolato, il relatore rileva che un nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato non può però definirsi esauritivo se non risolve il problema della dirigenza periferica a livello provinciale. Già nella 9<sup>a</sup> Commissione, in occasione dell'esame dello schema di decreto legislativo che apportava integrazioni e correzioni al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 in materia di riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato fu sottolineato come solo il Corpo forestale dello Stato, unico fra tutte le Forze di polizia, non avesse una dirigenza periferica a livello provinciale, proprio nel momento in cui, con il medesimo provvedimento, si andava ad inserire il comandante provinciale del Corpo forestale, quale membro di diritto, nel Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica ove siedono solo dirigenti. Durante la discussione alla Camera dei deputati sul testo oggi all'esame tale anomalia veniva nuovamente evidenziata, tanto che il Governo accettava uno strumento di indirizzo che impegnava il Governo ad adottare tutte le iniziative volte a risolvere tale anomalia e porre in condizioni operative efficaci le strutture periferiche del Corpo forestale. A tale anomalia il relatore ritiene si potrà porre rimedio questo ramo del Parlamento pur prevedendo ovvi meccanismi di invarianza di spesa a carico del bilancio dello Stato, precisando che non è solo un atto dovuto verso tutti quei funzionari periferici quotidianamente impegnati per il buon andamento dell'amministrazione, ma anche per motivi di efficacia, efficienza ed economicità della Pubblica amministrazione. Le funzioni affidate al Corpo sono state individuate sulla base della connessione con esigenze ed interessi che trovano una migliore e più completa tutela a livello nazionale (funzioni in materia di ordine e sicurezza pubblica, a quelle relative alla tutela ambientale, al controllo del commercio internazionale ed alla garanzia del rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare, nonché agli interventi di rilievo nazionale di protezione civile).

Riepiloga quindi il dibattito durante la scorsa legislatura delle posizioni assunte tanto dal Parlamento, quanto dalle stesse regioni. A livello parlamentare si sono registrate numerose prese di posizione. Il Presidente

della Camera dei deputati, onorevole Violante ha richiamato il Governo ad una verifica sull'attuazione della delega in relazione al fatto che il Corpo forestale dello Stato rientra fra le forze di polizia, con disposizione non abrogata dai principi adottati dalla legge di delega e al rispetto dei limiti della delega, invitandolo altresì ad informare il Parlamento sul seguito dato a tali rilievi. Inoltre, la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati e quella agricoltura del Senato, a più riprese, si sono pronunziate sull'unità del Corpo forestale dello Stato; in particolare la Commissione agricoltura del Senato, in data 27 luglio 2000, adottò all'unanimità un testo del disegno di legge unificato per la riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato dal titolo «Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato ed istituzione dell'Agenzia nazionale per l'ambiente rurale, forestale e montano». Inoltre, a livello politico il relatore richiama le posizioni favorevoli all'unitarietà del Corpo forestale dell'allora presidente dei deputati di Forza Italia, del Presidente dei senatori del Gruppo di Alleanza Nazionale e del segretario nazionale del Partito popolare italiano. Ricorda infine le mozioni presentate alla Camera dei deputati e del Senato in favore del mantenimento del Corpo forestale dello Stato.

Ricorda infine che agli inizi della presente legislatura, il Parlamento ha approvato una mozione a favore dell'unitarietà del Corpo forestale dello Stato che ha visto come primi firmatari gli onorevoli Pecoraro Scania e Losurdo.

Il relatore dà altresì conto delle altre iniziative legislative in esame, vertenti sulla stessa materia. Si tratta dei disegni di legge nn. 583, 748, 883 e 897, i quali si inseriscono nello spirito e nell'impianto di riforma della normativa vigente delineato all'inizio della relazione.

La natura giuridica del Corpo forestale dello Stato viene comunemente riconosciuta nella configurazione come Forza di polizia ad ordinamento civile, specializzata nel settore ambientale e agro-forestale, nonché struttura operativa nazionale di protezione civile. I compiti istituzionali affidati al Corpo sono elencati specificamente in appositi articoli (articolo 2 dei disegni di legge nn. 583 e 897, articoli 3 dei disegni di legge nn. 748 e 883). In particolare, il disegno di legge n. 583 prevede, al secondo comma del citato articolo, una delega al Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per disciplinare l'impiego del Corpo forestale dello Stato in determinati compiti specificati nella disposizione.

L'organizzazione del Corpo forestale dello Stato è oggetto di diverse soluzioni a seconda dei provvedimenti. I disegni di legge nn. 748 e 883 prevedono (articoli 4) che esso faccia parte del Ministero dell'Ambiente, presso cui istituisce il Dipartimento del Corpo forestale, di cui sono individuati compiti, funzioni e struttura di uffici e di gestione del personale. Il disegno di legge n. 583 (articolo 3) pone il Corpo come Struttura del Ministero delle politiche agricole e forestali, alle dirette dipendenze del Ministro, con apposita istituzione di una Direzione generale, di cui vengono disposte struttura organizzativa, organizzazione uffici e gestione del personale.

Anche il disegno di legge n. 897 (articolo 3) individua come riferimento il Ministero delle politiche agricole e forestali, nel cui ambito istituire l'Ispettorato generale forestale quale struttura di direzione, controllo e coordinamento del Corpo.

I provvedimenti – prosegue il relatore – affrontano poi il rapporto con le funzioni proprie delle Regioni in materia agroambientale e forestale, adottando peraltro diverse soluzioni in merito. Tutti i disegni di legge in questione prevedono che le Regioni possono avvalersi del Corpo forestale dello Stato per espletare funzioni tecniche forestali, di antincendio boschivo e comunque in materia agroambientale, sulla base di apposite convenzioni tra le regioni medesime e il Corpo forestale (che il disegno di legge n. 583 fa rientrare in un accordo quadro approvato dalla Conferenza permanente Stato- regioni). Oltre i rapporti convenzionali sopra descritti, il disegno di legge n. 897, all'articolo 5, dispone altresì l'istituzione, presso le regioni che lo richiedono, di un reparto speciale del Corpo forestale dello Stato, denominato «Comando forestale presso la regione», dipendente disciplinarmente dal Presidente della Giunta regionale nell'espletamento di funzioni in materia ambientale, di protezione civile e di polizia locale. I disegni di legge nn. 583, 748 e 883 invece dispongono la possibilità per le regioni di istituire direttamente dei Corpi forestali regionali, nei quali può transitare a richiesta il personale del Corpo forestale dello Stato entro il termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della legge.

Le iniziative in oggetto infine si concludono con la previsione di norme finalizzate a intervenire nella normativa attuale, citata all'inizio della presente relazione, al fine di rimediare agli aspetti problematici creati dalla stessa. In questo senso, tutti i provvedimenti dispongono sia l'abrogazione della fonte giuridica, contenuta nell'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo n. 143 del 1997, su cui si fonda la regionalizzazione del Corpo forestale dello Stato, ovvero il citato D.P.C.M. 11 maggio 2001, sia l'inapplicabilità delle disposizioni relative a beni e risorse da trasferire alle regioni, contenute nella stessa norma.

I disegni di legge nn. 583, 748 e 897 dispongono altresì l'abrogazione dell'ultimo periodo dell'articolo 55, comma 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, il quale stabilisce il trasferimento del Corpo forestale dello Stato al Ministero dell'Ambiente contestualmente all'emanazione del D.P.C.M. previsto dal citato articolo 4, comma 1 del decreto legislativo n. 143 del 1991, vale a dire il già citato D.P.C.M. 11 maggio 2001.

Conclusivamente ribadisce la necessità di evitare lo smembramento del Corpo forestale dello Stato, nel momento in cui emergenze ambientali di degrado del territorio impongono una visione complessiva e coordinata per un intervento efficace. Ricorda inoltre che il Corpo forestale dello Stato – che pure rappresenta solamente il 2 per cento delle forze di polizia – ha rilevato ben il 60 per cento del totale dei reati ambientali, fatto che giustifica da solo la difesa «ad oltranza» di una struttura appartenente a pieno titolo alle forze di polizia, tanto più in quanto la stessa legge n. 59 del 1997 non prevede il trasferimento dell'ordine pubblico e della si-

curezza alle regioni, alle quali va il riconoscimento, in applicazione dei principi di sussidiarietà e di partecipazione, della possibilità di istituire i servizi forestali regionali. Va pertanto distinta chiaramente la valenza gestionale del territorio da quella della sorveglianza: la prima ascrivibile agli organi locali, la seconda di totale competenza dello Stato.

Auspica infine che il Corpo forestale dello Stato e le essenziali, non delegabili, funzioni di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria possano trovare la più ampia convergenza politica in sede parlamentare, ribadendo che solo un Corpo forestale dello Stato con le sue attribuzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, centrale ed unitario, potrà garantire il rispetto delle leggi dello Stato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore PIATTI, prendendo la parola in relazione alla informativa fornita all'inizio della seduta dal presidente Ronconi relativamente alla richiesta di rinvio in Commissione dell'A.S. 1599, dichiara di prendere atto della posizione assunta dal Presidente nella qualità di relatore, pur ribadendo che esistono evidenti problemi di coerenza sul piano normativo e politico che inducono comunque a ritenere preferibile una modifica del testo.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2003

**135<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***ZANOLETTI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi*

*La seduta inizia alle ore 15.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva n. 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, in materia di orario di lavoro, come modificato dalla direttiva n. 2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 2000 (n. 171)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 3, e dell'articolo 22 della legge 1° marzo 2002, n.39. Esame e rinvio)

In apertura di seduta, la senatrice PILONI chiede che, prima dello svolgimento della relazione introduttiva, il Sottosegretario chiarisca il significato di alcune sue recenti dichiarazioni alla stampa, relativamente ad un imminente incontro con le organizzazioni sindacali sui temi oggetto dell'odierna discussione. In particolare, a suo avviso, occorrerebbe appurare se non sia comunque opportuno avviare l'esame del provvedimento in titolo successivamente a tale incontro.

Il sottosegretario SACCONI fa preliminarmente presente che l'adozione dello schema di decreto legislativo all'esame è stata preceduta da un intenso dialogo sociale, protrattosi, purtroppo infruttuosamente, per oltre un anno e mezzo, dietro sollecitazione del Governo. Una tale richiesta derivava sia dal rischio, tuttora attuale, delle sanzioni dell'Unione europea per il prolungato inadempimento dell'obbligo di recepire la direttiva 93/104/CE del Consiglio, sia dalla constatazione che l'accordo interconfederale del 12 novembre 1997 - concernente peraltro il solo comparto industriale - risultava in una certa misura difforme dalla normativa comunita-

ria e, pertanto, avrebbe dovuto essere rivisitato. La mancata adozione di un nuovo avviso comune delle parti sociali in materia di orario di lavoro è dovuta essenzialmente al fatto che la direttiva comunitaria è stata formulata prescindendo in larga misura dalla peculiarità della regolazione dell'orario di lavoro nell'ordinamento italiano, che ha come riferimento prevalente la base oraria. In altri termini, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro hanno incontrato una oggettiva difficoltà a pervenire ad un accordo i cui contenuti fossero conformi alla normativa europea, né tale difficoltà è stata strumentalizzata da alcuna delle parti in causa e tanto meno dal Governo.

In tale contesto, le problematiche del pubblico impiego sono state forse leggermente trascurate e, in particolare, ha destato un forte allarme la disposizione transitoria di cui al comma 1 dell'articolo 18, che invece ha il fine di salvaguardare i contenuti della contrattazione, prolungando l'efficacia delle clausole dei contratti collettivi in materia di orario di lavoro fino al 31 dicembre 2004. In realtà, senza tale disposizione, le clausole contrattuali sarebbero state caducate fin dal giorno successivo all'entrata in vigore della nuova normativa, ma da parte delle organizzazioni sindacali, e in particolare da parte dei sindacati del pubblico impiego, è probabilmente prevalso il timore di dover affrontare una nuova fase negoziale in una situazione di incertezza in ordine agli effetti delle disposizioni introdotte dallo schema di decreto legislativo all'esame. Probabilmente, un accordo interconfederale avrebbe consentito di definire un quadro più certo nel quale avviare un nuovo ciclo della contrattazione.

All'inizio della prossima settimana si svolgerà pertanto un incontro con le organizzazioni sindacali del pubblico impiego, e in tale sede il Governo preciserà che non è sua intenzione rimettere in discussione le acquisizioni realizzate in sede di contrattazione collettiva, ma che si tratta soltanto di adattare tali acquisizioni al nuovo contesto normativo che si determinerà con il recepimento delle direttive comunitarie. È auspicabile inoltre che eventuali intese nel settore pubblico possano indurre analoghi comportamenti nel settore privato, dove peraltro il confronto tra le parti sociali è stato lungo e articolato. Tuttavia, per quel che concerne gli ulteriori passi da compiere, il Governo non intende deviare dal percorso già tracciato, poiché la persistente inottemperanza all'obbligo di adeguare l'ordinamento interno a quello comunitario rende ancor più incombenti le sanzioni dell'Unione europea.

Introduce quindi l'esame il relatore BETTAMIO, il quale osserva che il Sottosegretario ha già sintetizzato in modo efficace ed esaustivo le vicende e le problematiche proprie del provvedimento all'esame. Ricorda quindi che l'articolo 22 della legge comunitaria 2001 ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per l'attuazione di quattro direttive comunitarie in materia di orario di lavoro. Lo schema all'esame dà attuazione soltanto alla direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, in materia di orario di lavoro, modificata dalla successiva direttiva 2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. L'attuazione

delle direttive 1999/63/CE del Consiglio, relativa all'orario di lavoro della gente di mare, e 2000/79/CE del Consiglio, relativa all'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile, è invece demandata ad altro decreto, stante la peculiare condizione di lavoro delle categorie interessate.

Era invece urgente recepire la direttiva del 1993, poiché l'Italia è l'unico paese dell'Unione europea a non avere ottemperato all'obbligo di recepimento nel termine fissato per il 23 novembre 1996. Per tale inadempienza, l'Italia è stata condannata dalla Corte di giustizia europea nel marzo 2000 e, stante la persistente inottemperanza, è stata recentemente avviata un'ulteriore procedura di infrazione contro il Governo italiano. In particolare, i principi della direttiva che non trovano riscontro nell'ordinamento interno riguardano: le ore di riposo consecutivo, previste dalla disciplina comunitaria nella misura di almeno undici nel corso di ogni periodo di 24 ore; le pause, previste nel caso in cui la durata della prestazione giornaliera superi le sei ore; l'orario massimo settimanale; le ferie annuali, che non possono essere inferiori a quattro settimane e, in tale misura minima, non sono sostituibili con indennità.

Per evitare una nuova condanna, il Governo ha sollecitato da tempo l'apertura del confronto con le parti sociali, per definire una normativa che recepisce anche le indicazioni contenute nell'accordo interconfederale tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL del 12 novembre 1997 – concernente il solo settore industriale – indicazioni che, per espressa intenzione della legge di delega, costituivano parte dei criteri direttivi nel processo di recepimento, naturalmente ove se ne fosse verificata la compatibilità con la normativa comunitaria, nel frattempo integrata dalla direttiva del 2000.

Purtroppo, come ha ricordato anche il Sottosegretario, la richiesta rivolta dal Governo a tutte le parti sociali affinché si addivenisse ad un nuovo avviso comune non ha avuto un esito positivo e pertanto, al fine di completare un processo normativo piuttosto frammentario – avviato nella passata legislatura con l'adozione del decreto legislativo n. 532 del 1999 sul lavoro notturno e del decreto legge n. 335 del 1998, convertito con la legge n. 409, in materia di lavoro straordinario –, e anche al fine di evitare una nuova condanna in sede comunitaria, il Governo ha ritenuto di dovere comunque provvedere a recepire nell'ordinamento interno le due direttive comunitarie, impegnandosi a rispettare le statuizioni dell'autonomia negoziale delle parti sociali, fermo restando il vincolo di una piena rispondenza ai precetti normativi comunitari.

Passando ad illustrare più nel dettaglio i vari articoli che compongono lo schema di decreto all'esame, il relatore ricorda che al Titolo I, recante le disposizioni di carattere generale, l'articolo 1 definisce le finalità della norma, mentre l'articolo 2 ne determina l'ambito di applicazione, esteso a tutti i lavoratori, con l'eccezione delle categorie oggetto delle altre due già ricordate direttive non recepite con il provvedimento all'esame. Di particolare rilievo è poi il comma 2 dello stesso articolo 2, che demanda a decreti dei Ministri competenti, emanati di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, l'individuazione delle particolari esi-

genze o ragioni la cui sussistenza giustifichi la disapplicazione delle nuove norme per le forze armate e di polizia; per i servizi di protezione civile; per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; per le strutture giudiziarie, penitenziarie e quelle aventi compiti di ordine e sicurezza pubblica presso le biblioteche, i musei e le aree archeologiche dello Stato.

Nel Titolo II, recante i principi in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, l'articolo 3 specifica che l'orario normale di lavoro è pari a 40 ore settimanali e che i contratti collettivi possono stabilire, ai propri fini, una durata minore nonché commisurare il medesimo orario normale a un arco temporale diverso dalla settimana, ma non superiore all'anno. L'articolo 4 recepisce la disciplina di cui alla direttiva 93/104/CE sulla durata massima settimanale del lavoro.

Quest'ultima - ai sensi dei commi da 1 a 3 - è stabilita dai contratti collettivi e non deve in ogni caso superare, nell'ambito di un periodo di sette giorni, le 48 ore, comprese quelle di lavoro straordinario. A tali fini, la durata è calcolabile in termini di media, con riferimento ad un arco temporale non superiore a quattro mesi. Secondo quanto previsto dal comma 4, i contratti collettivi nazionali possono elevare quest'ultimo limite fino a sei mesi ovvero - a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro, ivi specificate - fino a dodici mesi.

Occorre peraltro osservare - prosegue il relatore - che i citati commi da 1 a 4 dell'articolo 4, sono del tutto rispondenti alle norme poste dalla direttiva 93/104/CE in materia, e secondo la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 3 ottobre 2000, trovano in ogni caso applicazione in via diretta nell'ordinamento dei singoli Paesi membri.

Ai sensi del comma 5 dell'articolo 4 dello schema, qualora venga superata la soglia delle 48 ore, il datore è tenuto - per le unità produttive che occupino più di dieci dipendenti - a informare ogni quattro mesi la Direzione provinciale del lavoro - Settore ispezione del lavoro, competente per territorio. I contratti collettivi nazionali possono stabilire le modalità per tale adempimento. Secondo la vigente normativa, che opera soltanto per le imprese industriali, l'obbligo di comunicazione è previsto in ogni caso di superamento di un limite di 45 ore settimanali e deve essere eseguito entro 24 ore dall'inizio di tali prestazioni di lavoro straordinario.

Proseguendo nella sua esposizione, il relatore dà conto del contenuto dell'articolo 5 dello schema, che detta una disciplina uniforme per il lavoro straordinario, superando l'attuale distinzione tra imprese industriali e altri datori. La nuova normativa corrisponde a quella vigente per il primo dei suddetti ambiti, con alcune differenze: in particolare, al comma 3, viene soppresso il limite delle 80 ore trimestrali, rimanendo quindi esclusivamente quello annuo di 250 ore, e, nel caso di diversa previsione contrattuale, fermi restando i limiti stabiliti dall'articolo 4, viene meno ogni distinzione tra il livello nazionale e quello territoriale o aziendale dei contratti. Inoltre, è da rilevare la soppressione dell'obbligo di comunicazione alle rappresentanze sindacali unitarie o a quelle aziendali o, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, per i casi di ri-

corso al lavoro straordinario corrispondenti alle lettere *a)* e *b)* del comma 4 dell'articolo 5, relativi, rispettivamente, ad eccezionali esigenze tecnico-produttive e a circostanze di forza maggiore o nelle quali la mancata esecuzione di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno per le persone o per la produzione.

Il relatore dà quindi brevemente conto dei contenuti dell'articolo 6, sui criteri di computo dei periodi di ferie e dei periodi di malattia, esclusi dalla media di cui all'articolo 4; dell'articolo 7, sul riposo giornaliero; dell'articolo 8, sulle pause; dell'articolo 9, sui riposi settimanali, e dell'articolo 10, sulle ferie annuali, ricordando che i quattro articoli da ultimo richiamati compongono il Titolo III dello schema all'esame. Nell'illustrare il Titolo IV, sul lavoro notturno, il relatore, dopo aver ricordato che l'articolo 11 disciplina i casi di limitazione del ricorso ad esso, si sofferma sull'articolo 12, concernente la consultazione delle rappresentanze o delle organizzazioni sindacali, necessaria ai fini dell'introduzione del lavoro notturno, e segnala le principali differenze rispetto all'attuale disciplina, dettata dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 532 del 1999. Esse riguardano, in particolare, l'introduzione di un rinvio esplicito, per i criteri e le modalità della consultazione, alle previsioni dei contratti collettivi; la limitazione del riferimento alle sole rappresentanze aziendali aderenti alle organizzazioni firmatarie del contratto collettivo applicato; l'individuazione in queste ultime dei soggetti da consultare nell'ipotesi in cui manchino le suddette rappresentanze, mentre la norma attuale li identifica, in tal caso, nelle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; la previsione, sempre nell'ipotesi di assenza delle rappresentanze, che la consultazione sia condotta per il tramite dell'associazione cui il datore aderisca o conferisca mandato; la riformulazione della scadenza di sette giorni come termine minimo di conclusione della procedura.

Il successivo comma 2 riguarda gli obblighi di comunicazione, sempre in materia di lavoro notturno, attualmente regolati dall'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 532. Le modifiche rispetto alla legislazione vigente sono costituite dall'introduzione della possibilità di assolvere tali obblighi per il tramite dell'associazione cui il datore aderisca o conferisca mandato e dal rinvio, ai fini dell'individuazione delle organizzazioni sindacali destinatarie, alla disciplina di cui al comma 1 dello stesso articolo 12.

Il successivo articolo 13 si occupa della durata del lavoro notturno, mentre la disciplina della valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni è oggetto dell'articolo 14, e l'articolo 15 verte sulle modalità di trasferimento al lavoro diurno. Al Titolo V, infine, coerentemente con la disciplina comunitaria, gli articoli 16 e 17 contemplano alcune significative possibilità di deroga, in via principale da parte della contrattazione collettiva, in materia di riposo giornaliero e settimanale, pause, durata del lavoro notturno e periodi di riferimento, e l'articolo 18 reca le disposizioni transitorie e indica le norme abrogate.

Concludendo la sua esposizione, il relatore segnala che nello schema di decreto all'esame non è presente alcuna disposizione sanzionatoria, e

pertanto, si dovrebbe intendere che restino in vigore quelle attuali. Esse, tuttavia, per la materia in esame, differiscono a seconda che si tratti di imprese industriali o di altri datori. Appare quindi opportuno che il rappresentante del Governo, eventualmente in sede di replica, fornisca un chiarimento riguardo a tale profilo.

Il senatore BATTAFARANO si riserva di intervenire in altra seduta, poiché ritiene necessario approfondire in modo adeguato i numerosi profili esaminati dal relatore e dal rappresentante del Governo nei rispettivi interventi. Proprio a tale proposito suggerisce di svolgere entro la prossima settimana un breve ciclo di consultazioni delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, acquisendo il loro avviso sullo schema di decreto legislativo in titolo.

Il sottosegretario SACCONI sottolinea l'esigenza di approfondire anche le problematiche giuridiche più strettamente connesse alle modalità di recepimento delle direttive comunitarie in materia di orario di lavoro.

Conviene il relatore BETTAMIO, il quale ritiene che, oltre alla questione posta dal rappresentante del Governo, occorrerebbe approfondire i profili di costituzionalità, anche in relazione al nuovo assetto delle competenze legislative posto dal titolo V della Costituzione recentemente novelato, e tenuto comunque conto che su tali questioni perverranno le osservazioni della 1<sup>a</sup> Commissione permanente.

Il PRESIDENTE, preso atto delle varie richieste, propone di procedere entro la prossima settimana ad ascoltare informalmente, presso l'Ufficio di presidenza, i rappresentanti delle parti sociali. Per quel che concerne l'approfondimento dei profili giuridici, propone che la Commissione dia mandato al relatore di acquisire informalmente l'avviso del capo dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ove il rappresentante del Governo consenta.

Il sottosegretario SACCONI aderisce alla proposta del Presidente.

Anche la Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Il PRESIDENTE avverte che delle consultazioni così programmate verrà data adeguata informazione a tutti i commissari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2003

98<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cursi.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(58) EUFEMI ed altri.** – *Disciplina della ricerca e della sperimentazione biogenetica e istituzione di una Commissione parlamentare sulla bioetica*

**(112) TOMASSINI.** – *Norme in materia di procreazione assistita*

**(197) ASCIUTTI.** – *Tutela degli embrioni*

**(282) PEDRIZZI ed altri.** – *Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita*

**(501) CALVI ed altri.** – *Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita*

**(961) RONCONI.** – *Disposizioni in materia di fecondazione medicalmente assistita*

**(1264) ALBERTI CASELLATI ed altri.** – *Norme in tema di procreazione assistita*

**(1313) TREDESE ed altri.** – *Norme in materia di procreazione assistita*

**(1514) Norme in materia di procreazione medicalmente assistita**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Giancarlo Giorgetti; Cè ed altri; Burani Procaccini; Cima; Mussolini; Molinari; Lucchese ed altri; Martinat ed altri; Angela Napoli; Serena; Maura Cossutta ed altri; Bolognesi e Battaglia; Palumbo ed altri; Deiana ed altri; Patria e Crosetto; Di Teodoro

**(1521) Vittoria FRANCO ed altri.** – *Norme sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita*

(1715) *D'AMICO ed altri. – Norme in materia di clonazione terapeutica e procreazione medicalmente assistita*

(1837) *TONINI ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 febbraio 2003.

Interviene il senatore MASCIONI, sottolineando preliminarmente l'opportunità di salvaguardare la libertà di coscienza di ciascun parlamentare sulle tematiche oggetto dei disegni di legge in titolo. Alla luce di tale considerazione, precisa che tutte le posizioni sono comunque meritevoli di rispetto, evidenziando altresì la difficoltà di individuare un «punto di sintesi» tra le varie esigenze, spesso antitetiche, sussistenti in ordine a tali complesse problematiche.

Fa presente comunque che nel corso delle audizioni sono stati prospettati, in ordine al testo normativo approvato dalla Camera dei deputati, profili critici di particolare rilievo, di cui non si può non tener conto. Auspica a tal proposito che le forze politiche di maggioranza si soffermino sui profili problematici emersi nel corso dell'*iter* legislativo in questione, apportando ai disegni di legge in esame le modifiche migliorative necessarie. Precisa a tal proposito che la fase in Commissione costituisce il momento procedimentale più opportuno per approfondire adeguatamente ed in modo organico le proposte emendative presentate in ordine ai disegni di legge in titolo, evidenziando che nella successiva fase dell'esame in Assemblea le eventuali modifiche approvate potrebbero risultare poco organiche e frammentarie. Fa inoltre presente che il Parlamento deve dare un'adeguata risposta alle aspettative dei cittadini che, qualora fosse definitivamente approvato il testo nella versione varata dalla Camera dei deputati, subirebbero limitazioni e divieti non sussistenti in nessun altro paese europeo. Precisa che tale circostanza è suscettibile di determinare ingiustificate discriminazioni tra i ceti abbienti, i quali hanno la concreta possibilità di recarsi all'estero per sottoporsi a proprie spese a pratiche mediche fecondative di tipo eterologo (vietate invece in Italia), e i ceti non abbienti, i quali non hanno la possibilità economica di sostenere tali spese.

Fa inoltre presente che la fecondazione eterologa potrebbe in alcuni casi contribuire a rafforzare la coppia e quindi in ultima analisi la famiglia.

Evidenzia che il disegno di legge n. 1837 a firma del senatore Tonini, propone una disciplina condivisibile, che tenta di individuare una mediazione tra le contrapposte esigenze, sussistenti in ordine alla complessa materia in questione.

Dopo aver chiarito che la propria posizione non è ispirata da ragioni meramente ideologiche, conclude l'intervento auspicando che la Commissione affronti le problematiche in maniera serena e razionale, evitando

qualsivoglia atteggiamento orientato nell'ottica di un «ideologismo» esasperato.

Il senatore SALINI sottolinea la «delicatezza» della materia in questione, evidenziando che nel caso di specie è necessario trasporre i valori morali fondamentali, che costituiscono l'essenza della civiltà, in norme giuridiche.

Tale attività richiede non solo l'assunzione di un atteggiamento improntato a prudenza, ma anche la formulazione di un vero e proprio giudizio etico.

I supremi valori dell'uomo, radicati sia nella visione cristiana e sia in altre impostazioni etico-filosofiche, devono ispirare tutte le scelte normative relative alla materia *de qua*. La ricerca scientifica non deve mai travalicare i limiti costituiti dalla salvaguardia della dignità umana e dalla tutela della vita (fin dagli stadi iniziali). Dopo aver citato uno studio compiuto da alcune Università statunitensi, fa presente che circa il 95 per cento degli embrioni utilizzati nell'ambito della procreazione medicalmente assistita non «attecchisce», con tutti i conseguenti problemi di tipo bioetico ispirati dalla necessità di salvaguardare in ogni fase la vita umana (e quindi anche nella fase embrionale).

Conclude il proprio intervento esprimendo un giudizio positivo sul disegno di legge n. 1514 approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore ULIVI fa presente che la tematica in questione risulta particolarmente complessa, involgendo profili di carattere scientifico, etico e normativo.

La disciplina introdotta nell'ambito del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è ispirata dall'esigenza di tutela del nascituro.

Dopo aver prospettato l'opportunità di inserire, nell'ambito della disciplina in questione, anche gli aspetti normativi inerenti alla tutela dello stadio cosiddetto «preembrionale», esprime un giudizio favorevole sul disegno di legge nel suo complesso.

Il senatore CARELLA esprime il proprio rammarico per l'atteggiamento assunto dalle forze politiche di maggioranza, che appare orientato nella direzione della «blindatura» del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati. Tale presa di posizione non tiene conto di tutte le esigenze e di tutti gli spunti critici emersi nel corso delle audizioni. Precisa a tal proposito che quasi tutti gli auditi hanno prospettato la necessità di apportare al testo normativo *de quo* modifiche migliorative.

Il disegno di legge in questione contiene – a giudizio dell'oratore – rilevanti profili di contraddittorietà. A titolo esemplificativo cita l'articolo 8 del disegno di legge n. 1514, evidenziando che lo stesso risulta in contrasto con il divieto di fecondazione eterologa contenuta nell'ambito del provvedimento in questione. Osserva a tal proposito che nel contesto della fecondazione omologa lo *status* degli individui nati non può che essere ri-

ferito alla categoria dei figli legittimi, essendo inutile e inopportuno precisare tale circostanza all'interno del disegno di legge.

Evidenzia poi che l'articolo 9 sembra implicitamente riconoscere la fecondazione eterologa, in assoluta contraddizione con i divieti – troppo restrittivi – contenuti in altre disposizioni del disegno di legge in questione.

Osserva poi che i limiti all'applicazione delle tecniche mediche sugli embrioni, di cui all'articolo 14, comma 2 e 14, comma 3 (relative rispettivamente al divieto di produrre un numero di embrioni superiore a tre, nonché alla limitazione della possibilità di procedere alla «crioconservazione» degli stessi) risultano inopportuni e illogici.

Il senatore LONGHI, pur dichiarando di rispettare la posizione assunta dalla Chiesa cattolica relativamente alla materia in questione, osserva tuttavia che lo Stato deve sempre operare in un'ottica improntata a laicità, essendo i precetti religiosi circoscritti esclusivamente alla sfera della coscienza individuale.

La disciplina contenuta nel disegno di legge approvato dalla Camera pregiudica gravemente i diritti della donna e ostacola il soddisfacimento del diritto a procreare, essenziale nel nostro ordinamento e nella nostra società.

Evidenzia inoltre che negli altri paesi europei la fecondazione eterologa è consentita e conseguentemente il tentativo di impedire tale pratica medica in Italia risulta del tutto paradossale ed inopportuno.

Conclude il proprio intervento esprimendo un giudizio negativo sul disegno di legge nel suo complesso.

Il senatore TATÒ esprime perplessità in ordine alla posizione assunta da taluni esponenti delle forze politiche di opposizione, in ordine al disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati.

Tali posizioni risultano contrarie non solo alla visione cattolica, ma anche alle «leggi della natura». Osserva a tal proposito che la fecondazione eterologa è suscettibile di creare problemi etici di grande rilievo e conseguentemente valuta positivamente la disciplina restrittiva introdotta col disegno di legge in titolo.

Prospetta inoltre l'opportunità di modificare la disposizione normativa contenuta all'articolo 9, comma 3 del disegno di legge n. 1514, evidenziando che la stessa si pone in contrasto con le linee fondamentali inerenti alla riforma del diritto di famiglia. Per tutti i restanti aspetti, dichiara di condividere pienamente la disciplina contenuta nell'ambito del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme di organizzazione del Ministero della salute (n. 170)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Esame e rinvio.)

Il relatore SALINI evidenzia preliminarmente che lo schema di decreto in esame sostituisce l'attuale normativa regolamentare sull'organizzazione del Ministero della salute, posta dal D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 435, e successive modificazioni.

Ricorda a tal proposito che tale disciplina è stata definita con riferimento al vecchio Ministero della sanità, cioè, precedentemente all'adozione della disciplina relativa al Ministero della salute, di cui al Capo *X-bis* del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Capo introdotto dall'articolo 11 del Decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317).

Lo schema di decreto è finalizzato, in primo luogo, alla definizione di una normativa secondaria integralmente coordinata con la suddetta riforma legislativa e in secondo luogo all'adeguamento della disciplina regolamentare al nuovo riparto di competenze tra Stato ed enti territoriali, derivante dalla revisione del Titolo V della Costituzione.

Il relatore ricorda che l'articolo 1 dello schema prevede un'articolazione del Dicastero in tre dipartimenti – rispettivamente: della qualità; dell'innovazione; della prevenzione e della comunicazione.

Precisa inoltre che la nuova disciplina legislativa summenzionata consente l'istituzione di un numero massimo di quattro dipartimenti e che l'assetto attuale ne presenta invece due; ossia il dipartimento per l'ordinamento sanitario, la ricerca e l'organizzazione del Ministero e quello della tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali.

Il dipartimento della qualità (articolo 2) provvede allo sviluppo e al monitoraggio di sistemi di garanzia della qualità del Servizio sanitario nazionale e alla «valorizzazione» del capitale fisico, umano e sociale. In particolare – prosegue il relatore – ad esso spettano le funzioni di competenza statale relative «all'osservazione sul servizio all'utente», alla formazione del personale e all'individuazione dei fabbisogni informativi.

Nell'ambito del dipartimento sono istituite tre direzioni generali, ossia della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema, delle risorse umane e professioni sanitarie, del sistema informativo.

Nell'assetto vigente tali direzioni generali – prosegue il relatore – sono comprese (sia pure con denominazione e funzioni talora parzialmente diverse) nel dipartimento per l'ordinamento sanitario, la ricerca e l'organizzazione del Ministero, che annovera altresì le direzioni: della ricerca sanitaria e della vigilanza sugli enti; dell'organizzazione, bilancio e personale. Fa presente inoltre che, in base alle risultanze contenute nella relazione illustrativa, i compiti di queste ultime due non sono del tutto omo-

genei con l'area di intervento delle precedenti tre direzioni, le quali, costituiscono ora – in base allo schema di decreto – un dipartimento a sé stante.

In quest'ultimo, viene inserita anche la segreteria generale del Consiglio superiore di sanità (comma 6 dell'articolo 2), la quale opera attualmente presso il suddetto dipartimento per l'ordinamento sanitario, la ricerca e l'organizzazione del Ministero.

Al dipartimento dell'innovazione – prosegue il relatore – competono (articolo 3) la promozione e la vigilanza sullo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica (in materia sanitaria) nonché il concorso allo studio e alla formazione di reti integrate di servizi sanitari e sociali, relativi all'assistenza a malati acuti, cronici, terminali, ai disabili e agli anziani.

Esso consta di tre direzioni generali: dei farmaci e dispositivi medici; della ricerca scientifica e tecnologica; del personale, organizzazione e bilancio.

Nell'assetto vigente (e sempre fermo restando alcune modifiche di denominazione e compiti), la prima di tali direzioni è inserita nel dipartimento della tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali, mentre la seconda e la terza, fanno parte del dipartimento per l'ordinamento sanitario, la ricerca e l'organizzazione del Ministero.

Il dipartimento della prevenzione e della comunicazione provvede (articolo 4) alle attività di coordinamento e vigilanza e agli interventi diretti di competenza statale in materia di tutela della salute, dell'ambiente e delle condizioni di vita e di benessere delle persone e degli animali; all'informazione e comunicazione agli operatori ed ai cittadini; alle relazioni istituzionali interne e internazionali.

Esso comprende quattro direzioni generali, ossia della prevenzione sanitaria, della sanità veterinaria e degli alimenti, della comunicazione e relazioni istituzionali, ed infine per i rapporti con l'Unione europea e per i rapporti internazionali.

In esse sono accorpate cinque delle sei direzioni generali che attualmente costituiscono il dipartimento della tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali.

L'articolo 5 dello schema di decreto – prosegue il relatore – conferma sostanzialmente, per le direzioni generali, la disciplina attualmente in vigore, relativamente ai compiti di accertamento e ispettivi nonché all'espletamento delle attività istruttorie per l'esercizio dei poteri sostitutivi e di quelle strumentali all'adozione dei provvedimenti di urgenza di competenza dello Stato.

Il comma 3 dell'articolo 6 demanda ad un decreto ministeriale – di natura non regolamentare – la definizione degli uffici di livello dirigenziale non generale.

Il successivo comma 4 – prosegue il relatore – provvede a una minima rimodulazione della dotazione organica del Dicastero, al fine di garantire il rispetto del principio di invarianza della spesa stabilito dal comma 1 dello stesso articolo 6.

L'articolo 7 abroga il suddetto D.P.R. n. 435 del 2000, e successive modificazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore TONINI, dopo aver ricordato che si è recentemente tenuta a Fiuggi una seduta della Conferenza Stato – Regioni, relativa ai criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale, prospetta l'opportunità di effettuare le audizioni dei Ministri competenti ed eventualmente anche del Presidente della Conferenza Stato – Regioni.

Il presidente TOMASSINI si dichiara disponibile ad accogliere tale suggerimento.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2003

**183<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

NOVI

*Interviene il sottosegretario per l'ambiente e la tutela del territorio, Tortoli.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1753) Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento, sospeso nella seduta del 6 febbraio scorso.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 1, pubblicati in allegato al resoconto.

Il senatore TURRONI, illustrando il complesso degli emendamenti presentati dalla propria parte politica, dopo aver richiamato l'attenzione sull'emendamento 1.1 che contiene l'opzione più radicale tendente alla soppressione dell'intero articolo 1, si sofferma sull'emendamento 1.4 che è volto a precisare che i testi unici devono avere carattere compilativo e non innovativo, nonché a tutelare le prerogative delle competenti Commissioni parlamentari. Inoltre, l'emendamento 1.5 persegue un indirizzo complementare rispetto a quello richiamato, nella convinzione che l'intervento in una materia talmente specialistica giustifica certamente l'istituzione di una Commissione bicamerale, che dovrebbe però essere il solo organo chiamato a redigere i relativi testi unici: infatti, questo importante compito è bene che sia affidato a parlamentari eletti dal popolo e non a tecnici che non hanno alcun titolo per rivestire il ruolo di legislatore. Inol-

tre, tale emendamento – che ricalca lo schema delle Commissioni che operano in sede redigente – prevede che siffatta Commissione concluda i propri lavori entro 24 mesi e che le sue proposte, ove approvate dal Parlamento, siano recepite dal Governo in appositi decreti legislativi.

Segnala poi all'attenzione della Commissione anche gli emendamenti 1.6 ed 1.7, volti a ridurre il numero delle materie oggetto della delega, poiché l'intervento delle stesse non dovrebbe concentrarsi su quei settori, come quello dei rifiuti o delle risorse idriche, ove è presente una normativa quadro, ma unicamente su quei settori ove si registrano carenze e ritardi, ad esempio per le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA), di valutazione ambientale e strategica (VAS), per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC), nonché per la tutela dell'aria. Quanto poi all'emendamento 1.9, con esso si propone la soppressione del riferimento all'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, che rischia di produrre effetti negativi soprattutto in ordine al compenso che spetterebbe ai tecnici che compongono la Commissione di esperti di cui all'articolo 4. Infine, si sofferma sull'emendamento 1.12, volto a differenziare l'oggetto della delega in due parti distinte: la prima, preposta al mero riordino legislativo; la seconda, invece, avente l'obiettivo di coordinare ed integrare, anche mediante l'emanazione di codici, la disciplina normativa di taluni settori rilevanti.

Il senatore GIOVANELLI, intervenendo sul complesso degli emendamenti presentati dal Gruppo dei Democratici di sinistra, sottolinea che lo spirito complessivo delle proposte avanzate si prefigge il mutamento della impostazione contenuta nell'articolo 1 del disegno di legge in esame, senza per questo negare la necessità del coordinamento e della semplificazione in materia ambientale. Le proposte presentate, quindi, prospettano correttivi poiché l'articolo 1, in realtà, rischia di creare uno stato di confusione – foriero peraltro di futuri contenziosi presso gli organi giurisdizionali – aggravato dalla discrasia temporale che si verrebbe a produrre per effetto dell'esercizio della delega, la quale, d'altro canto, appare eccessivamente estesa. Tutto ciò conduce ad una serie di pericoli, a cominciare dal fatto che si viene a creare una legislazione ambientale del tutto instabile che getta in uno stato di *stress* gli operatori del settore, nonché gli enti coinvolti. A questa situazione, già di per sé preoccupante, si deve aggiungere che l'intervento da parte del Governo si configura in tre livelli: il primo riguarda l'emanazione dei decreti legislativi, per così dire principali; il secondo attiene ai decreti legislativi integrativi e correttivi dei primi; il terzo riguarda la definizione, tramite gli stessi decreti legislativi, dei criteri direttivi volti ad adottare i provvedimenti per la modifica e l'integrazione dei regolamenti e dei decreti ministeriali.

Sulla base di queste argomentazioni, si sono ritenute necessarie alcune proposte volte a permettere al Parlamento di affrontare una materia tanto complessa, disponendo di tempi e spazi adeguati, nonché di evitare la formazione di un diritto ambientale fondato sull'improvvisazione o peg-

gio sulla demolizione dei punti di riferimento che si sono faticosamente costituiti nel corso del tempo.

Il senatore DETTORI, intervenendo sul complesso degli emendamenti presentati dai senatori della Margherita, manifesta preoccupazione per l'atteggiamento assunto dai Gruppi di maggioranza che sembrano particolarmente insofferenti rispetto alle proposte presentate dall'opposizione. Come senatore al primo mandato parlamentare sperava di contribuire al consolidamento e alla diffusione della coscienza ambientale che in Italia non occupa ancora un posto di grande considerazione al confronto con gli altri paesi europei. Invece, deve constatare non solo una notevole disattenzione su tematiche molto rilevanti, come quella dello sviluppo sostenibile, ma anche il conferimento di una delega eccessivamente ampia. In tal senso, si sarebbe atteso un diverso atteggiamento da parte dei senatori della maggioranza che invece sembrano come rassegnati di fronte a tale disegno, ed hanno conseguentemente presentato pochi emendamenti. Nel merito delle proposte emendative presentate dalla propria parte politica, ritiene significativo che le stesse mirino a dare particolare spazio ad alcuni aspetti delle tematiche ambientali che sono stati colpevolmente trascurati, come ad esempio quello riguardante la tutela del mare.

Il senatore CHINCARINI rinuncia ad illustrare l'emendamento 1.91.

Il senatore VALLONE sottolinea che non è tanto preoccupante la richiesta del Governo di esercitare una delega legislativa nei settori della normativa ambientale, quanto l'atteggiamento di chiusura da parte dei Gruppi di maggioranza che, infatti, hanno presentato poche proposte emendative. Invece, il disegno di legge in esame necessiterebbe di correzioni importanti: ad esempio nell'alinea del comma 1 dovrebbe essere esclusa la possibilità di procedere al coordinamento ed alla integrazione delle disposizioni legislative nei settori e nelle materie indicate. Se pertanto la maggioranza fosse disposta a raggiungere un'intesa su questo aspetto del disegno di legge il gruppo della Margherita darebbe il proprio contributo costruttivo. Se, al contrario, come purtroppo sembra, la maggioranza insisterà nel perseguire l'impostazione che è stata criticata, la propria parte politica sarà pronta ad ingaggiare una dura battaglia, riservandosi anche la possibilità di presentare ulteriori emendamenti nel corso dell'esame in Assemblea. Questa seconda opzione si giustifica anche in considerazione del fatto che la proposta contenuta nell'articolo 1 rischia di ridimensionare il ruolo delle competenti Commissioni parlamentari, soprattutto della Commissione ambiente del Senato della Repubblica, nonché di non lasciare sufficiente spazio al confronto politico.

In conclusione, sarebbe stata preferibile la soluzione di un riordino del settore ambientale tramite legge ordinaria, sebbene non appaia scandaloso che il Governo chieda di esercitare una delega su questi aspetti, anche procedendo a tappe forzate. Tuttavia manifesta seri dubbi che il Governo possa attuare tale impostazione che, peraltro, potrebbe divenire causa di

un vero e proprio vuoto legislativo, in attesa che siano perfezionate le annunciate novità normative.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1753****Art. 1.****1.1**

DETTORI, VALLONE

*Sopprimere l'articolo.*  

---

**1.2**TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN*Sopprimere l'articolo.*  

---

**1.3**

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi e codici*). – 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti:

a) a riordinare e coordinare, mediante la redazione di testi unici, la disciplina legislativa in materia di:

- 1) gestione dei rifiuti;
- 2) tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche;
- 3) difesa del suolo e lotta alla desertificazione;
- 4) gestione delle aree protette;
- 5) tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera;

b) a disciplinare, integrare e ridefinire, anche mediante la redazione di codici, la disciplina legislativa in materia di:

- 1) tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente e reati ambientali;
- 2) procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e per la valutazione ambientale strategica (VAS);
- 3) tutela del mare e dell'ambiente marino nazionale;
- 4) strumenti economici, fiscali e finanziari per la tutela dell'ambiente e per lo sviluppo sostenibile;
- 5) bonifica dei siti inquinati;

c) alla definizione dei criteri direttivi e delle modalità da adottare per l'emanazione, nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, dei necessari provvedimenti per la modifica e l'integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione e dei decreti ministeriali diretti alla definizione delle norme tecniche, individuando altresì, di intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, gli ambiti nei quali la potestà regolamentare è attribuita alle Regioni.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, recano l'indicazione espressa delle disposizioni abrogate a seguito della loro entrata in vigore.

3. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono emanati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri interessati, e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Entro 10 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte della Commissione di cui al comma 5. Tale Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dall'assegnazione, indicando specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e ai criteri direttivi di cui alla presente legge.

5. È istituita una Commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari. La Commissione elegge tra i propri componenti il presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della Commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle competenti

Commissioni parlamentari. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere. La Commissione:

- a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
- b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce alle Camere.

6. Il Governo, esaminati i pareri di cui al comma 4, entro quarantacinque giorni dalla data di espressione del parere parlamentare, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere della Commissione di cui al comma 5, che deve essere espresso entro venti giorni dall'assegnazione. Decorsi inutilmente i termini previsti dal presente comma, i decreti legislativi possono comunque essere emanati.

7. Dopo l'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, eventuali modifiche, integrazioni e correzioni devono essere apportate nella forma di modifiche testuali ai medesimi decreti legislativi.

8. In caso di mancato rispetto dei termini per la trasmissione alle Camere degli schemi di decreti legislativi, il Governo decade dall'esercizio della delega».

---

#### 1.4

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi e codici*). – 1. Sentite le associazioni di tutela ambientale, il Governo è delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a riordinare e coordinare, mediante la redazione di testi unici compilativi, la disciplina legislativa in materia di:

- a) gestione del ciclo dei rifiuti;
- b) tutela delle acque dall'inquinamento;
- c) difesa del suolo;
- d) tutela, gestione e promozione delle aree protette;
- e) tutela dell'aria e riduzione delle emissioni;
- f) tutela risarcitoria per i danni all'ambiente ed i reati ambientali;
- g) procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e per la valutazione ambientale strategica (VAS);
- h) strumenti economici, fiscali e finanziari per la tutela dell'ambiente e per lo sviluppo sostenibile;
- i) bonifica dei siti inquinati.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previo parere della conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, da emettersi entro dodici mesi dalla trasmissione degli schemi di decreto legislativo alle Camere».

---

### 1.5

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01 . È istituita una commissione parlamentare composta da venti deputati e venti senatori, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari, finalizzata al coordinamento, al riordino nonché, ove necessario al fine di una migliore tutela ambientale, alla integrazione della disciplina legislativa in materia di bonifiche, rifiuti, tutela delle risorse idriche, riduzione delle emissioni, difesa del suolo, aree protette e valutazione d'impatto ambientale. La Commissione conclude i propri lavori entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con una relazione contenente le suddette proposte di riordino, coordinamento ed integrazione. Tali proposte, ove approvate dal Parlamento, sono recepite in appositi decreti legislativi che il Governo è delegato ad emanare entro sessanta giorni dall'approvazione delle proposte della Commissione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

---

### 1.6

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi finalizzati a riordinare e coordinare, mediante la redazione di testi unici compilativi, la disciplina legislativa in materia di:

- a) gestione dei rifiuti;
- b) tutela delle acque dall'inquinamento;
- c) difesa del suolo;
- d) tutela, gestione e promozione delle aree protette;

- e) tutela dell'aria e riduzione delle emissioni;
  - f) danno ambientale;
  - g) procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e per la valutazione ambientale strategica (VAS) nel rispetto delle direttive comunitarie;
  - h) incentivi economici, fiscali e finanziari per la tutela dell'ambiente e per lo sviluppo sostenibile;
  - i) bonifica dei siti inquinati».
- 

### 1.7

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: «adottare» fino alla fine dell'articolo con le seguenti: «ed emanare, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di coordinamento delle vigenti disposizioni legislative nei seguenti settori:*

- a) difesa del suolo;
- b) gestione delle aree protette, conservazione del patrimonio florofaunistico italiano;
- c) tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente;
- d) procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per la autorizzazione ambientale integrata (IPPC);
- e) tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera.

2. Gli schemi di decreto di cui al comma 1 sono sottoposti all'esame delle competenti Commissioni parlamentari, che devono esprimere il loro parere entro centottanta giorni dalla trasmissione. Il Governo è tenuto ad adottare le prescrizioni ed integrazioni contenute nel parere delle Commissioni parlamentari».

---

### 1.8

GIOVANNELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

*Al comma 1 sostituire le parole: «diciotto mesi» con le parole: «tre anni».*

*Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole da: «altresì» fino a: «per la modifica e» con le seguenti: «nel medesimo termine di cui al comma 1» e al comma 3, dopo le parole: «al comma 1» aggiungere le seguenti: «e 2».*

---

**1.9**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».*

---

**1.10**

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: «senza nuovi o maggiori oneri,» fino alla fine dell'articolo con le seguenti: «uno o più decreti legislativi volti:*

*a) a riordinare e coordinare, mediante la redazione di testi unici, la disciplina legislativa in materia di:*

- 1) gestione dei rifiuti;*
- 2) tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche;*
- 3) difesa del suolo e lotta alla desertificazione;*
- 4) gestione delle aree protette;*
- 5) tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera;*

*b) a disciplinare, integrare e ridefinire, anche mediante la redazione di codici, la disciplina legislativa in materia di:*

- 1) tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente e reati ambientali;*
- 2) procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e per la valutazione ambientale strategica (VAS);*
- 3) tutela del mare e dell'ambiente marino nazionale;*
- 4) strumenti economici, fiscali e finanziari per la tutela dell'ambiente e per lo sviluppo sostenibile;*
- 5) bonifica dei siti inquinati;*

*c) alla definizione dei criteri direttivi e delle modalità da adottare per l'emanazione, nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, dei necessari provvedimenti per la modifica e l'integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione e dei decreti ministeriali diretti alla definizione delle norme tecniche, individuando altresì, d'intesa con la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, gli ambiti nei quali la potestà regolamentare è attribuita alle regioni.*

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 recano l'indicazione espressa delle disposizioni abrogate a seguito della loro entrata in vigore.

3. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono emanati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i ministri interessati e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa (ATN) e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), per l'espressione del parere da parte della Commissione di cui al comma 5. Tale Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dall'assegnazione, indicando specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e ai criteri direttivi di cui alla presente legge.

5. È istituita una Commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, su designazione dei Gruppi parlamentari. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che, insieme con il presidente, formano l'ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della Commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle competenti Commissioni parlamentari. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere. La Commissione:

a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;

b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce alle Camere.

6. Il Governo, entro quarantacinque giorni dalla data di espressione del parere parlamentare di cui al comma 4, provvede alle eventuali modifiche degli schemi di decreto e ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni, i nuovi testi, per il parere che la Commissione di cui al comma 5 deve esprimere entro venti giorni dall'assegnazione, decorsi inutilmente i quali, i decreti legislativi possono comunque essere emanati.

7. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri e principi stabiliti dalla presente legge, il Governo può emanare con la procedura di cui al comma 3 e previo parere della Commissione di cui al comma 5, disposizioni integrative o correttive dei decreti legislativi medesimi.

8. Dopo l'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, eventuali modifiche, integrazioni o correzioni devono essere apportate nella forma di modifiche testuali ai medesimi decreti legislativi.

9. In caso di mancato rispetto dei termini per la trasmissione alle Camere degli schemi di decreti legislativi il Governo decade dall'esercizio della delega».

---

## 1.11

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: «senza nuovi o maggiori oneri,» fino alla fine del comma 2 con le seguenti: «uno o più decreti legislativi volti:*

*a) a riordinare e coordinare, mediante la redazione di testi unici, la disciplina legislativa in materia di:*

- 1) gestione dei rifiuti;
- 2) tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche;
- 3) difesa del suolo e lotta alla desertificazione;
- 4) gestione delle aree protette;
- 5) tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera;

*b) a disciplinare, integrare e ridefinire, anche mediante la redazione di codici, la disciplina legislativa in materia di:*

- 1) tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente e reati ambientali;
- 2) procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e per la valutazione ambientale strategica (VAS);
- 3) tutela del mare e dell'ambiente marino nazionale;
- 4) strumenti economici, fiscali e finanziari per la tutela dell'ambiente e per lo sviluppo sostenibile;
- 5) bonifica dei siti inquinati;

*c) alla definizione dei criteri direttivi e delle modalità da adottare per l'emanazione, nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, dei necessari provvedimenti per la modifica e l'integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione e dei decreti ministeriali diretti alla definizione delle norme tecniche, individuando altresì, di intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, gli ambiti nei quali la potestà regolamentare è attribuita alle regioni.»*

---

**1.12**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: «o maggiori oneri», fino alla fine dell'articolo con le seguenti: «oneri, per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi volti:*

*a) a riordinare e coordinare, mediante la redazione di testi unici, la disciplina legislativa in materia di:*

- 1) gestione dei rifiuti;*
- 2) difesa del suolo e lotta alla desertificazione;*
- 3) riduzione delle emissioni in atmosfera;*

*b) a coordinare ed integrare, ove necessario per garantire una maggiore tutela ambientale, anche mediante la redazione di codici, la disciplina legislativa in materia:*

- 1) tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente e reati ambientali;*
- 2) procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS);*
- 3) incentivi economici, fiscali e finanziari per la tutela dell'ambiente e per lo sviluppo sostenibile;*
- 4) bonifica dei siti inquinati orfani.*

2. I decreti di cui al comma 1 sono sottoposti al parere, vincolante, delle competenti Commissioni parlamentari, da emettersi entro dodici mesi dalla data di trasmissioni alle Camere».

---

**1.13**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: «uno o più decreti legislativi volti» fino alla fine del comma, con le seguenti: «testi unici compilativi volti a riordinare e coordinare la vigente disciplina legislativa in materia di:*

- 1) difesa del suolo e lotta alla desertificazione;*
  - 2) gestione dei rifiuti;*
  - 3) tutela dell'aria e riduzione delle emissioni;*
  - 4) procedure per la autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e per la valutazione ambientale strategica (VAS)».*
-

**1.14**

DETTORI, GIOVANELLI, TURRONI, VALLONE, IOVENE, GASBARRI, MONTINO, ROTONDO

*Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «e integrazione».*

---

**1.15**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «e integrazione».*

---

**1.16**

MONTINO, GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO

*Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «anche mediante la redazione di testi unici».*

---

**1.17**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: «anche».*

---

**1.18**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «meramente compilativi».*

---

**1.19**

GIOVANELLI, DETTORI, TURRONI, VALLONE, IOVENE, GASBARRI, MONTINO,  
ROTONDO

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

**1.20**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

**1.21**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) disincentivi alla produzione di rifiuti, al conferimento in discarica ed all'incenerimento dei rifiuti».

---

**1.22**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «gestione dei rifiuti e».*

---

**1.23**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «dei rifiuti e bonifica».*

---

**1.24**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «e bonifica dei siti contaminati».*

---

**1.25**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «contaminati» con le seguenti: «inquinati per i quali non sia stato individuato il responsabile dell'inquinamento o questi non abbia provveduto al ripristino ambientale».*

---

**1.26**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*«a-bis) disincentivi all'incenerimento dei rifiuti».*

---

**1.27**

TURRONI, GIOVANELLI, DETTORI, VALLONE, IOVENE, GASBARRI, MONTINO,  
ROTONDO

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

**1.28**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

**1.29**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) lotta alla dispersione delle risorse idriche ed incentivi al consumo sostenibile delle acque».

---

**1.30**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «tutela delle acque dall'inquinamento e».*

---

**1.31**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «e gestione delle risorse idriche».*

---

**1.32**

GIOVANELLI, DETTORI, TURRONI, VALLONE, IOVENE, GASBARRI, MONTINO,  
ROTONDO

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

---

**1.33**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

---

**1.34**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) lotta al dissesto idrogeologico».

---

**1.35**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera c) sopprimere le parole: «difesa del suolo e».*

---

**1.36**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera c) sopprimere le parole: «e lotta alla desertificazione».*

---

**1.37**

GIOVANELLI, DETTORI, TURRONI, VALLONE, IOVENE, GASBARRI, MONTINO,  
ROTONDO

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

---

**1.38**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

---

**1.39**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) protezione della natura attraverso l'estensione delle aree protette».

---

**1.40**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole da: «conservazione» fino alla fine della lettera.*

---

**1.41**

DETTORI, VALLONE

*Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole: «e utilizzo sostenibile».*

---

**1.42**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole: «e utilizzo sostenibile».*

---

**1.43**

DETTORI, VALLONE

*Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: «e utilizzo sostenibile degli esemplari di specie protette di flora e di fauna», con le seguenti: «del patrimonio floro-faunistico italiano».*

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «armonizzare e coordinare le funzioni e le competenze previste dalle convenzioni internazionali e dalla normativa comunitaria per la conservazione della biodiversità; sulla base del principio di sussidiarietà, favorire la redazione di piani d'azione nazionali che individuino*

obiettivi e strategie sia per la protezione delle specie di flora e di fauna minacciate, anche a livello di singole popolazioni, che per la gestione ed il controllo di specie alloctone e delle specie problematiche; le regioni, le province e gli enti parco e gli altri enti delegati, nel rispetto degli obiettivi e delle strategie definite dai piani d'azione nazionali, pianificano la gestione delle specie animali selvatiche».

---

**1.44**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole: «e di fauna».*

---

**1.45**

TURRONI, GIOVANELLI, DETTORI, VALLONE, IOVENE, GASBARRI, MONTINO, ROTONDO

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

---

**1.46**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

---

**1.47**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:*

*«e) rafforzamento della tutela penale per i danni ambientali».*

---

**1.48**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «contro» aggiungere le seguenti: «i reati ambientali».*

---

**1.49**

DETTORI, VALLONE

*Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: «e reati ambientali».*

---

**1.50**

DETTORI, VALLONE

*Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: «, definendo contestualmente i criteri per giungere alla quantificazione del danno».*

---

**1.51**

DETTORI, TURRONI, GIOVANELLI, VALLONE, IOVENE, GASBARRI, MONTINO, ROTONDO

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

---

**1.52**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

---

**1.53**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:*

«f) attuazione della disciplina comunitaria in materia di impatto ambientale ed applicazione della valutazione ambientale strategica (VAS) e della normativa ordinaria in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) anche alle infrastrutture di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443».

---

**1.54**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera f) sopprimere le parole: «per valutazione di impatto ambientale (VIA)».*

---

**1.55**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera f) sopprimere le parole: «per la valutazione ambientale strategica (VAS)».*

---

**1.56**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera f) sopprimere le parole: «e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)».*

---

**1.57**

GIOVANELLI, DETTORI, TURRONI, VALLONE, IOVENE, GASBARRI, MONTINO, ROTONDO

*Al comma 1, sopprimere la lettera g).*

---

**1.58**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, sopprimere la lettera g).*

---

**1.59**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:*

«g) riduzione delle emissioni».

---

**1.60**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera g) sopprimere le parole: «tutela dell'aria».*

---

**1.61**

MONTINO, GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO

*Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

«h) procedure per la tutela dell'inquinamento elettromagnetico».

---

**1.62**

DETTORI, VALLONE

*Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere, in fine, la seguente:*

«h) tutela, difesa e valorizzazione del mare nazionale».

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«h) procedere al coordinamento ed all'integrazione delle competenze e delle azioni in materia di difesa e valorizzazione ambientale del mare nazionale, individuando nel Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio il punto di riferimento per le politiche di tutela del mare, an-

che acquisendo le professionalità del corpo delle capitanerie di porto in materia».

---

**1.63**

DETTORI, VALLONE

*Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere, in fine, la seguente:*

«h) tutela del mare».

---

**1.64**

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

*Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere, in fine, la seguente:*

«h) tutela del mare».

---

**1.65**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere, in fine, la seguente:*

«h) incentivi volti alla tutela dell'ambiente, alla sostenibilità dello sviluppo, alla riduzione delle emissioni ed alla promozione delle fonti energetiche rinnovabili a minor impatto ambientale».

---

**1.66**

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

*Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere, in fine, la seguente:*

«h) strumenti economici, finanziari e fiscali finalizzati alla tutela dell'ambiente ed alla sostenibilità dello sviluppo».

---

**1.67**

DETTORI, VALLONE

*Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere, in fine, la seguente:*

«h) strumenti economici, finanziari a fiscali finalizzati alla tutela dell'ambiente ed alla sostenibilità dello sviluppo».

---

**1.68**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:*

«1-bis) I decreti di cui al comma 1, non possono contenere disposizioni che comportano l'attenuazione dei sistemi di sanzione, controllo, vigilanza e tutela ambientale vigenti».

---

**1.69**

DETTORI, TURRONI, GIOVANELLI, VALLONE, IOVENE, GASBARRI, MONTINO, ROTONDO

*Sopprimere il comma 2.*

---

**1.70**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Sopprimere il comma 2.*

---

**1.71**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. La commissione di cui al comma 5 provvede alla definizione dei criteri direttivi e delle modalità da adottare per l'emanazione, nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, dei necessari provvedimenti per la modifica e l'integrazione dei regola-

menti di attuazione ed esecuzione e dei decreti ministeriali diretti alla definizione delle norme tecniche, individuando altresì, di intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, gli ambiti nei quali la potestà regolamentare è attribuita alle regioni».

---

**1.72**

GIOVANELLI, TURRONI, DETTORI, VALLONE, IOVENE, GASBARRI, MONTINO, ROTONDO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. I regolamenti di esecuzione dei decreti legislativi di cui al comma 1, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e i decreti ministeriali per la definizione delle norme tecniche entrano in vigore nella medesima data».

---

**1.73**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 2, sostituire le parole da: «nel disciplinare» fino alla fine del comma, con le seguenti: «devono garantire la piena attuazione delle direttive comunitarie, il rispetto del principio di precauzione di cui all'articolo 174 del trattato costitutivo della Comunità europea ed un maggiore livello di protezione ambientale rispetto alla situazione attuale».*

---

**1.74**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 2, sopprimere le parole da: «altresì i criteri» fino a: «individuando altresì».*

---

**1.75**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 2, sostituire le parole da: «criteri direttivi» fino alla fine del comma con le seguenti: «gli ambiti nei quali la potestà regolamentare è attribuita alle regioni, ai sensi del Titolo V della Costituzione».*

---

**1.76**

DETTORI, VALLONE

*Al comma 2, sostituire le parole: «i necessari provvedimenti per la modifica e l'integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione e dei decreti ministeriali per la definizione delle norme tecniche» con le seguenti parole: «le relative norme regolamentari e tecniche di attuazione ed esecuzione, in sostituzione, modifica ed integrazione di quelle vigenti».*

---

**1.77**

DETTORI, VALLONE

*Al comma 2 sostituire le parole da: «i necessari provvedimenti» fino a: «delle norme tecniche» con le seguenti: «le relative norme regolamentari e tecniche di attuazione».*

---

**1.78**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 2, sopprimere le parole: «per la modifica e».*

---

**1.79**

DETTORI, GIOVANELLI, TURRONI, VALLONE, IOVENE, GASBARRI, MONTINO, ROTONDO

*Al comma 2, sopprimere le parole da: «, individuando altresì gli ambiti» fino alla fine del comma».*

---

**1.80**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 2, dopo le parole: «individuando altresì» aggiungere le seguenti: «, previo parere delle Competenti commissioni parlamentari e di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».*

---

**1.81**

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

*Al comma 2, dopo le parole: «individuando altresì» aggiungere le seguenti: «di intesa con la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».*

---

**1.82**

DETTORI, VALLONE

*Al comma 2, dopo le parole: «individuando altresì» aggiungere le seguenti: «di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».*

---

**1.83**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 2, dopo le parole: «alle regioni» aggiungere le seguenti: «ed agli enti locali».*

---

**1.84**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. I decreti di cui al comma 1, sono adottati sentite le organizzazioni di tutela ambientale e d'intesa con le regioni, i comuni, le province e gli organi di gestione delle aree protette».

---

**1.85**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e devono comportare un miglioramento dell'attuale livello di protezione ambientale».

---

**1.86**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. I provvedimenti di cui al comma 2 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari».

---

**1.87**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 4, dopo le parole:* «di cui al comma 1» *aggiungere le seguenti:* «nonchè i provvedimenti di cui al comma 2».

---

**1.88**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. I provvedimenti di cui al comma 2 sono assunti previo parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

---

**1.89**

MONTINO, GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO

*Sopprimere i commi 5 e 6.*

---

**1.90**

MONTINO, GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO

*Sopprimere il comma 5.*

---

**1.91**

CHINCARINI, MONTI, PEDRAZZINI

*Sostituire i commi 5 e 6 con i seguenti:*

«5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari. Ciascuna commissione esprime il proprio parere entro venti giorni dall'assegnazione, indicando specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e ai criteri direttivi di cui alla presente legge.

6. Il Governo, esaminati i pareri di cui ai commi 4 e 5, entro quarantacinque giorni dalla data di espressione del parere parlamentare, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo delle commissioni parlamentari competenti, che deve essere espresso entro venti giorni dall'assegnazione. Decorsi inutilmente i termini previsti dal presente comma, i decreti legislativi possono comunque essere emanati».

---

**1.92**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Sostituire i commi 5 e 6 con i seguenti:*

«5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo invia per il parere, anche per singole parti omogenee, i testi degli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa (ATN) e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), ad una Commissione composta da venti deputati e da venti senatori scelti, rispettivamente, dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.

*5-bis.* La Commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene corrispondenti ai principi di tutela ambientale ed ai criteri direttivi della legge di delega, nonché le osservazioni e le proposte di modifica.

*5-ter.* Il Governo nei sessanta giorni successivi emana i decreti legislativi di cui al comma 1, recependo le osservazioni e le eventuali modificazioni della Commissione».

---

**1.93**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Sostituire il comma 5 con i seguenti:*

«5. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alle Camere, anche per singole parti omogenee, i testi degli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa (ATN) e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari. Ciascuna commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene corrispondenti ai principi e criteri direttivi della legge di delega, nonché le osservazioni e le proposte di modifica.

*5-bis.* Il parere delle commissioni è vincolante».

---

**1.94**

MONTINO, GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi di impatto della regolamentazione, ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari».

---

**1.95**

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: «un anno» fino alla fine del comma 6 con le seguenti: «dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo invia per il parere, anche per singole parti omogenee, i testi degli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa (ATN) e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), ad una Commissione composta da venti deputati e da venti senatori scelti, rispettivamente, dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.*

6. La Commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene corrispondenti ai principi e criteri direttivi della legge di delega, nonché le osservazioni e le proposte di modifica.

*6-bis.* Il Governo nei sessanta giorni successivi, esaminato il parere di cui al comma 6, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alla Commissione per il parere definitivo sui decreti legislativi, che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio».

---

**1.96**

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: «un anno» fino alla fine del comma 6 con le seguenti: «dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alle Camere, anche per singole parti omogenee, i testi degli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa (ATN) e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), per l'espressione del pa-*

riere da parte delle competenti commissioni parlamentari. Ciascuna commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene corrispondenti ai principi e criteri direttivi della legge di delega, nonché le osservazioni e le proposte di modifica.

6. Il Governo, esaminato il parere di cui al comma 5, nei sessanta giorni successivi ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle commissioni per il parere definitivo sui singoli decreti legislativi, che deve espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio».

---

**1.97**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «diciotto mesi».*

---

**1.98**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «trasmette alle Camere» aggiungere le seguenti: «in fasi successive ciascuno degli».*

*Conseguentemente, sostituire le parole: «gli schemi» con la parola: «schemi».*

---

**1.99**

DETTORI, VALLONE

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: «gli schemi» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «in fasi successive ogni singolo schema di decreto legislativo sui settori e le materie oggetto dell'attività di riordino di cui all'articolo 1, comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa (ATN)».*

---

**1.100**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 5, dopo le parole: «espressione del parere» aggiungere la seguente: «vincolante».*

---

**1.101**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «La Commissione verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce alle Camere».*

---

**1.102**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dopo l'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, eventuali modifiche, integrazioni e correzioni devono essere apportate nella forma di modifiche testuali ai medesimi decreti legislativi ed approvate dalle competenti commissioni parlamentari».*

---

**1.103**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

*«5-bis. La Commissione di cui al comma 5 è autorizzata a svolgere tutte le indagini e le audizioni necessarie ai fini dell'espressione del parere sugli schemi dei decreti sottoposti al proprio esame».*

---

**1.104**

MONTINO, GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO

*Sopprimere il comma 6.*

---

**1.105**

MONTINO, GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Il parere sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 è espresso dalle competenti commissioni parlamentari.»

---

**1.106**

DETTORI, VALLONE

*Al comma 6 dopo le parole: «il proprio parere» aggiungere la seguente: «vincolante».*

---

**1.107**

TURRONI, GIOVANELLI, DETTORI, VALLONE, IOVENE, GASBARRI, MONTINO, ROTONDO

*Al comma 6, sostituire la parola: «quarantacinque» con la seguente: «centottanta».*

---

**1.108**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 6, sostituire le parole: «quarantacinque giorni» con le seguenti: «centottanta giorni».*

---

**1.109**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 6, dopo le parole: «corrispondenti» aggiungere le seguenti: «alla normativa comunitaria».*

---

**1.110**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, che sono vincolanti ai fini dell'emanazione dei decreti di cui al comma 1».*

---

**1.111**

VALLONE, DETTORI

*Al comma 6, aggiungere, dopo il primo periodo, il seguente: «Al fine di consentire alla commissione di esprimere il proprio parere, il Governo trasmette alla Camere gli schemi dei singoli decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa.».*

---

**1.112**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Qualora la commissione si esprima nella forma del parere condizionato, il Governo è tenuto a recepire nei decreti le condizioni poste dalla commissione.».*

---

**1.113**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Al fine dell'emanazione dei decreti legislativi definitivi, il Governo deve tenere*

conto delle valutazioni della commissione e recepire le proposte poste dalla stessa come condizione».

---

**1.114**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 6, sostituire le parole da: «il parere sugli schemi», fino alla fine del comma, con le seguenti: «il Governo non può emanare gli schemi dei decreti di cui al comma 1».*

---

**1.115**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 6, aggiungere in fine, le seguenti parole: «La Commissione può esprimere il proprio parere nel termine di sessanta giorni, in luogo dei previsti quarantacinque, qualora ritenga necessario procedere ad approfondimenti ed audizioni utili ai fini dell'espressione del parere».*

---

**1.116**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 6, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Entro trenta giorni dall'espressione del parere, il Governo trasmette lo schema di decreto legislativo alla Commissione, con le modificazioni eventualmente apportate o, in caso di mancato accoglimento dei rilievi posti dalla Commissione, con la motivazione del mancato recepimento. Entro i successivi quindici giorni la Commissione delibera il parere definitivo».*

---

**1.117**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. I rilievi e le proposte di modifica avanzati dalla Commissione sono vincolanti ai fini dell’emanazione dei decreti di cui al comma 1».

---

**1.118**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Il Governo, esaminati i pareri di cui ai commi 4 e 5, entro quarantacinque giorni dalla data di espressione del parere parlamentare, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere della Commissione di cui al comma 5, che deve essere espresso entro sessanta giorni dall’assegnazione. Decorsi inutilmente i termini previsti dal presente comma, il Governo decade dal potere di delega».

---

**1.119**

DETTORI, GIOVANELLI, TURRONI, VALLONE, IOVENE, GASBARRI, MONTINO, ROTONDO

*Sopprimere i commi 7 e 8.*

---

**1.120**

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

*Sopprimere il comma 7.*

---

**1.121**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Sopprimere il comma 7.*

---

**1.122**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Il Governo, esaminato il parere di cui al comma 5, nei sessanta giorni successivi ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alla Commissione per il parere definitivo sui singoli decreti legislativi, che deve espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio».

---

**1.123**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 7, dopo le parole: «stabiliti dalla presente legge», aggiungere le seguenti: «e previo parere vincolante delle competenti commissioni parlamentari».*

---

**1.124**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 7, sopprimere le parole: «o correttive».*

---

**1.125**

DETTORI, VALLONE

*Al comma 7, dopo le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio», aggiungere le seguenti: «e dal Ministro dei beni e delle attività culturali».*

---

**1.126**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 7, dopo le parole: «individua le», aggiungere la seguente: «singole».*

---

**1.127**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che deve essere approvato dalla Commissione di cui al comma 5».*

---

**1.128**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La proposta di modifica è sottoposta al parere delle competenti commissioni parlamentari, che si esprimono entro quarantacinque giorni dalla presentazione della relazione motivata».*

---

**1.129**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*«7-bis. I decreti di cui al comma 7 sono sottoposti al parere obbligatorio e vincolante delle Camere e devono comunque provvedere al recepimento della nuova normativa comunitaria eventualmente intervenuta».*

---

**1.130**

DETTORI, VALLONE

*Sopprimere il comma 8.*

---

**1.131**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «attraverso ordinari disegni di legge presentati all'approvazione delle Camere».*

---

**1.132**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Il Governo decade dal potere di delega in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge».

---

**1.133**

DETTORI, VALLONE

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«8-bis. In caso di mancato rispetto dei termini per la trasmissione alle Camere degli schemi di decreti legislativi, il Governo decade dall'esercizio della delega».

---

**1.134**

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«9. In caso di mancato rispetto dei termini per la trasmissione alle Camere degli schemi di decreti legislativi, il Governo decade dall'esercizio della delega».

---

**COMMISSIONE SPECIALE**  
**in materia di infanzia e di minori**

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2003

**9<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BUCCIERO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Jole Santelli.*

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

*(1611) Antonino CARUSO e SEMERARO. – Modifica dell'articolo 291 del codice civile in materia di adozione di persone maggiori d'età, dell'articolo 32 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, e dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, in materia di competenza del tribunale dei minorenni*

*(Seguito dell'esame e rinvio)*

Si riprende l'esame del provvedimento in titolo sospeso nella seduta del 4 febbraio 2003.

Il PRESIDENTE avverte che avrà inizio la discussione generale.

Il senatore GUBERT espone alcune perplessità sulla proposta in esame, poiché a suo avviso è necessario tutelare prioritariamente la paternità o la maternità biologica. Il rischio che potrebbe derivare da una indiscriminata dilatazione della possibilità di adozione dovrebbe essere adeguatamente tenuto in considerazione e pertanto il disegno di legge necessita di alcuni temperamenti che egli proporrà con emendamenti. Un'ulteriore questione da approfondire riguarda il limite di età dei figli dell'adottante necessario perché essi possano essere sentiti dal Tribunale per valutare se l'adozione del maggiore di età non sia eventualmente contraria agli interessi dei figli minori.

La senatrice Vittoria FRANCO si riserva di intervenire in sede di discussione generale nella prossima seduta, in modo da poter approfondire alcuni aspetti della tematica ora in esame che appare notevolmente complessa, sia nel merito che con riferimento alla questione della competenza. Preannuncia inoltre la presentazione di emendamenti.

Il senatore MONTICONE condivide le osservazioni del senatore Guibert con riferimento alla necessità di salvaguardare l'identità dei figli maggiori di età con la famiglia originaria. Non ritiene invece opportuno un eventuale abbassamento del limite dell'età del figlio minore ascoltato dal Tribunale. A suo avviso sarà necessario definire la normativa in modo da equilibrare da una parte l'interesse all'unitarietà della famiglia con l'altra esigenza di salvaguardare l'identità biologica dei figli maggiori di età.

Il PRESIDENTE, fornendo alcune precisazioni in merito alla *ratio* della proposta in esame, richiama l'attenzione sul fatto che la modifica dell'articolo 291 del codice civile prevede una mera facoltà e non comporta alcuna perdita dell'identità biologica del figlio adottato, al quale peraltro viene chiesto il consenso. Lo spirito che muove il disegno di legge in esame è di garantire l'unitarietà della famiglia, anche se non sia quella originaria, altrimenti detta legittima, dato che in molti casi il nuovo nucleo familiare che si forma è particolarmente coeso negli affetti e desidera un riconoscimento anche giuridico di tale coesione.

Il relatore PELLICINI interviene per offrire alcuni chiarimenti in relazione alle perplessità testé emerse nella discussione generale. Egli ribadisce che la finalità specifica del disegno di legge è quella di garantire anche giuridicamente l'unitarietà del nucleo familiare nuovo che si costituisce a seguito della separazione di uno dei due coniugi, nucleo nuovo che viene a comprendere anche figli acquisiti da altra famiglia. L'esperienza anche processuale registra purtroppo molti casi in cui l'impossibilità di adottare il figlio maggiore di età acquisito è motivo della spiacevole sensazione che il nuovo nucleo familiare non sia riconosciuto pienamente. Al di là quindi di ogni considerazione nel merito dell'attuale accezione del termine famiglia, che è oggetto di una notevole evoluzione culturale e sociale, occorre tuttavia provvedere a esigenze largamente sentite nella realtà. Poiché il testo del disegno di legge in esame è senz'altro suscettibile di miglioramenti, il relatore si dichiara disponibile ad esaminare in modo approfondito tutte le questioni che verranno sollevate nel prosieguo della discussione generale e con gli eventuali emendamenti.

Il sottosegretario SANTELLI ricorda che la questione della competenza del Tribunale dei minori è attualmente in corso di definizione, non essendo ancora concluso alla Camera dei deputati l'iter dei disegni di legge governativi in materia. Con riferimento poi al disegno di legge n. 1611, ricorda che la finalità originaria dell'articolo 291 del codice civile

risiedeva nella necessità di assicurare il passaggio ereditario del patrimonio: tale esigenza non si considera più attuale, essendo invece considerata prioritaria la tutela della unitarietà della famiglia, sostanziata da una affettività che il sistema giuridico è chiamato a riconoscere.

La Commissione, su proposta del PRESIDENTE, conviene di rinviare il prosieguo della discussione generale alla prossima seduta e pertanto il seguito dell'esame è rinviato.

**(791) GIRFATTI ed altri. – Modifiche all'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, concernente il diritto del minore ad una famiglia**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 5 febbraio 2003.

Il presidente BUCCIERO propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento in titolo, poiché il relatore senatore Mugnai ha comunicato di non poter essere presente alla seduta a causa di un concomitante impegno parlamentare.

La senatrice Vittoria FRANCO interviene brevemente per ricordare che la Commissione aveva condiviso la necessità di svolgere alcune audizioni per approfondire la tematica concernente gli istituti di assistenza per minori.

Il PRESIDENTE, a seguito della sollecitazione della senatrice Vittoria Franco, invita i componenti della Commissione a far pervenire alla Presidenza le proposte sui soggetti da audire.

La Commissione conviene e pertanto il seguito dell'esame viene rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(504) MONTICONE ed altri. – Norme per la tutela dei minori nelle trasmissioni radio-televisive e via Internet**, fatto proprio dai Gruppi parlamentari delle opposizioni, ai sensi degli articoli 53, comma 3, e 79, comma 1, del Regolamento

**(1887) GUBERT. – Norme per la tutela dei minori nel settore delle comunicazioni**

(Esame congiunto e rinvio. Questione di competenza)

In via preliminare, il PRESIDENTE propone che l'esame dei disegni di legge in titolo – avendo identico contenuto – sia congiunto, ai fini del pronunciamento della Commissione sulla questione della competenza.

La Commissione conviene e pertanto l'esame dei disegni di legge in titolo viene congiunto.

Il presidente BUCCIERO ricorda quindi che l'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi, nella riunione del 4 febbraio u.s., ha convenuto sull'opportunità che i disegni di legge in titolo vengano esaminati nel merito da questa Commissione speciale, che ora è chiamata a pronunciarsi sulla questione, per deliberare di elevare il conflitto di competenza ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento del Senato. La richiesta di una diversa assegnazione dei disegni di legge in materia di tutela dei minori nelle comunicazioni muove dalla esigenza di esaminare nel merito la rispondenza della normativa proposta rispetto al fine di garantire adeguata protezione giuridica ai minori nei confronti del mezzo di comunicazione (radio, televisione, *Internet*). Ciò naturalmente a prescindere da ogni giudizio sugli aspetti squisitamente organizzativi che attendono al riassetto del sistema radiotelevisivo, giudizio che spetta invece, senza ombra di dubbio, ad altre Commissioni. Il Presidente ricorda altresì la circostanza che già nella scorsa legislatura questa stessa Commissione speciale aveva iniziato l'esame di alcuni disegni di legge in materia ed aveva approvato, ai sensi dell'articolo 50, comma 1 del regolamento, la Relazione sul rapporto televisione e minori. Diversamente, nella corrente legislatura, la competenza di merito in materia si è radicata presso la Commissione Lavori Pubblici e Comunicazioni poiché alla data di assegnazione del disegno di legge n. 504, avvenuta il 25 settembre 2001, questa Commissione speciale non era stata istituita.

Il Presidente invita quindi la Commissione a pronunciarsi sulle motivazioni da lui esposte a supporto della richiesta per l'elevazione del conflitto di competenza.

Non essendovi osservazioni, la Commissione delibera in senso favorevole all'elevazione del conflitto di competenza, ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento, nei termini illustrati dal presidente Bucciero.

*La seduta termina alle ore 14,50.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2003

*Presidenza del Presidente*  
Carlo VIZZINI

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Il PRESIDENTE comunica che il 6 febbraio scorso l'onorevole Ghiglia, rappresentante del Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ha trasmesso alla Presidenza il nominativo del professor Niccolò Zanon, ordinario di Diritto costituzionale presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano, quale proposta di integrazione del gruppo di consulenti della Commissione di cui ha deliberato l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, il 28 gennaio scorso. Il presidente VIZZINI ritiene che la proposta avanzata sia da accogliere; provvederà ad informare i Presidenti delle Assemblee al riguardo. Il *curriculum* del professor Zanon è a disposizione dei Commissari presso gli Uffici.

Nessuno facendo osservazioni così rimane stabilito.

Il PRESIDENTE fa inoltre presente che, a fronte del notevole incremento dei conflitti di attribuzione fra Stato e Regioni dopo l'entrata in vigore della riforma del Titolo V della Costituzione, la Commissione debba, con criteri di sistematicità, svolgere l'attività consultiva sulle numerose iniziative legislative ad essa assegnate, allo scopo di contribuire a prevenire le occasioni di contenzioso fra Stato ed Autonomie, per la parte riguardante l'attività legislativa svolta dal Parlamento.

Concorda la Commissione.

## IN SEDE CONSULTIVA

(A.S. 1973) *MOLINARI*. – *Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato. (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Molinari; Volonte' ed altri; Misuraca ed altri; Losurdo ed altri; De Ghislanzoni Cardoli ed altri; Pecoraro Scanio ed altri; Marini ed altri)*

(A.S. 583) *EUFEMI ed altri*. – *Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato*

(A.S. 748) *TURRONI*. – *Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato*

(A.S. 883) *DE PETRIS ed altri*. – *Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato*

(A.S. 897) *PICCIONI*. – *Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato*

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione del Senato della Repubblica. Esame congiunto e rinvio)

Riferisce ampiamente alla Commissione il relatore, senatore BONGIORNO. Ritiene che la chiara formulazione degli articoli 1 e 2 il quale, esplicitamente, fa salve le attribuzioni delle Regioni e degli enti locali in materia, evidenzia come tra le numerose funzioni del Corpo forestale dello Stato sia previsto il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica nelle aree rurali e montane. Enumerate analiticamente le altre funzioni, per lo più riconducibili a competenze proprie dei Ministeri dell'ambiente e tutela del territorio e dell'interno, come si evince dalle norme di cui agli articoli 3 e 5, si sofferma sulla portata normativa dell'articolo 4, dedicato ai rapporti con le Regioni e gli enti locali. Menziona, al riguardo, il Comitato di coordinamento con i servizi tecnici forestali regionali, il trasferimento alle Regioni ed agli enti locali delle riserve naturali e di altri beni, norme in materia di risorse umane e finanziarie, nonché l'esplicita salvaguardia delle attribuzioni proprie delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Conclude rilevando come, alla luce del complesso *iter* parlamentare svolto presso la Camera dei deputati, il risultato possa considerarsi apprezzabile, avuto anche riguardo alle concorrenti competenze delle Autonomie; propone un parere favorevole, eventualmente completato da osservazioni concordate con gli altri Commissari che interverranno nell'esame dei provvedimenti in titolo.

Il deputato SEDIOLI esprime viva preoccupazione per l'impianto del testo approvato dalla Camera dei deputati, con particolare riferimento al secondo comma dell'articolo 1, dove emerge con chiarezza l'intenzione del legislatore di invadere aree di competenza tradizionalmente attribuite alle Regioni, in contrasto non solo con la lettera e con lo spirito della riforma del Titolo V della Costituzione, ma anche con precedenti scelte normative adottate in materia. Esprime il timore che una simile impostazione prepari ulteriori occasioni di conflitto fra Stato e Regioni, come mostra anche il difficile confronto tra le forze politiche emerso presso la Camera dei deputati; valuta negativamente il testo approvato in quella sede.

Il senatore GUBERT, fatto riferimento alla normativa concernente il Corpo forestale nella regione Trentino-Alto Adige e nelle due Province autonome, condivide alcune delle preoccupazioni emerse durante il dibattito parlamentare alla Camera in una materia come quella in esame: essa andrebbe regolata diversamente, assicurando un ruolo significativo al livello regionale.

Il presidente VIZZINI, riassunti i termini del dibattito, propone il rinvio dell'esame del provvedimento in titolo, invitando il relatore ad avviare le opportune intese al fine di raccogliere alcune osservazioni emerse.

Concorda la Commissione.

**(A.S. 1794) RONCONI ed altri. – Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, in materia di ordinamento dei consorzi agrari**

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione del Senato della Repubblica. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore ZORZOLI il quale ricorda che, il 6 febbraio scorso, è stato avviato l'esame del disegno di legge in titolo, congiuntamente ad altra iniziativa legislativa parlamentare, in materia di consorzi agrari provinciali. Sottolineata l'importanza della materia all'esame, ritiene opportuno un breve rinvio, anche al fine di conoscere l'orientamento del Governo al riguardo.

Dopo un breve intervento del senatore GUBERT, la Commissione concorda con la proposta del relatore.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione tornerà a riunirsi domani, mercoledì 12 febbraio, alle ore 14.00, con l'audizione dei rappresentanti della Confindustria nell'ambito dell'indagine conoscitiva concernente il ruolo delle autonomie territoriali per la promozione dello sviluppo, la coesione e la rimozione degli squilibri economici e sociali del Paese.

*La seduta termina alle ore 15,15.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa  
o similare**

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2003

**36ª seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
Roberto CENTARO

*La seduta inizia alle ore 10.*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Il PRESIDENTE comunica che in attuazione delle deliberazioni assunte dalla Commissione nelle sedute del 15 e del 22 gennaio 2002, di acquisizione giuridica dei documenti e degli atti formati dalle analoghe Commissioni d'inchiesta che hanno operato nelle precedenti legislature ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge istitutiva n. 386 del 2001, l'Archivio della Commissione prenderà possesso dei supporti informatici su cui è stata fin qui realizzata l'attività di informatizzazione di detta documentazione da parte dell'Ufficio stralcio della Commissione istituita nella XIII legislatura.

Detti supporti informatici attengono al patrimonio documentale delle Commissioni presiedute nella X legislatura dal senatore Gerardo Chiaromonte, nella XI legislatura dall'on. Luciano Violante, nella XII legislatura dall'on. Tiziana Parenti.

Conviene la Commissione.

Per quanto attiene ai documenti ancora da informatizzare il Presidente ricorda che l'Ufficio stralcio della Commissione istituita nella XIII legislatura ha operato, secondo quanto autorizzato dalla Commissione nella citata seduta del 22 gennaio 2002, ai soli fini del completamento del programma di informatizzazione dei documenti, realizzando una significativa parte del lavoro di informatizzazione dei documenti non sottoposti a classificazione.

La Commissione conviene che sia completata in primo luogo l'informatizzazione dei documenti non sottoposti a classificazione della XIII legislatura, assicurando continuità nelle modalità attuative, nei criteri e nel-

l'impiego delle strutture operative di supporto; l'Archivio della Commissione prenderà possesso dei relativi supporti informatici, a integrazione di quelli concernenti i documenti delle legislature X, XI, XII, sopra specificati.

*SULL'ORDINE DEI LAVORI*

I deputati PALMA e LUMIA avanzano istanze di acquisizione di atti.

Il deputato SINISI riafferma l'esigenza di approfondimento di tutte le questioni che riguardano la criminalità organizzata, ma nel rispetto dei principi di leale collaborazione tra le istituzioni, al fine di evitare ogni sorta di sovrapposizione o interferenza indebita.

Il PRESIDENTE assicura che sarà sua cura investire l'Ufficio di Presidenza delle nuove richieste di acquisizione degli atti, sollecitando, altresì, la rapida risposta alle richieste già inoltrate.

**Esame della relazione annuale alle Camere, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge istitutiva n. 386 del 2001, sull'attività svolta dalla Commissione nel corso del 2002**

Svolge la relazione il PRESIDENTE.

Intervengono il deputato LUMIA, i senatori AYALA e NOVI, i deputati BRICOLO e SINISI, il senatore FLORINO, il deputato DIANA, il senatore BOBBIO.

Si conviene quindi di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 13,10.*

**37ª Seduta (notturna)**

*Presidenza del Presidente*  
Roberto CENTARO

*La seduta inizia alle ore 20,40.*

Seguito dell'audizione del Sottosegretario di Stato per l'interno, on. Alfredo Mantovano, accompagnato dal Direttore del Servizio centrale di protezione, dottor Antonio Cufalo, sulle attività svolte dalla Commissione centrale per la definizione e l'applicazione delle speciali misure di protezione per i testimoni e i collaboratori di giustizia e dal Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura

Riprende l'audizione sospesa nella seduta del 4 febbraio scorso.

In via preliminare, il deputato LUMIA ed il senatore Massimo BRUTTI richiamano l'attenzione del sottosegretario Mantovano su alcune questioni.

Ha quindi la parola il sottosegretario *MANTOVANO*, il quale risponde alle richieste informative avanzate dai componenti della Commissione nella seduta del 4 febbraio.

Pongono ulteriori domande – in parte in seduta segreta – i deputati SINISI e LUMIA ed i senatori Massimo BRUTTI e Luigi BOBBIO.

Risponde – in parte in seduta segreta – il sottosegretario *MANTOVANO*. Su alcuni profili di ordine tecnico fornisce chiarimenti, con il consenso del Presidente e su invito del sottosegretario Mantovano, il direttore del Servizio centrale di protezione, dottor *CUFALO*.

Il PRESIDENTE ringrazia il sottosegretario Mantovano per la disponibilità accordata e dichiara chiusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 22,30.*

## II COMITATO

**Sulla presenza della criminalità organizzata in regioni diverse da quelle tradizionalmente interessate dal fenomeno mafioso**

### **Riunione n. 7**

*Presidenza del Coordinatore senatore  
Luigi PERUZZOTTI*

*La riunione inizia alle ore 14,05.*

Il Comitato procede ad audizione in seduta segreta.

*La riunione termina alle ore 14,50.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**concernente il «Dossier Mitrokhin» e l'attività**  
**d'Intelligence italiana**

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2003

15ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
Paolo GUZZANTI

*La seduta inizia alle ore 13,45.*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Il PRESIDENTE informa che sono pervenuti ulteriori documenti il cui elenco è in distribuzione.

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE avverte che la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso e che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

**Seguito dell'audizione della dottoressa Maria Vozzi**

Il PRESIDENTE ringrazia la dottoressa Vozzi per la disponibilità dimostrata.

Ricorda che i lavori si svolgono in forma pubblica e che è dunque attivato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, l'impianto a circuito chiuso. Qualora se ne presentasse l'opportunità, in relazione ad argomenti che si vogliono mantenere riservati, disattiverà l'impianto per il tempo necessario.

Prendono quindi la parola per porre domande i deputati GAMBA e FRAGALÀ, i senatori MUGNAI e GASBARRI e il PRESIDENTE.

Risponde ai quesiti formulati la dottoressa VOZZI.

*(Nel corso dell'audizione hanno luogo alcuni passaggi in seduta segreta).*

Dopo interventi dei deputati DUILIO e PAPINI, il PRESIDENTE, constatato l'avviso unanime della Commissione, rinvia il seguito dell'audizione della dottoressa Vozzi alla seduta prevista per domani, mercoledì 12 febbraio 2003, alle ore 13,30. Avverte che l'audizione del generale Luigi Emilio Masina, già prevista per domani, si svolgerà al termine dell'audizione della dottoressa Vozzi.

*La seduta termina alle ore 16,03.*

## **SOTTOCOMMISSIONI**

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

#### **Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2003

**109<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PASTORE**

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

**(1599-A) Disposizioni in materia di agricoltura**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere su ulteriori emendamenti all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente relatore PASTORE riferisce sugli ulteriori emendamenti 1.30 (testo 2), 1.49 (testo 2) e 2.0.100 relativi al disegno di legge in titolo proponendo di esprimere un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva n. 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (n. 172)**

(Osservazioni alla 10<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con proposte di modifica)

Il relatore MALAN illustra il provvedimento in titolo soffermandosi sulla lettura del testo e rilevandone la conformità con la direttiva 2000/31/

CE. Rileva quindi la congruità della formulazione dell'articolo 17, comma 3 – che sancisce la responsabilità civile del prestatore dei servizi connessi alla società dell'informazione per i contenuti di tali servizi nel caso non adempia alla richiesta dell'autorità di vigilanza di impedire l'accesso ai suddetti contenuti ovvero non informi le autorità competenti di essere venuto a conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per i terzi del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso – ritenendo implicito che restano ferme le eventuali responsabilità penali connesse.

Propone, infine, di esprimere osservazioni favorevoli evidenziando tuttavia l'esigenza di invitare la Commissione di merito e il Governo a valutare l'opportunità di sopprimere, all'articolo 16, comma 1, lettera *b*), le parole: «, su comunicazione delle Autorità competenti,». Ritiene infatti che, nell'attività di memorizzazione di informazioni, il prestatore del servizio non possa essere esonerato da responsabilità se, venuto a conoscenza della presenza di contenuti illeciti o pregiudizievoli per i terzi, non provveda alla loro rimozione ovvero a disabilitarne l'accesso, a prescindere dall'intervento di una richiesta in tal senso da parte dell'autorità giudiziaria.

La Sottocommissione conferisce quindi mandato al relatore a redigere osservazioni favorevoli con proposte di modifica nei termini da questi esposti.

**(814) ZANOLETTI. – Nuove norme in favore dei minorati uditivi**

**(888) GRECO. – Nuove norme in favore dei minorati uditivi**

(Parere su testo ed emendamenti alla 11ª Commissione. Esame congiunto. Parere non ostativo con osservazioni sul testo dei disegni di legge nn. 814 e 888; in parte favorevole, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il presidente PASTORE, illustra i provvedimenti in titolo, sul cui testo propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo osservando tuttavia che l'articolo 2, comma 2, del disegno di legge n. 814 e l'articolo 4, comma 2, del disegno di legge n. 888, recano disposizioni incongrue, attribuendo alle regioni la facoltà, che è loro già riconosciuta dalla Costituzione, di istituire corsi di formazione professionale.

Riferendo sugli emendamenti relativi al disegno di legge n. 814, propone altresì di esprimere un parere favorevole sull'emendamento 2.1, soppressivo del citato articolo 2, comma 2, e un parere non ostativo sui rimanenti emendamenti.

La Sottocommissione concorda con le proposte del Presidente relatore.

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme di organizzazione del Ministero della salute (n. 170)**

(Osservazioni alla 12ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il relatore MAFFIOLI, dopo aver illustrato il provvedimento in titolo, propone di esprimere osservazioni favorevoli, segnalando tuttavia che, nel parere reso dal Consiglio di Stato il 25 novembre 2002, il cui testo è allegato alla relazione di accompagnamento, pur venendo riconosciuta l'esigenza di assicurare una continuità organizzativa con il quadro legislativo preesistente alla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione – che non può essere adeguato dalla fonte regolamentare di cui allo schema in esame – si rileva il carattere eccessivamente analitico delle disposizioni che descrivono le funzioni delle singole direzioni generali, di cui agli articoli 2, 3 e 4, rispetto al riparto delle competenze tra lo Stato e le Regioni in materia di salute.

La Sottocommissione conferisce quindi mandato al relatore a redigere osservazioni favorevoli con i rilievi esposti.

**(1753) Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere su emendamenti alla 13ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il senatore STIFFONI riferisce sugli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo ribadendo tuttavia le osservazioni, in quanto riferibili, formulate, a proposito del testo, il 28 gennaio 2003.

Conviene la Sottocommissione con la proposta del relatore.

*La seduta termina alle ore 15.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2003

**55<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente Borea, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

*alla 13<sup>a</sup> Commissione:*

**(1753) Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione**, approvato dalla Camera dei deputati: parere in parte contrario e in parte di nulla osta con osservazioni su emendamenti

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2003

**157<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**AZZOLLINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.*

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

**(1599) Disposizioni in materia di agricoltura**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte favorevole, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore GRILLOTTI fa presente che si tratta degli ulteriori emendamenti trasmessi dall'Assemblea al disegno di legge recante disposizioni in materia di agricoltura – risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 21 e 22 del disegno di legge n. 2122 – approvato dall'altro ramo del Parlamento, collegato alla legge finanziaria per il 2002. Per quanto di competenza, rileva che occorre valutare la compatibilità con la clausola di invarianza di cui all'articolo 1, comma 1, dell'emendamento 1.49 (testo 2), mentre non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti 1.30 (testo 2) e 2.0.100.

Il sottosegretario VEGAS esprime parere contrario sull'emendamento 1.49 (nuovo testo) in quanto comporta nuovi oneri non quantificati né coperti ed, altresì, sull'emendamento 2.0.100 in quanto non sono previsti appositi stanziamenti destinati a tale finalità.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta, ad eccezione dell'emendamento 1.49 (testo 2), sul quale il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

**(1513) Modifiche ed integrazioni alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante istituzione ed ordinamento dei Servizi per l'informazione e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato**

(Parere alle Commissioni riunite 1ª e 4ª su emendamenti. Esame. Parere in parte favorevole, in parte favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Il relatore NOCCO rileva che si tratta degli emendamenti al disegno di legge recante istituzione ed ordinamento dei Servizi per l'informazione e la sicurezza. Per quanto di competenza, segnala gli emendamenti 4.2 (limitatamente all'articolo 10-*quater*), 4.3 (limitatamente al comma 6), 4.43 e 6.2 (limitatamente all'articolo 12-*ter*), che sembrano comportare maggiori oneri non quantificati né coperti. Rileva che occorre invece valutare gli effetti degli emendamenti 1.4 (la cui copertura finanziaria non sembra necessaria e comunque non sarebbe adeguata per carenza dei fondi utilizzati), 2.1 (limitatamente all'articolo 3-*bis*), 2.28, 2.0.2, 3.2, 6.0.6 e 6.0.7. Per l'emendamento 3.1 occorre poi valutare se oltre al comma 12, si determinino ulteriori effetti finanziari la cui copertura finanziaria appare comunque non adeguata sia per il profilo temporale, che per l'insufficienza dei relativi fondi. Andrebbe comunque valutata la congruità dell'onere e l'eventuale inserimento della clausola di salvaguardia. Analoghe considerazioni sembrano porsi con riferimento all'emendamento 3.0.1. Da ultimo, considerato che andrebbero specificati gli stanziamenti che confluiscono nell'apposita u.p.b. istituita dall'emendamento 3.0.2, fa presente che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, su proposta del RELATORE, la Sottocommissione approva la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 4.2 (limitatamente all'articolo 10-*quater*), 4.3 (limitatamente al comma 6), 4.43, 6.2 (limitatamente all'articolo 12-*ter*) e 3.0.1. Esprime, inoltre, parere di nulla osta sull'emendamento 1.4 a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che venga soppresso il comma 4. Esprime, altresì, parere di nulla osta sugli emendamenti 2.1 (limitatamente all'articolo 3-*bis*), 2.28, 2.0.2, 3.2, 6.0.6 e 6.0.7 a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che venga introdotta una norma del seguente tenore "Dalle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato". Sull'emendamento 3.1, esprime, invece, parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che vengano soppressi i commi 12 e 14 e che venga introdotta una norma del seguente tenore "Dalle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato". Esprime, poi, parere di nulla osta sull'emendamento 3.0.2 a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che, al comma 1, dopo le parole "organismi informativi", vengano aggiunte le altre "cui confluiscono gli

stanziamenti di bilancio a tali fini già destinati". Esprime, infine, parere di nulla osta sui restanti emendamenti.».

**(1842) *Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore CICCANTI fa presente che si tratta del disegno di legge di ratifica dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, già approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, occorre verificare se le spese previste dalla relazione tecnica possano avere manifestazione economica e finanziaria solo dopo l'entrata in vigore della legge di ratifica e, in particolare se gli oneri connessi al provvedimento non rientrino nella fattispecie di cui al comma 5 dell'articolo 11-*bis* della legge n. 468 del 1978; in tal caso, occorre pertanto, differirne la decorrenza all'anno 2003, apportando le necessarie modifiche alla clausola di copertura finanziaria.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con tale ultima considerazione del relatore.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'articolo 2 le parole «a decorrere dal 2002» vengano sostituite dalle altre «a decorrere dal 2003» e le parole «bilancio triennale 2002-2004» vengano sostituite dalle altre «bilancio triennale 2003-2005».

**(1791) *Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Duca ed altri; Sanza ed altri

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere favorevole)

Il relatore NOCCO rileva che si tratta del disegno di legge concernente la disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, approvato dalla Camera dei deputati, nonché dei relativi emendamenti. Per quanto di competenza, fa presente che non vi sono osservazioni né sul testo, né sugli emendamenti.

Con l'avviso conforme al relatore del sottosegretario VEGAS, la Sottocommissione esprime parere di nulla osta sia sul testo che sugli emendamenti.

*(1753) Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Riesame del testo. Parere favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esame degli emendamenti. Parere in parte favorevole, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MORO fa presente che si tratta degli emendamenti al disegno di legge di delega per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, già approvato dalla Camera dei deputati, sul quale la Commissione ha già espresso il parere sul testo. Per quanto di competenza, segnala gli emendamenti 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 2.1, 2.2, 2.13, 2.15, 3.128, 3.291, 7.21 - che sembrano comportare nuovi o maggiori oneri non quantificati né coperti o adeguatamente coperti. Occorre inoltre valutare se gli emendamenti 1.10, 2.17, 2.26, 2.27, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.54, 3.55, 3.57, 3.130, 3.138, 3.139, 3.156, 3.174, 3.189, 3.243 (limitatamente al numero 11), 3.244 (limitatamente agli ultimi due periodi), 3.281, 3.282, 3.292, 3.298, 3.299, 3.300 siano compatibili con le clausole di invarianza, indicate rispettivamente all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, lettera b). Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO, intervenendo sul testo del disegno di legge, segnala, sotto il profilo tecnico-finanziario, la necessità di modificare la clausola di copertura finanziaria, di cui all'articolo 4, comma 6, relativa alla spesa per l'istituzione di una commissione per la redazione di testi unici in materia ambientale, con durata di un anno. Il predetto comma 6, pertanto, andrebbe modificato, in relazione al nuovo esercizio finanziario e tenuto conto degli oneri quantificati nella relazione tecnica, nei seguenti termini: «6. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2003 e di 500.000 euro per l'anno 2004. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2003, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e, per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio».

In merito agli emendamenti, esprime parere conforme al relatore e segnala altresì all'attenzione della Sottocommissione il contenuto degli emendamenti 2.16, 3.189, 4.0.1 che sembrano comportare maggiori oneri.

Sulla base di tali considerazioni, su proposta del RELATORE, la Sottocommissione approva la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, riesaminato il disegno di legge in

titolo ed esaminati i relativi emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sul testo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che all'articolo 4, comma 1, le parole "composta da", vengano sostituite con le altre "composta da un numero massimo di" e che l'articolo 4, comma 6, venga riformulato nei seguenti termini: "6. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2003 e di 500.000 euro per l'anno 2004. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente 'fondo speciale' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2003, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e, per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio". Esprime, poi, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 2.1, 2.2, 2.13, 2.15, 2.16, 3.128, 3.291, 7.21, 2.17, 2.26, 2.27, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.130, 3.156, 3.174, 3.243 (limitatamente al numero 11), 3.244 (limitatamente agli ultimi due periodi) e 3.300. Esprime, infine, parere contrario sugli emendamenti 3.189, 3.292, 3.298 e 3.299 e parere di nulla osta sui restanti emendamenti».

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2003

**20<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza della senatrice Boldi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 2<sup>a</sup> Commissione:*

**(1777) ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale:** parere favorevole

*alla 3<sup>a</sup> Commissione:*

**(1172) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Sovrano Militare Ordine di Malta concernente i rapporti in materia sanitaria, fatto a Roma il 21 dicembre 2000:** parere favorevole

*alla 5<sup>a</sup> Commissione:*

**(1045) GASBARRI ed altri. – Misure per lo sviluppo dei servizi territoriali nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti**

**(1056) IOVENE ed altri. – Misure per il sostegno delle attività economiche, agricole, commerciali, artigianali e sociali e per la valorizzazione del patrimonio naturale e storico-culturale dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti**

**(1942) – Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti,** approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Bocchino ed altri: parere favorevole

*alla 9<sup>a</sup> Commissione:*

**(1973) Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato,** approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari; Volontè ed altri; Misuraca e Amato; Losurdo ed altri; De Ghislanzoni Cardoli ed altri; Pecoraro Scanio ed altri; Marini ed altri: parere favorevole.

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2003

**22<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Specchia, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

*alla 6<sup>a</sup> Commissione:*

*(1996) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**  
**Sottocommissione permanente per l'accesso**

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2003

**12ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BERTUCCI**

*La seduta inizia alle ore 14.*

*(La Sottocommissione approva il processo verbale della seduta precedente)*

**Esame di richieste di Accesso televisive, radiofoniche e con il mezzo del Televideo**  
(Esame e conclusione)

Riferisce alla Sottocommissione il presidente BERTUCCI.

La Sottocommissione approva le domande in esame. La Sottocommissione, su proposta del Presidente, concorda circa l'opportunità di richiedere al prossimo Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi l'iscrizione all'ordine del giorno della Commissione di una proposta di modifica del regolamento per l'accesso radiotelevisivo, diretta a limitare il numero di domande che ogni singola Associazione può proporre nel corso dell'anno.

*La seduta termina alle ore 14,15.*

ALLEGATO

## DELIBERA APPROVATA DALLA SOTTOCOMMISSIONE

La Sottocommissione permanente per l'accesso, organo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

- a) visti gli articoli 1, 4 e 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103;
- b) visto il Regolamento per l'esame delle richieste di accesso al mezzo radiotelevisivo, nonché le domande pendenti;
- c) considerati i contenuti delle proprie delibere approvate: il 10 dicembre 1997, di disciplina generale delle trasmissioni; il 18 marzo 1998, circa il primo palinsesto televisivo; il 29 luglio 1998, circa il primo palinsesto radiofonico; il 28 ottobre 1998, il 20 gennaio, il 2 marzo, il 29 aprile, il 14 luglio, il 6 ottobre, il 10 novembre, il 14 dicembre 1999, il 1° febbraio ed il 9 maggio 2000, circa la prosecuzione dei palinsesti;
- d) viste inoltre, in materia di Accesso con il mezzo del Televideo, la delibera approvata dalla Commissione plenaria il 29 aprile 1999, e quella della Sottocommissione del 14 luglio successivo;
- e) sentiti, nella seduta di oggi, i rappresentanti della RAI;

DISPONE

nei confronti della RAI, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

1. La RAI provvede ad integrare i calendari dell'Accesso, predisposte ai sensi delle delibere citate in premessa, con le domande di cui al punto 6 della presente delibera, applicando i seguenti criteri:

- a) a garantire nei calendari relativi al periodo febbraio/aprile 2003 almeno un passaggio televisivo o radiofonico a ciascuna delle associazioni richiedenti;
- b) sono rispettate, per quanto prevedibili, le esigenze dell'attualità;
- c) in subordine, è data la precedenza ai temi che non sono stati o non stanno per essere oggetto di programmazione dell'Accesso;
- d) in ulteriore subordine, è data la precedenza ai temi che non sono stati o non stanno per essere oggetto di programmazione ad altro titolo.

2. Continuano a trovare applicazione i punti 3, 4, 5 e 6 della delibera approvata dalla Sottocommissione il 10 novembre 1999 (1), nonché i punti 4 e 5 della delibera del 9 maggio 2000 (2).

3. La Rai, fino a nuova deliberazione della Sottocommissione, non potrà procedere all'inserimento nei calendari relativi ai periodi successivi al mese di aprile delle domande che non abbiano trovato collocazione, sulla base dei criteri di cui al comma 1, nei calendari relativi al periodo febbraio/aprile.

4. La RAI può di regola, nel rispetto dei criteri di cui al punto 1, procedere a scambi, consensualmente convenuti dai soggetti interessati, dei turni stabiliti nei calendari già comunicati alla Sottocommissione.

5. Le domande ammesse alla programmazione televisiva, radiofonica e con il mezzo del Televideo sono le seguenti:

---

(1) Se ne riporta il testo: «3. La RAI individua le modalità di ulteriore divulgazione e promozione della facoltà di accedere al servizio pubblico televisivo con il mezzo del Televideo, in particolare attraverso i riferimenti specifici, o spot trasmessi nell'ambito dei programmi dell'Accesso televisivo e radiofonico. 4. Il Presidente della Sottocommissione può invitare alcuni degli organismi che hanno presentato domande di Accesso televisivo, già accolte dalla Sottocommissione e non ancora trasmesse, a prendere parte anche alle trasmissioni su Televideo in riferimento a tali domande. In tali casi, il Presidente esamina senza ulteriori formalità i testi proposti dagli organismi che accolgono l'invito, e ne dispone la trasmissione. L'invito può essere rivolto esclusivamente ad organismi che presentano profili di interesse per i settori dell'associazionismo e del volontariato, e privilegia le domande che, sulla base del calendario televisivo, potrebbero non essere trasmesse in tempi brevi. 5. Il punto 8 della delibera temporanea per l'Accesso al Televideo, approvata dalla Commissione plenaria il 29 aprile 1999, si interpreta nel senso che, nei periodi di qualsiasi durata in cui non sono disponibili nuovi testi per alimentare la rubrica, sarà trasmesso il materiale già andato in onda, con la dicitura «replica». L'ordine di trasmissione delle repliche è quello delle trasmissioni originarie, e può essere modificato, qualora il testo da ritrasmettere non risponda alle esigenze dell'attualità e non sia possibile apportarvi idonee variazioni. 6. La programmazione con il mezzo del Televideo prevede, di regola, che ogni settimana sia trasmesso il testo relativo ad un solo soggetto accedente. Conseguentemente, il numero di sottopagine rolling che compongono la pagina dedicata all'Accesso può risultare inferiore a quello minimo previsto dall'art. 3 della delibera temporanea per l'Accesso al Televideo approvata dalla Commissione plenaria il 29 aprile 1999.»

(2) Se ne riporta il testo: «4. Le trasmissioni dell'Accesso sono sospese nel periodo compreso tra sabato 1° luglio e domenica 1° ottobre 2000. 5. A partire da lunedì 2 ottobre 2000, le trasmissioni televisive dell'Accesso sono trasmesse anche sulla rete Due, con inizio tra le ore 10 e le ore 10,30 circa, e con le medesime modalità di quelle già programmate sulla rete Uno. La RAI provvede a ripartire sulle due reti i programmi in attesa di essere trasmessi, tenendo conto dei criteri di cui al punto 1.»

<b>Protocollo</b>	<b>Richiedente</b>	<b>Titolo</b>	<b>Tipologia</b>
5182	Giovani Insieme	Consiglio nazionale dei giovani: una possibilità concreta.	RADIOFONICA
5183	Giovani Insieme	Consiglio nazionale dei giovani: una possibilità concreta.	TELEVIDEO
5184	Giovani Insieme	Consiglio nazionale dei giovani: una possibilità concreta.	TELEVISIVA
5185	Associazione Vita Universale	Gesù era vegetariano?	RADIOFONICA
5186	Associazione Vita Universale	Gesù era vegetariano?	TELEVISIVA
5187	Associazione italiana della caccia	Caccia e cultura binomio protettivo per il territorio.	TELEVISIVA
5188	Comitato per la Cinematografia dei Ragazzi	Cineterapia: lo schermo come specchio. 45° corso di aggiornamento per docenti sull'educazione audiovisiva.	TELEVISIVA
5189	Comitato per la Cinematografia dei Ragazzi	Mestiere che muore mestiere che nasce. Artigianatoggi.	TELEVISIVA
5190	Associazione malati di reni (c/o ospedale S.Spirito, servizio nefrologia e dialisi)	Diffusione della conoscenza degli obiettivi e delle attività dell'Associazione in Italia, attraverso l'organizzazione e/o la partecipazione a dibattiti, seminari, convegni e attraverso pubblicazioni.	TELEVISIVA
5191	Associazione Intercultura	Un ponte tra le culture.	TELEVISIVA
5192	Unione Italiana Lavoratori Scuola	La formazione professionale.	TELEVISIVA
5193	Unione Italiana Lavoratori Scuola	Le scuole italiane all'estero.	TELEVISIVA
5194	Unione Italiana Lavoratori Scuola	Autonomia scolastica e rinnovo contrattuale.	TELEVISIVA
5195	Unione Italiana Lavoratori Scuola	Il ruolo del personale A.T.A. nella scuola dell'autonomia.	TELEVISIVA
5196	Unione Italiana Lavoratori Scuola	Il personale dei convitti.	TELEVISIVA
5197	Unione Italiana Lavoratori Scuola	Quale educazione degli adulti nella scuola italiana.	TELEVISIVA
5198	Unione Italiana Lavoratori Scuola	L'integrazione scolastica delle persone disabili: un modello per l'Europa.	TELEVISIVA
5199	Unione Italiana Lavoratori Scuola	Insegnare educazione fisica.	TELEVISIVA
5200	Unione Italiana Lavoratori Scuola	La riforma dell'istruzione.	TELEVISIVA
5201	Aiuto alla Chiesa che soffre	L'aiuto alla chiesa che soffre. Proposte concrete di intervento.	TELEVISIVA
5202	Associazione per la lotta ai tumori	Nuove possibilità diagnostiche dei tumori dell'occhio.	TELEVISIVA
5203	Associazione "Amici della Zizzi" O.N.L.U.S.	Affidamento: corso per volontari.	RADIOFONICA
5204	Associazione "Amici della Zizzi" O.N.L.U.S.	Affidamento: corso per volontari.	TELEVISIVA
5205	Associazione "Amici della Zizzi" O.N.L.U.S.	Affidamento: corso per volontari.	TELEVIDEO
5206	Associazione "Amici della Zizzi" O.N.L.U.S.	Naturando: corso per volontari.	RADIOFONICA
5207	Associazione "Amici della Zizzi" O.N.L.U.S.	Naturando: corso per volontari.	TELEVISIVA
5208	Associazione "Amici della Zizzi" O.N.L.U.S.	Naturando: corso per volontari.	TELEVIDEO
5209	Associazione "Amici della Zizzi" O.N.L.U.S.	Prova di volo su aerei biposto con i bambini.	RADIOFONICA
5210	Associazione "Amici della Zizzi" O.N.L.U.S.	Prova di volo su aerei biposto con i bambini.	TELEVISIVA

5211	Associazione "Amici della Zizzi" O.N.L.U.S.	Prova di volo su aerei biposto con i bambini.	TELEVIDEO
5212	Associazione "Amici della Zizzi" O.N.L.U.S.	Vacanze estive 2003 per bambini disagiati.	RADIOFONICA
5213	Associazione "Amici della Zizzi" O.N.L.U.S.	Vacanze estive 2003 per bambini disagiati.	TELEVISIVA
5214	Associazione "Amici della Zizzi" O.N.L.U.S.	Vacanze estive 2003 per bambini disagiati.	TELEVIDEO
5215	Associazione "Amici della Zizzi" O.N.L.U.S.	Vacanza all'isola D'EiIba.	RADIOFONICA
5216	Associazione "Amici della Zizzi" O.N.L.U.S.	Vacanza all'isola D'EiIba.	TELEVISIVA
5217	Associazione "Amici della Zizzi" O.N.L.U.S.	Vacanza all'isola D'EiIba.	TELEVIDEO
5218	Associazione "Amici della Zizzi" O.N.L.U.S.	Festa del volo.	RADIOFONICA
5219	Associazione "Amici della Zizzi" O.N.L.U.S.	Festa del volo.	TELEVISIVA
5220	Associazione "Amici della Zizzi" O.N.L.U.S.	Festa del volo.	TELEVIDEO
5221	Associazione "Amici della Zizzi" O.N.L.U.S.	Crociera con i bambini.	RADIOFONICA
5222	Associazione "Amici della Zizzi" O.N.L.U.S.	Crociera con i bambini.	TELEVISIVA
5223	Associazione "Amici della Zizzi" O.N.L.U.S.	Crociera con i bambini.	TELEVIDEO
5224	Associazione "Amici della Zizzi" O.N.L.U.S.	Anniversario inizio attività portale su affidamento dei minori.	RADIOFONICA
5225	Associazione "Amici della Zizzi" O.N.L.U.S.	Anniversario inizio attività portale su affidamento dei minori.	TELEVISIVA
5226	Associazione "Amici della Zizzi" O.N.L.U.S.	Anniversario inizio attività portale su affidamento dei minori.	TELEVIDEO
5227	Associazione "Amici della Zizzi" O.N.L.U.S.	Anniversario costituzionale associazione.	RADIOFONICA
5228	Associazione "Amici della Zizzi" O.N.L.U.S.	Anniversario costituzionale associazione.	TELEVISIVA
5229	Associazione "Amici della Zizzi" O.N.L.U.S.	Anniversario costituzionale associazione.	TELEVIDEO
5230	Associazione "Amici della Zizzi" O.N.L.U.S.	Vacanze pasquali 2003 per bambini disagiati.	RADIOFONICA
5231	Associazione "Amici della Zizzi" O.N.L.U.S.	Vacanze pasquali 2003 per bambini disagiati.	TELEVISIVA
5232	Associazione "Amici della Zizzi" O.N.L.U.S.	Vacanze pasquali 2003 per bambini disagiati.	TELEVIDEO
5233	Associazione "Amici della Zizzi" O.N.L.U.S.	Prova di volo su aerei biposto con i bambini. (II)	RADIOFONICA
5234	Associazione "Amici della Zizzi" O.N.L.U.S.	Prova di volo su aerei biposto con i bambini. (II)	TELEVISIVA
5235	Associazione "Amici della Zizzi" O.N.L.U.S.	Prova di volo su aerei biposto con i bambini. (II)	TELEVIDEO
5236	Associazione "Amici della Zizzi" O.N.L.U.S.	Festa di carnevale per bambini con disagio familiare.	RADIOFONICA
5237	Associazione "Amici della Zizzi" O.N.L.U.S.	Festa di carnevale per bambini con disagio familiare.	TELEVISIVA
5238	Associazione "Amici della Zizzi" O.N.L.U.S.	Festa di carnevale per bambini con disagio familiare.	TELEVIDEO
5239	Associazione "Amici della Zizzi" O.N.L.U.S.	Settimana bianca sulla neve per bambini con disagio familiare.	RADIOFONICA
5240	Associazione "Amici della Zizzi" O.N.L.U.S.	Settimana bianca sulla neve per bambini con disagio familiare.	TELEVISIVA
5241	Associazione "Amici della Zizzi" O.N.L.U.S.	Settimana bianca sulla neve per bambini con disagio familiare.	TELEVIDEO
5242	Associazione "Amici della Zizzi" O.N.L.U.S.	Festa dell'amicizia e del bambino.	RADIOFONICA
5243	Associazione "Amici della Zizzi" O.N.L.U.S.	Festa dell'amicizia e del bambino.	TELEVISIVA
5244	Associazione "Amici della Zizzi" O.N.L.U.S.	Festa dell'amicizia e del bambino.	TELEVIDEO

5245	Associazione Italiana Malati di Cancro, parenti e amici	I diritti dei malati di cancro	TELEVISIVA
5246	Associazione Italiana Malati di Cancro, parenti e amici	Informazione e sostegno psicologico alle donne operate al seno.	TELEVISIVA
5247	Domina Associazione nazionale datori lavoro domestico	Il rapporto di lavoro svolto nelle mura di una privata abitazione	TELEVISIVA
5248	Domina Associazione nazionale datori lavoro domestico	Immigrazione: da problema a risorsa utile per il paese	TELEVISIVA
5249	Associazione Italia-Bielorussia/Italia-Belarus	La Bilorussia: rapporti con l'Italia, la CSI e l'UE	RADIOFONICA
5250	Associazione Italia-Bielorussia/Italia-Belarus	La Bilorussia: rapporti con l'Italia, la CSI e l'UE	TELEVISIVA
5251	Associazione Italia-Bielorussia/Italia-Belarus	La Bilorussia: rapporti con l'Italia, la CSI e l'UE	TELEVIDEO
5252	Centro Europa 2	Campi Flegrei: il passato che costruisce il futuro	TELEVISIVA
5253	Lega Anti Vivisezione	Allevamenti intensivi come fabbriche di animali?	RADIOFONICA
5254	Lega Anti Vivisezione	Allevamenti intensivi come fabbriche di animali?	TELEVISIVA
5255	Lega Anti Vivisezione	Allevamenti intensivi come fabbriche di animali?	TELEVIDEO
5256	Lega Anti Vivisezione	Allevamenti intensivi come fabbriche di animali?	RADIOFONICA
5257	Lega Anti Vivisezione	Maltrattare un animale è un reato. .	TELEVISIVA
5258	Lega Anti Vivisezione	Maltrattare un animale è un reato a buon mercato	TELEVIDEO
5259	Lega Anti Vivisezione	Maltrattare un animale è un reato a buon mercato	RADIOFONICA
5260	Lega Anti Vivisezione	Maltrattare un animale è un reato a buon mercato	TELEVISIVA
5261	Lega Anti Vivisezione	Allarme zoomafia: la criminalità lucra sugli animali	TELEVIDEO
5262	Lega Anti Vivisezione	Allarme zoomafia: la criminalità lucra sugli animali	RADIOFONICA
5263	Lega Anti Vivisezione	Allarme zoomafia: la criminalità lucra sugli animali	TELEVISIVA
5264	Lega Anti Vivisezione	Allarme zoomafia: la criminalità lucra sugli animali	TELEVIDEO
5265	Lega Anti Vivisezione	Allarme zoomafia: la criminalità lucra sugli animali	RADIOFONICA
5266	Lega Anti Vivisezione	La vivisezione è un inganno scientifico	TELEVISIVA
5267	Lega Anti Vivisezione	La vivisezione è un inganno scientifico	TELEVIDEO
5268	Lega Anti Vivisezione	La vivisezione è un inganno scientifico	RADIOFONICA
5269	Lega Anti Vivisezione	Allarme "bocconi avvelenati": perché questa pratica è sempre più diffusa in Italia	TELEVISIVA
5270	Lega Anti Vivisezione	Allarme "bocconi avvelenati": perché questa pratica è sempre più diffusa in Italia	TELEVIDEO
5271	Lega Anti Vivisezione	Allarme "bocconi avvelenati": perché questa pratica è sempre più diffusa in Italia	RADIOFONICA
5272	Lega Anti Vivisezione	Allarme "bocconi avvelenati": perché questa pratica è sempre più diffusa in Italia	TELEVISIVA
5273	Lega Anti Vivisezione	Allarme "bocconi avvelenati": perché questa pratica è sempre più diffusa in Italia	TELEVIDEO
5274	Lega Anti Vivisezione	Caccia e federalismo venatorio: stragi annunciate	RADIOFONICA
5275	Lega Anti Vivisezione	Caccia e federalismo venatorio: stragi annunciate	TELEVISIVA
5276	Lega Anti Vivisezione	Caccia e federalismo venatorio: stragi annunciate	TELEVIDEO
		Tutti gli alibi degli zoo	RADIOFONICA
		Tutti gli alibi degli zoo	TELEVISIVA
		Tutti gli alibi degli zoo	TELEVIDEO

5277	Lega Anti Vivisezione	W il circo ma senza gli animali	RADIOFONICA
5278	Lega Anti Vivisezione	W il circo ma senza gli animali	TELEVISIVA
5279	Lega Anti Vivisezione	W il circo ma senza gli animali	TELEVIDEO
5280	Lega Anti Vivisezione	Randagismo e tutela degli animali d'affezione	RADIOFONICA
5281	Lega Anti Vivisezione	Randagismo e tutela degli animali d'affezione	TELEVISIVA
5282	Lega Anti Vivisezione	Randagismo e tutela degli animali d'affezione	TELEVIDEO
5283	Lega Anti Vivisezione	Test cosmetici sugli animali: quale alternativa?	RADIOFONICA
5284	Lega Anti Vivisezione	Test cosmetici sugli animali: quale alternativa?	TELEVISIVA
5285	Lega Anti Vivisezione	Test cosmetici sugli animali: quale alternativa?	TELEVIDEO
5286	Associazione "Amici della Zizzi" O.N.L.U.S.	Una giornata con	RADIOFONICA
5287	Associazione "Amici della Zizzi" O.N.L.U.S.	Una giornata con	TELEVISIVA
5288	Associazione "Amici della Zizzi" O.N.L.U.S.	Una giornata con	TELEVIDEO
5289	Associazione "Amici della Zizzi" O.N.L.U.S.	Trofeo Accademia Navale città di Livorno	RADIOFONICA
5290	Associazione "Amici della Zizzi" O.N.L.U.S.	Trofeo Accademia Navale città di Livorno	TELEVISIVA
5291	Associazione "Amici della Zizzi" O.N.L.U.S.	Trofeo Accademia Navale città di Livorno	TELEVIDEO
5292	Associazione "Amici della Zizzi" O.N.L.U.S.	Salone internazionale del volontariato	RADIOFONICA
5293	Associazione "Amici della Zizzi" O.N.L.U.S.	Salone internazionale del volontariato	TELEVISIVA
5294	Associazione "Amici della Zizzi" O.N.L.U.S.	Salone internazionale del volontariato	TELEVIDEO
5295	Associazione Nazionale per la Scuola Italiana	Salone internazionale del volontariato	TELEVISIVA
5296	FEDER.CASA	Salone internazionale del volontariato	TELEVISIVA
5297	FEDER.CASA	Il trattamento delle disfunzioni del linguaggio.	TELEVIDEO
5298	Associazione Anni Verdi	Pianeta Casa	TELEVISIVA
5299	Associazione Anni Verdi	Pianeta Casa	TELEVISIVA
5300	Gruppo Atlante 2000	Attività nautiche terapeutiche "Il mare aiuta l'handicap"	TELEVIDEO
5301	Gruppo Atlante 2000	Attività nautiche terapeutiche "Il mare aiuta l'handicap"	RADIOFONICA
5302	Gruppo Atlante 2000	Progetto difesa - riorganizzazione funzionale delle Forze Armate italiane ed europee	TELEVISIVA
5303	Gruppo Atlante 2000	Progetto difesa - riorganizzazione funzionale delle Forze Armate italiane ed europee	RADIOFONICA
5304	Gruppo Atlante 2000	Progetto scuola - adozione e impiego di una nuova metodologia di insegnamento denominata "Dinamismo didattico"	TELEVISIVA
5305	Gruppo Atlante 2000	Progetto scuola - adozione e impiego di una nuova metodologia di insegnamento denominata "Dinamismo didattico"	TELEVISIVA
		Progetto sanità - perfezionamento del sistema sanitario nazionale e per la ricerca della sistematica più idonea diretta all'incremento delle nascite in Italia e in Europa	RADIOFONICA
		Progetto sanità - perfezionamento del sistema sanitario nazionale e per la ricerca della sistematica più idonea diretta all'incremento delle nascite in Italia e in Europa	TELEVISIVA

5306	Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni	Una donna forte e virtuosa (Prov. 31:10)	TELEVISIVA
5307	Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni	Nessun successo può compensare il fallimento in casa	TELEVISIVA
5308	Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni	Adamo ed Eva	TELEVISIVA
5309	Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni	L'espiazione infinita	TELEVISIVA
5310	Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni	La chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni	TELEVISIVA
5311	The international institute for psychoanalytic research and training of health professionals	La vita prenatale nell'immaginario: cinema e sogni	TELEVISIVA
5312	FEDER.CASA	Problema case INPALS	TELEVISIVA
5313	FEDER.CASA	Problema case imprese assicurative	TELEVISIVA
5314	FEDER.CASA	Problema case enti privatizzati	TELEVISIVA
5315	FEDER.CASA	Problema case delle fondazioni	TELEVISIVA
5316	FEDER.CASA	Problema case delle casse di previdenza professionali	TELEVISIVA
5317	FEDER.CASA	Problema case di proprietà privata	TELEVISIVA
5318	FEDER.CASA	I contratti di locazione	TELEVISIVA
5319	FEDER.CASA	Problema case INAIL	TELEVISIVA
5320	FEDER.CASA	Problema case IPSEMA	TELEVISIVA
5321	FEDER.CASA	Problema case INPDAI	TELEVISIVA
5322	FEDER.CASA	Problema case INPS	TELEVISIVA
5323	FEDER.CASA	Problema case INPDAP	TELEVISIVA
5324	FEDER.CASA	Pagina 421 del Televideo "Casa"	TELEVIDEO
5325	Associazione culturale Vietata riproduzione	Lo sferismo. La nuova corrente artistica	TELEVISIVA
5326	Segretariato italiano studenti in medicina	S.I.S.M. Associazionismo studentesco	TELEVISIVA
5327	Segretariato italiano studenti in medicina	S.I.S.M. Associazionismo studentesco	TELEVISIVA
5328	Segretariato italiano studenti in medicina	SISMOVING	TELEVISIVA
5329	Segretariato italiano studenti in medicina	SISMOVING	TELEVIDEO
5330	Unione Nazionale Mutilati ed Invalidi per Servizio	Parco della rimembranza per non essere dimenticati. Monumento nazionale ai caduti per servizio	TELEVISIVA
5331	Associazione culturale Ademus	Riccardo Bergamini e la fotografia artistica	TELEVISIVA
5332	Associazione culturale Ademus	Riccardo Bergamini e la fotografia artistica	TELEVIDEO
5333	Associazione Tumori Toscana	Cure oncologiche: il supporto e l'attività altamente specializzata offerte da alcune associazioni di volontariato sul territorio nazionale.	RADIOFONICA
5334	Associazione Tumori Toscana	Cure oncologiche: il supporto e l'attività altamente specializzata offerte da alcune associazioni di volontariato sul territorio nazionale.	TELEVISIVA

5335	Interclub Salerno "Marcello Parisi"	Amicizia, socialità, solidarietà tinte di nero e di azzurro...	TELEVISIVA
5336	Associazione Intercultura	Aggiungi un posto a tavola	TELEVISIVA
5337	Unione nazionale unitaria professionale autori drammatici e cinematografici	Solidarietà e spettacolo	TELEVISIVA
5338	Unione nazionale unitaria professionale autori drammatici e cinematografici	Paparazzi e spettacolo	TELEVISIVA
5339	Veteran Moto Club "S. Martino"	Alla scoperta dell'Italia	TELEVISIVA
5340	Associazione italiana laringectomizzati	Corso nazionale per rieducatori dei laringectomizzati	TELEVIDEO
5341	Istituto Superiore Psicologia Applicata	Il Mobbing: male oscuro del lavoro moderno	TELEVISIVA
5342	Istituto Superiore Psicologia Applicata	Pedofilia e turismo sessuale	TELEVISIVA
5343	Istituto Superiore Psicologia Applicata	L'anoressia maschile	TELEVISIVA
5344	Istituto Superiore Psicologia Applicata	La crisi della famiglia	TELEVISIVA
5345	Istituto Superiore Psicologia Applicata	Le nuove frontiere della chirurgia oculistica, la cataratta	TELEVISIVA
5346	Istituto Superiore Psicologia Applicata	Genitori non si nasce, genitori si diventa	TELEVISIVA
5347	Istituto Superiore Psicologia Applicata	L'ansia di vivere	TELEVISIVA
5348	A.N.V.U.	Il riordino del sistema di polizia in Italia	TELEVISIVA
5349	Confederazione nazionale casalinghe	L'assicurazione obbligatoria per gli infortuni domestici: limiti e prospettive future	TELEVIDEO
5350	Confederazione nazionale casalinghe	L'assicurazione obbligatoria per gli infortuni domestici: limiti e prospettive future	RADIOFONICA
5351	Confederazione nazionale casalinghe	L'assicurazione obbligatoria per gli infortuni domestici: limiti e prospettive future	TELEVISIVA
5352	Confederazione nazionale casalinghe	Collocamento alla pari: le porte dell'Europa	TELEVIDEO
5353	Confederazione nazionale casalinghe	Collocamento alla pari: le porte dell'Europa	RADIOFONICA
5354	Confederazione nazionale casalinghe	Collocamento alla pari: le porte dell'Europa	TELEVISIVA
5355	Gruppo Italiano per la lotta contro il Lupus - Onlus	Campagna nazionale di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul Lupus. Incontro medici-pazienti.	TELEVISIVA
5356	European Association for Children in Hospital	L'Ospedate "amico" dei bambini: se lo conosci non lo temi	RADIOFONICA
5357	Comunità per la diffusione di vita universale	"La via verso Dio - La via Interiore" in Vita Universale	TELEVISIVA
5358	Comunità per la diffusione di vita universale	"La via verso Dio - La via Interiore" in Vita Universale	TELEVISIVA
5359	L'Italia nell'Europa Libera e Unita	Nuovo modello di sviluppo con la globalizzazione dei mercati?	TELEVISIVA
5360	L'Italia nell'Europa Libera e Unita	Nuovo sindacato alla luce della mondializzazione dei mercati?	TELEVISIVA
5361	Amnesty International - Sezione italiana Associazione Onlus	Un movimento internazionale per i diritti umani: storia ed obiettivi di Amnesty International	RADIOFONICA
5362	Amnesty International - Sezione italiana Associazione Onlus	Un movimento internazionale per i diritti umani: storia ed obiettivi di Amnesty International	TELEVISIVA
5363	Amnesty International - Sezione italiana Associazione Onlus	Un movimento internazionale per i diritti umani: storia ed obiettivi di Amnesty International	TELEVIDEO

5364	Amnesty International - Sezione italiana Associazione Onlus	Il lavoro di Amnesty International: azione in difesa dei diritti umani	RADIOFONICA
5365	Amnesty International - Sezione italiana Associazione Onlus	Il lavoro di Amnesty International: azione in difesa dei diritti umani	TELEVISIVA
5366	Amnesty International - Sezione italiana Associazione Onlus	Il lavoro di Amnesty International: azione in difesa dei diritti umani	TELEVIDEO
5367	Amnesty International - Sezione italiana Associazione Onlus	Educare ai diritti umani. Uno sguardo sui diritti dei minori	RADIOFONICA
5368	Amnesty International - Sezione italiana Associazione Onlus	Educare ai diritti umani. Uno sguardo sui diritti dei minori	TELEVISIVA
5369	Amnesty International - Sezione italiana Associazione Onlus	Libertà dalla discriminazione: ogni essere umano nasce libero ed eguale in dignità e diritti	RADIOFONICA
5370	Amnesty International - Sezione italiana Associazione Onlus	Libertà dalla discriminazione: ogni essere umano nasce libero ed eguale in dignità e diritti	TELEVISIVA
5371	Amnesty International - Sezione italiana Associazione Onlus	IL DIRITTO DI ASILO. Il diritto di asilo è una questione di civiltà e deve trovare diffusione, promozione e difesa in ogni ambito sociale del nostro Paese	RADIOFONICA
5372	Amnesty International - Sezione italiana Associazione Onlus	IL DIRITTO DI ASILO. Il diritto di asilo è una questione di civiltà e deve trovare diffusione, promozione e difesa in ogni ambito sociale del nostro Paese	TELEVISIVA
5373	Amnesty International - Sezione italiana Associazione Onlus	Il Tribunale Penale Internazionale: la fine dell'impunità	RADIOFONICA
5374	Amnesty International - Sezione italiana Associazione Onlus	Il Tribunale Penale Internazionale: la fine dell'impunità	TELEVISIVA
5375	Amnesty International - Sezione italiana Associazione Onlus	La pena di morte è una violazione dei fondamentali diritti umani. Amnesty International si oppone alla pena di morte in ogni caso, ritenendola una punizione crudele, inumana e degradante, priva di effetto deterrente e una violazione fondamentale dei diritti	RADIOFONICA
5376	Amnesty International - Sezione italiana Associazione Onlus	La pena di morte è una violazione dei fondamentali diritti umani. Amnesty International si oppone alla pena di morte in ogni caso, ritenendola una punizione crudele, inumana e degradante, priva di effetto deterrente e una violazione fondamentale dei diritti	TELEVISIVA
5377	Amnesty International - Sezione italiana Associazione Onlus	Volontari per i diritti umani. Il lavoro dei giovani attivisti di Amnesty International	RADIOFONICA
5378	Amnesty International - Sezione italiana Associazione Onlus	Volontari per i diritti umani. Il lavoro dei giovani attivisti di Amnesty International	TELEVISIVA
5379	Amnesty International - Sezione italiana Associazione Onlus	La tortura è un reato. Le forme di tortura oggi	TELEVISIVA
5380	Amnesty International - Sezione italiana Associazione Onlus	La tortura è un reato. Le forme di tortura oggi	RADIOFONICA
5381	Amnesty International - Sezione italiana Associazione Onlus	Giustizia per tutti: i diritti umani violati nella federazione russa	RADIOFONICA
5382	Amnesty International - Sezione italiana Associazione Onlus	Giustizia per tutti: i diritti umani violati nella federazione russa	TELEVISIVA
5383	Bioterapeuti europei	La bioprانoterapia esercitata a livello professionale	RADIOFONICA
5384	Bioterapeuti europei	La bioprانoterapia esercitata a livello professionale	TELEVISIVA
5385	Associazione culturale "Romanae Gentes"	Roma e il culto di Maria	TELEVISIVA
5386	Associazione nazionale per l'eliminazione della balbuzie	Il trattamento delle disfunzioni del linguaggio (balbuzie) 1.	TELEVISIVA
5387	Associazione nazionale per l'eliminazione della balbuzie	Il trattamento delle disfunzioni del linguaggio (balbuzie) 2.	TELEVISIVA
5388	Associazione nazionale per l'eliminazione della balbuzie	Il trattamento delle disfunzioni del linguaggio (balbuzie) 3.	TELEVISIVA

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **COMMISSIONI CONGIUNTE**

**3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione)**

del Senato della Repubblica

con la Commissione

**III (Affari esteri e comunitari)**

della Camera dei deputati

*Mercoledì 12 febbraio 2003, ore 14*

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

Comunicazioni del Ministro degli affari esteri sui temi di politica estera di maggiore attualità.

---

### **COMMISSIONI CONGIUNTE**

**10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo)**

del Senato della Repubblica

con la Commissione

**X (Attività produttive, commercio e turismo)**

della Camera dei deputati

*Mercoledì 12 febbraio 2003, ore 8,30*

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle recenti dinamiche dei prezzi e delle tariffe e sulla tutela dei consumatori: audizione di rappresentanti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

---

## COMMISSIONI 10<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup> RIUNITE

(10<sup>a</sup> - **Industria, commercio, turismo**)  
(12<sup>a</sup> - **Igiene e sanità**)

*Mercoledì 12 febbraio 2003, ore 15,30*

### *IN SEDE DELIBERANTE*

Discussione congiunta dei disegni di legge:

- CRINÒ. – Disposizioni finalizzate alla eradicazione del gozzo endemico e degli altri disordini da carenza iodica (1288).
  - Disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico e di altre patologie da carenza iodica (1690).
- 

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

*Mercoledì 12 febbraio 2003, ore 14,30*

### *IN SEDE CONSULTIVA*

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti (1942) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Bocchino ed altri*).

II. Esame dei disegni di legge:

- GASBARRI ed altri. – Misure per lo sviluppo dei servizi territoriali nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti (1045).
- IOVENE ed altri. – Misure per il sostegno delle attività economiche, agricole, commerciali, artigianali e sociali e per la valorizzazione del patrimonio naturale e storico-culturale dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (1056).

*IN SEDE REFERENTE*

## I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (993).
- CORTIANA ed altri. – Norme in materia di pluralismo informatico e sulla adozione e diffusione del *software* libero nella pubblica amministrazione (1188).
- GENTILE ed altri. – Modifiche alla legge 27 maggio 1949, n. 260, per commemorare la strage di New York dell'11 settembre 2001 e tutte le vittime del terrorismo e dell'intolleranza (857).
- PASTORE ed altri. – Istituzione del «Giorno della memoria» in ricordo degli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 (1354).
- TRAVAGLIA ed altri. – Istituzione del «Giorno della libertà» in data 9 novembre in ricordo dell'abbattimento del muro di Berlino (1383).
- CALDEROLI. – Istituzione della «Festa della famiglia» (1429).
- BETTAMIO. – Modifiche ed integrazioni alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante istituzione del «Giorno della Memoria» in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti (1539).
- Modifiche agli articoli 83, 84, e 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di attribuzione dei seggi nell'elezione della Camera dei deputati (1972) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sanza ed altri; Fontana; Fontana*)
- Conversione in legge del decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (1985).

## II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIZZINATO ed altri. – Norme speciali per la città di Milano (1410).
- DEL PENNINO ed altri. – Norme per l'istituzione delle città metropolitane (1567).

## III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere (617).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione (1662).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione (1678).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MALAN ed altri. – Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo ministro (1889).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione (1898).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMICO. – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione (1914).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TURRONI ed altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo (1919).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134, 138 della Costituzione e introduzione dei nuovi articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis, 98-bis, nonché della nuova disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa (1933).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione (1934).

#### IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CADDEO ed altri. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (340) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- MULAS ed altri. – Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (911).
- ROLLANDIN ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (363).
- CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante «Norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo» (1913)

- DATO. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (1929).

V. Seguito dell'esame del documento:

- MALABARBA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti verificatisi a Genova in occasione del «G8» (*Doc. XXII*, n. 13)

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459 recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (n. 168).

---

## **GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 12 febbraio 2003, ore 8,45 e 15*

#### *IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità (1296).
- MARINO ed altri. – Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze (104).
- PEDRIZZI ed altri. – Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma (279).
- PEDRIZZI. – Istituzione del tribunale di Gaeta (280).
- BATTAFARANO ed altri. – Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano (344).
- MARINI. – Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di

- appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria (347).
- VALDITARA. – Istituzione di nuovo tribunale in Legnano (382).
  - SEMERARO ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Taranto (385).
  - GIULIANO. – Istituzione del tribunale di Aversa (454).
  - GIULIANO. – Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni (456).
  - VIVIANI. – Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona (502).
  - FASOLINO. – Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino (578).
  - CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Lucca (740).
  - VISERTA COSTANTINI. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila (752).
  - PASTORE ed altri. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila (771).
  - MARINI ed altri. – Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura (955).
  - FILIPPELLI. – Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone (970).
  - MARINI ed altri. – Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità (1050).
  - FEDERICI ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Sassari (1051).
  - FASSONE ed altri. – Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti (1226).
  - COSSIGA. – Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere (1258).
  - COSSIGA. – Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali. (1259).
  - COSSIGA. – Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonché di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1260).
  - COSSIGA. – Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità (1261).

- IERVOLINO ed altri. – Accorpamento delle città di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola (1279).
- CICCANTI. – Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata (1300).
- FASSONE ed altri. – Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità (1367).
- FASSONE. – Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari (1411).
- CALVI ed altri. – Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi (1426).
- CIRAMI ed altri. – Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Palermo (1468).
- Antonino CARUSO e PELLICINI. – Delega al Governo per l'istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino (1493).
- CALLEGARO. – Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia (1519).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Novara (1555).
- CICCANTI. – Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo (1632).

## II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NANIA ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (691).
- PASTORE ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (804).

## III. Esame dei disegni di legge:

- Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).

- BUCCIERO ed altri. – Nuove norme in materia di compravendita di immobili destinati ad essere adibiti come case di prima abitazione (684).
- e del voto regionale n. 80 ad esso attinente.
- MACONI ed altri. – Disposizioni in materia di tutela degli acquirenti di immobili destinati ad uso abitativo (1185).
- MONTI ed altri. – Norme per la tutela degli acquirenti di immobili destinati ad essere adibiti come casa di prima abitazione (1453).
- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Separazione delle carriere dei magistrati (1536).
- CURTO. – Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce (1668).
- GUASTI. – Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte d'appello di Bologna (1710).
- CAVALLARO. – Istituzione del tribunale di Caserta (1731).
- CUTRUFO e TOFANI. – Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d'appello di Roma (1765).
- MONTAGNINO ed altri. – Ampliamento del distretto della Corte d'appello di Caltanissetta (1843).
- Luigi BOBBIO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di utilizzazione delle denunce anonime (1769) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

#### IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Modifica all'articolo 8 della legge 2 marzo 1963, n.320, concernente l'indennità spettante agli esperti delle sezioni specializzate agrarie (79).
- CONSOLO. – Modifiche al codice penale in materia di mutilazioni e lesioni agli organi genitali a fine di condizionamento sessuale (414).
- GUBETTI ed altri. – Tutela del diritto dei detenuti ad una giusta pena (534).
- GIULIANO ed altri. – Modifica delle norme sul numero delle sedi notarili e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati (817).
- MEDURI ed altri. – Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria (1184) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

- Soppressione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche (1727).
- 

## **DIFESA (4<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 12 febbraio 2003, ore 15,15*

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

Seguito dell'indagine conoscitiva sul reclutamento e sulla formazione dei militari a lunga ferma delle Forze armate: audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale alpini.

---

## **BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 12 febbraio 2003, ore 9 e 14,30*

### *IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- AZZOLLINI ed altri. – Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente alla denominazione e al contenuto della legge finanziaria. Delega al Governo in materia di conti pubblici (1492).
- MORANDO ed altri. – Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, relativamente al Titolo I, IV e V, in tema di riforma delle norme di contabilità pubblica (1548) (*Rinviati dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 17 settembre 2002*).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti (1942) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Bocchino ed altri*).
- GASBARRI ed altri. – Misure per lo sviluppo dei servizi territoriali nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti (1045).
- IOVENE ed altri. – Misure per il sostegno delle attività economiche, agricole, commerciali, artigianali e sociali e per la valorizzazione del

patrimonio naturale e storico-culturale dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (1056).

*IN SEDE CONSULTIVA*

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità (1996) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- 

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 12 febbraio 2003, ore 8,30 e 15*

*IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CHIUSOLI ed altri. – Norme in materia di cooperative, consorzi di garanzia mutualistica e società di mutua garanzia (193) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare dei Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento. Rinviato in Commissione dall'Assemblea il 28 febbraio 2002*).
- PEDRIZZI ed altri. – Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi (1176).
- EUFEMI ed altri. – Disciplina delle cooperative e dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (1207).
- SAMBIN ed altri. – Riordino delle norme in materia di confidi e di strumenti finanziari innovativi (1267).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità (1996) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 12 febbraio 2003, ore 15*

**IN SEDE REFERENTE****I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:**

- TOGNI ed altri. – Nuova disciplina per le attività circensi. Delega al Governo per la determinazione dei principi fondamentali in materia (1026).
- ACCIARINI ed altri. – Norme per la promozione delle attività circensi e divieto di impiego degli animali nei circhi e spettacoli viaggianti (1467)

**II. Seguito dell'esame del disegno di legge:**

- Disciplina dell'insegnamento del restauro dei beni culturali (1955).

**III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:**

- VALDITARA ed altri. – Modifica dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sugli ordinamenti didattici universitari (1735).
- GABURRO. – Modifiche alla legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, sulla qualificazione dei corsi universitari (1960).

**IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:**

- EUFEMI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (202)
- BASTIANONI. – Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica (259).
- BEVILACQUA ed altri. – Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica (554).
- SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica (560).
- BRIGNONE. – Norme in materia di reclutamento e stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica (554).
- MONTICONE e CASTELLANI. – Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica (575).
- MINARDO ed altri. – Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento dei docenti di religione cattolica (659).

- COSTA. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica (811).
- TONINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica (1345).
- Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado (1877) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- ACCIARINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica (1909).

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (993).

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto di ripartizione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali relative a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per l'esercizio finanziario 2003 (n. 169).

#### *IN SEDE DELIBERANTE*

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Celebrazioni del VII centenario dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza» (1918).

II. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- CUTRUFO ed altri. – Norme sull'Istituto di studi politici «S. Pio V» di Roma (784).
- BATTISTI ed altri. – Norme sull'Istituto di studi politici «S. Pio V» di Roma (1140).

*PROCEDURE INFORMATIVE*

Seguito dell'indagine conoscitiva sui nuovi modelli organizzativi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali: audizione di rappresentanti dell'Associazione fra le casse di risparmio italiane (ACRI).

---

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 12 febbraio 2003, ore 8,30 e 15*

*IN SEDE DELIBERANTE*

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente (1791) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Duca ed altri; Sanza ed altri*).

*IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- PEDRIZZI. – Disposizioni per i progetti di adeguamento della strada statale Pontina n. 148 nel tratto Roma-Latina (1629).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico (1956) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Muratori e Germanà; Perlini ed altri; Carli ed altri*).
- PROVERA. – Norme in materia di nautica da diporto (536).
- GRILLO. – Disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico (743).
- CUTRUFO ed altri. – Provvedimenti di sostegno del settore della nautica da diporto e del turismo nautico (979).

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativo a contributi ad enti operanti nel settore della navigazione aerea e marittima per l'anno 2002 (n. 166).

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 12 febbraio 2003, ore 15,30*

*IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RONCONI ed altri. – Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, in materia di ordinamento dei consorzi agrari (1794).
- BALBONI e BONATESTA. – Modifica dell'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, concernente i consorzi agrari provinciali (638).

*PROCEDURE INFORMATIVE*

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione dell'approvvigionamento idrico con riferimento agli usi agricoli delle acque: proposta di documento conclusivo.

*IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (1973) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari; Volontè ed altri; Misuraca e Amato; Losurdo ed altri; De Ghislanzoni Cardoli ed altri; Pecoraro Scanio ed altri; Marini ed altri*).
- EUFEMI ed altri. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (583).

- TURRONI. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (748).
- DE PETRIS e TURRONI. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (883).
- PICCIONI. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (897).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MUZIO ed altri. – Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo (223).
- BRUNALE ed altri. – Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo (524).
- RONCONI ed altri. – Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi (779).
- ZANOLETTI. – Modifica della legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante: «Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo» (1357).

---

## **INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 12 febbraio 2003, ore 15*

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'attività assicurativa, con particolare riferimento al settore della responsabilità civile auto: audizione del sottosegretario per le attività produttive Valducci.

---

## LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)

Mercoledì 12 febbraio 2003, ore 15

### PROCEDURE INFORMATIVE

- I. Interrogazione.
- II. Comunicazioni del sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sestini sulle iniziative e le azioni promosse dal Governo per il 2003, anno europeo delle persone con disabilità.

### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva n. 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, in materia di orario di lavoro, come modificato dalla direttiva n. 2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 2000 (n. 171).

### IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
  - MUZIO ed altri. – Estensione delle prestazioni previste per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai soggetti danneggiati dall'esposizione all'amianto (229).
  - MUZIO ed altri. – Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (230).
  - Tommaso SODANO ed altri. – Norme per il riconoscimento degli infortuni, delle malattie professionali e delle esposizioni da amianto (330).
  - BATTAFARANO ed altri. – Integrazioni alla normativa in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, realizzazione di un programma di sorveglianza sanitaria e istituzione del Fondo nazionale per le vittime dell'amianto (349).

- CARELLA ed altri. – Disciplina della sorveglianza sanitaria a tutela dei lavoratori esposti all'amianto (540).
- BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di benefici in favore dei lavoratori esposti all'amianto (590).
- FORCIERI ed altri. – Modifica dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (760).
- Tommaso SODANO ed altri. – Norme per l'epidemiologia delle patologie asbestocorrelate, per l'interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, per la sorveglianza sanitaria dei cittadini esposti ed ex esposti all'amianto, per l'informazione sui diritti e sugli obblighi dei cittadini e dei lavoratori esposti ed ex esposti e degli operatori sanitari coinvolti (977).
- RIPAMONTI. – Nuove norme in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto ed istituzione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'amianto (1240).
- GABURRO ed altri. – Nuove norme in materia di prestazioni previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto e modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257 (1253).
- e delle petizioni nn. 401 e 424 ad essi attinenti.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ZANOLETTI. – Nuove norme in favore dei minorati uditivi (814).
- GRECO. – Nuove norme in favore dei minorati uditivi (888).

---

## **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 12 febbraio 2003, ore 8,30 e 14,30*

### *IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione (1753) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Ente parco nazionale della Sila (n. 57).

---

**COMMISSIONE STRAORDINARIA  
per la tutela e la promozione dei diritti umani**

*Mercoledì 12 febbraio 2003, ore 13,30*

*PROCEDURE INFORMATIVE*

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti nella realtà internazionale: audizione di una rappresentanza della organizzazione non governativa «Save the Children-Italia» sul tema della tratta delle donne e dei minori.

---

**GIUNTA  
per gli affari delle Comunità europee**

*Mercoledì 12 febbraio 2003, ore 8,30*

*IN SEDE CONSULTIVA*

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità (1996) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO*

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, del seguente atto:
  - Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sul-

l'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (167).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, in materia di orario di lavoro, come modificato dalla direttiva 2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 2000 (171).
- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (172).

#### *AFFARI ASSEGNATI*

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, del seguente atto:

- Programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2003 (COM (2002) 590) e programma operativo del Consiglio per il 2003 (15881/2).

### **COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali**

*Mercoledì 12 febbraio 2003, ore 14*

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

Indagine conoscitiva concernente il ruolo delle autonomie territoriali per la promozione dello sviluppo, la coesione e la rimozione degli squilibri economici e sociali del Paese: audizione di rappresentanti della Confindustria.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

*Mercoledì 12 febbraio 2003, ore 14*

**ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA**

- I. Seguito dell'audizione del direttore generale della RAI.
  - II. Seguito della discussione sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo ed esame di eventuali risoluzioni.
- 

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**per i servizi di informazione e sicurezza**  
**e per il segreto di Stato**

*Mercoledì 12 febbraio 2003, ore 13,30*

Audizione del direttore del SISDE.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attività degli enti gestori**  
**di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

*Mercoledì 12 febbraio 2003, ore 14*

Esame dei risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale:

- Bilanci consuntivi 2000-2001 relativi all'Ente di previdenza e assistenza degli attuari, dei chimici, dei dottori agronomi e dottori forestali, dei geologi – EPAP.

- Bilanci consuntivi 2000-2001 relativi alla Fondazione Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio – ENASARCO.
- 

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite  
ad esso connesse**

*Mercoledì 12 febbraio 2003, ore 13,30*

Audizione del presidente dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici,  
Francesco Garri.

---

**COMITATO PARLAMENTARE  
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,  
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo  
e vigilanza in materia di immigrazione**

*Mercoledì 12 febbraio 2003, ore 14*

Comunicazioni del Presidente.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA  
sull'anagrafe tributaria**

*Mercoledì 12 febbraio 2003, ore 8,30*

**INDAGINE CONOSCITIVA**

Indagine conoscitiva sul funzionamento e sulle modalità di gestione dell'anagrafe tributaria: seguito dell'esame del documento conclusivo.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per la riforma amministrativa**

*Mercoledì 12 febbraio 2003, ore 14,30*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Esame del seguente atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme concernenti l'organizzazione, i compiti ed il funzionamento del Registro italiano dighe – RID, in attuazione dell'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (n. 173).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per l'infanzia**

*Mercoledì 12 febbraio 2003, ore 14*

Seguito dell'esame delle risoluzioni 7-00014 Boldi ed altri; 7-00135 Burani ed altri; 7-00015 Rotondo ed altri; 7-00138 Capitelli ed altri; 7-00149 Burani ed altri; 7-00175 Valpiana, in materia di tv e minori.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sull'affare Telekom-Serbia**

*Mercoledì 12 febbraio 2003, ore 13,50 e 14*

ORE 13,50

Comunicazioni del Presidente.

ORE 14

- Audizione della dottoressa Maria Bice Barborini, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.
- Audizione del dottor Cesare Geronzi, presidente di Capitalia.

- Seguito dell'audizione dell'ingegner Giancarlo Spasiano, già responsabile dell'unità *International Operations* di Telecom Italia.
- 

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**concernente il «Dossier Mitrokhin» e l'attività**  
**d'Intelligence italiana**

*Mercoledì 12 febbraio 2003, ore 13,30*

Audizione del generale Luigi Emilio Masina.